DELLA INFALLIBILITA' E DELL' AUTORITA' DEL ROMANO PONTEFICE

Sopra i Concilj Ecumenici.

RISTRETTO

Di un' Opera

Sopra lo stesso Argumento

DI F. G. A. ORSI DELL' ORD. DE' PRED.
S. D. S. C. D. I.

TOMO PRIMO.



IN ROMA, MDCCXLI.
NELLA STAMPERIA DE' PAGLIARINI
Mercanti Librari a Pasquino.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.



BEATISSIMO PADRE



EL principio di questa nostra Stamperia non si conveniva che da Noi se ne cominciasse d' altronde

l' impresa, che dal pubblicare qualche Libro, il cui argumento in maniera singolare riguardasse la gloria di DIO, al quale intendiamo essere consacrate tutte le nostre spese, e fatiche, e l' onore promovesse della Santa Chiesa Romana, e de' suoi Sovrani Pontefici, a' quali noi ci gloriamo di essere non solamente per sommo beneficio di DIO, in quanto appartiene alla Religione, divoti, ed ubbidienti figliuoli; ma per nostra buona sorte ancora nati fedelissimi sudditi. Il Libro, che prostrati avanti il Trono Apostolico

pre-

presentiamo a Voi, Padre Beatissimo, *abbiamo stimato essere molto proprio al nostro disegno; dimostrandosi in quello le prerogative della Chiesa Romana, la quale fondata da i Principi degli Apostoli Pietro, e Paolo, da quello coll' Autorità Pontificia, da questo colla Predicazione, e da ambedue stabilita, e consacrata con il proprio sangue, rende ogni giorno gloria a* GESU' CRISTO, *col tenere a se unite le Anime de' fedeli, e formandole colle sue sante istruzioni, e precetti all' eterna salute, adempie il fine inteso dal*

a 3 nostra

nostro Divin Salvatore nella sua mirabile opera della umana Redenzione. Era poi sommamente convenevole, che a Vostra Santita' *una tale Opera,* Beatissimo Padre, *si dedicasse; il quale chiamato improvvisamente da Dio in maniera tanto inaspettata, e maravigliosa alla Sedia Apostolica, spargete ad universal beneficio non solamente gli splendori della vostra rara, e profonda dottrina, ma il soavissimo odore delle più belle Virtù degne del Sommo Apostolato; Onde la Santa Chiesa non meno illuminata dal vostro sapere,*

che

che edificata da' vostri esempj, benedicendo ogni giorno più il prezioso momento dell' esaltazione vostra, si fa distinto e singolar pregio di essere governata da sì gran Pontefice. In tanto confidati, che sia il generoso vostro animo per gradire la rettitudine del nostro fine, e non già il dono, il quale, toltone la dignità del Libro, e il merito del dottissimo suo Autore, pur troppo conosciamo piccolissimo, raccomandiamo umilissimamente a VOSTRA SANTITA' *le fatiche nostre, tutte al bene, e giovamento comune degli Stu-*

diosi rivolte : e prostrati a VOSTRA BEATITUDINE *le baciamo i suoi Santissimi Piedi.*

DI VOSTRA SANTITA',

Umi, Devmi, e Fedelissimi Servi, e Sudditi
Niccolò, e Marco Pagliarini.

PRI-

IL libero corſo, che oggidì hanno i Libri Oltramontani in Italia, e la grande avidità, con cui ſono letti dalle Perſone anche laiche, e di mediocre erudizione fornite, e che ſovente delle coſe appartenenti alla Religione appena hanno appreſo con metodo i primi elementi del Catechiſmo, hanno molto diminuito di quel profondo riſpetto, col quale i noſtri Maggiori riguardarono ſempre la Cattedra di s. Pietro. Pare adunque, che non ſolo non debba riputarſi coſa inutile, ma altresì neceſſaria, il penſare a provvedere il Pubblico d'un qualche mezzo, atto a riſvegliare negli animi di coſtoro i ſenſi dell'antica pietà; nè pare, che a miglior mezzo poſſa penſarſi, che a promulgare e ſpargere pel mondo alcun Libro, in cui le maſſime foreſtiere ſieno di propoſito confutate. Se riflettaſi alle cagioni, per le quali i Libri, che vengono di là da i

Monti, hanno un così gran corſo in queſti noſtri paeſi, facilmente ſi reſterà perſuaſi, ciò provenire dall' eſſere tali Libri ſcritti in un idioma omai comune nelle noſtre Città, e dall' eſſer compoſti con chiarezza, con eleganza, con brevità. Le Opere voluminoſe, e in cui ſi facciano gran ricerche, e ſcritte in lingua Latina, non ſono per lo più lette che da i Teologi di profeſſione. Non ſarà dunque inutil fatica, anzi ſarà molto giovevole ed opportuna, il divulgare alcun Libro in difeſa de i diritti della Sede Apoſtolica, che adattato ſia alla comune capacità; e però ſcritto nella comune e volgar favella, e per quanto ſia poſſibile, con brevità, con nettezza, con preciſione. Tale è il fine, che ſi è avuto nel ridurre in queſto breve Compendio tradotta dalla Latina favella, un' Opera data ultimamente alla luce in difeſa de' privilegj accordati da Gesù Criſto a s. Pietro e a i Succeſſori di lui nella Sede di Roma. Non potendo eſſe-

essere se non servizio del Pubblico, il renderlo informato de i fondamenti e delle ragioni, su cui si appoggiano quei privilegj della Sede Apostolica, che in una infinità di Libricciuoli, che inondano la nostra Italia, *Pretensioni Oltramontane* comunemente si appellano. E' vero, che l' Autore delle *Osservazioni Letterarie*, che in Verona si stampano, colla occasione di ragionare dell' Opera del P. Orsi, ha preteso di dare alla luce nella nostra volgar favella come un nuovo Trattato su questo stesso argumento. Ma è quello troppo piccola cosa per istruire a fondo e quanto basta un Lettore delle nostre ragioni; avendo egli e disfigurata l'Opera, che avea intrapresa di riferire; e nulla aggiunto del suo, che o nuovo lume spandesse su questa celebre controversia, o nuovo peso e sodezza aggiugnesse a i fondamenti della nostra dottrina. In una materia sì doviziosa non consiste il pregio dell' opera in ammassare tutto ciò,

 che

che gli antichi monumenti forniſcóno atto a perſuadere in qualunque modo la verità; ma in fare una giudizioſa ſcelta de' migliori Teſti, e in diſporli nel miglior ordine, che ſia poſſibile: il qual ordine non è certamente ſempre, come molti ſembrano immaginarſi, quello de' tempi; ſervendo queſto piuttoſto alla memoria, che all'intelletto; a cui ſenza dubbio più giova l'ordine della ragione e del lume, allorchè una cognizione influiſce nell'altra, e diſpone la mente a riceverla; che la ſerie de'ſecoli e degli anni: la quale ſenza il ragionamento, e ſenza la combinazione di varj Teſti paralleli, a qualunque ſecolo eſſi appartengano, in un ſolo diſcorſo, non ſerve per lo più che a formare de' Repertorj. Onde non vedeſi per qual ragione ei debba eſſere preferito a quello, che il Boſſuet, e dopo lui il P. Orſi hanno tenuto in diſpor le materie ſpettanti a ciaſcuna Propoſizione, e ſpezialmente a quella, in cui trattaſi dell'

au-

autorità Pontificia in definire senza pericolo d' errare le verità della Religione. Per la qual cosa lo stesso metodo abbiamo ritenuto eziandio in questo Compendio. Il che subito ci obbliga a trattare delle controversie, per cui sopire e comporre sono stati adunati i Concilj Ecumenici della Chiesa. Potendo poi avvenire, che in alcuno di quei, che leggeranno questo Ristretto, si risvegli talora il desiderio di vedere alcuni de i punti, che quì brevemente si accennano, più di proposito e diffusamente trattati; perciò nel margine sono accennati i Capitoli e gli Articoli, ne' quali è diviso ciascun Libro dell' Opera mentovata, acciocchè subito e senza pena ciascuno sappia ove egli debba ricorrere per soddisfare al suo desiderio.

IN-

INDICE
DE' LIBRI
CHE SI CONTENGONO NELLA PRESENTE OPERA.

TOMO I.

LIBRO PRIMO.

IN cui si tratta dell' autorità de' Romani Pontefici nel decidere le controversie agitate ne' Concilj Ecumenici della Chiesa. Pag. 1.

LIBRO SECONDO.

Nel quale si dimostra il privilegio di non errare, che hanno i Romani Pontefici, per l' autorità da essi esercitata nel confermare i decreti de' Concilj Ecumenici; e per esser eglino come il fonte e l' origine della Ecclesiastica giurisdizione. pag. 194.

LI-

LIBRO TERZO.

In cui si tratta dell' autorità de' Romani Pontefici in por fine alle controversie, eccitate nella Chiesa, e da essi decise senza la convocazione di verun Concilio Ecumenico. pag. 244.

TOMO II.

LIBRO QUARTO.

NEL *quale coll' autorità delle divine Scritture, e colla tradizione de' Padri, e degli stessi Vescovi e Teologi della Francia, si dimostra l' infallibilità della Chiesa di Roma, della Sede Apostolica, e de' Romani Pontefici, in definire solennemente le controversie appartenenti alla Cattolica Religione.* Pag. 1.

LIBRO QUINTO.

In cui si cerca e si dimostra, di qual peso ed autorità sieno i Decreti del Concilio di Pisa, e quei della quarta e quin-

e quinta Sessione del Sinodo di Costanza, su cui sogliono alcuni principalmente fondare la loro opinione dell' essere la potestà Pontificia soggetta a quella de' Concilj Ecumenici. pag. 93.

LIBRO SESTO.

Nel quale si dimostra, che niun peso hanno aggiunto a i decreti del Sinodo di Costanza quei del Concilio di Basilea; e che la sentenza, per cui difendesi la superiorità Pontificia, è stata pe i Decreti di Eugenio IV. e del Sinodo di Firenze, e del quinto di Laterano, rimessa nel suo antico lustro e vigore. pag. 188.

LIBRO SETTIMO.

Nel quale si rappresenta la vera idea della Ecclesiastica Monarchia; e brevemente si tratta dell' autorità del Romano Pontefice su i Decreti e Canoni della Chiesa. pag. 250.

SOM-

SOMMARIO

Delle principali ragioni addotte nell' Opera in difesa e dimostrazione della Infallibilità della Sede Apostolica e de' Romani Pontefici, in definire le controversie appartenenti alla Religione; e della loro autorità superiore a quella de' Concilj Ecumenici. pag. 283.

QUANTO ALL' INFALLIBILITA' PONTIFICIA. ivi.

Ragioni prese dalla Scrittura. ivi.

Ragioni che suggerisce la Tradizione. pag. 294.

Corollario. pag. 302.

Ragioni che si ricavano da i Concilj. pag. 307.

SOMMARIO

Delle ragioni addotte in difesa e dimostrazione della superiore autorità de' Romani Pontefici rispetto a quella de' Concilj Ecumenici. pag. 317.

Ragio-

Ragioni prese dalla Divina Scrittura, dalla Tradizione de' Padri, e da i Concilj. ivi.
Tesi nell' Opera dimostrate intorno a i Decreti della quarta e quinta Sessione del Sinodo di Costanza. pag. 324.
Tesi su gli Atti e i Decreti de i Concilj di Basilea e di Firenze. pag. 327.

IN-

INDICE
DELL'OPERE DATE ALLA LUCE

DAL MEDESIMO AUTOTE.

Diſſertazione Dogmatica e Morale contro l'uſo materiale delle parole. 4. *Roma* 1727. *e Milano ſotto la data di Firenze*.

La Cauſa della verità ſoſtenuta contro l'Anonimo Apologiſta del P.Carlo Ambrogio Cattaneo. 4 *Milano ſotto la data di Firenze* 1729.

Dimoſtrazione Teologica &c. ſullo ſteſſo argumento. 4. *Milano* 1729.

Diſſertatio Apologet. pro ss. Perpetuae, Felicitatis, & Sociorum Martyrum orthodoxia adverſus Samuelem Baſnagium. 4. *Florentiae* 1728.

Diſſertatio Hiſtorica de Capitalium Criminum abſolutione per tria priora Eccleſiae ſaecula, 4. *Mediolani* 1730.

Diſſertatio Theologica de Invocatione Spiritus ſancti in Liturgiis Graecorum & Orientalium. 4. *Mediol*. 1731.

Diſ-

Dissertatio Historica de Baptismo in nomine Christi ; & de Haereticis, qui Baptismi formam olim adulterarunt. 4. *Mediolani* 1733.

Dissertatio Historico-Theologica de Chrismate confirmatorio. Ibid.

De Petri a Soto & Judoci Ravesteyn, de concordia Gratiae & liberi arbitrii, cum Ruardo Tàppero Epistolari disputatione ; Liber Apologeticus, quo Soti doctrina a recentis Historici censuris adseritur. 4. *Ro.* 1734.

Vindiciae Dissertationis de Baptismo in nomine Jesu Christi a Sorbonici Doctoris objectis. 4. *Florentiae* 1735.

De irreformabili Romani Pontificis in definiendis fidei controversiis Judicio. 4. *Tom.* 3. *Romae* 1739.

De Romani Pontificis in Synodos Oecumenicas & earum Canones potestate. 4. *Tom.* 2. *Romae* 1740.

AP-

APPROVAZIONE.

NEl suo elegante Ristretto in Lingua Volgare mantiene il chiarissimo P. M. Orsi, Segretario dell' Indice, non solamente la stessa illibatezza di dottrina, ma la stessa vastità di erudizione, la stessa forza e vigore, con cui trattò l' argumento della PONTIFICIA AUTORITA' nella sua Opera grande Latina, scritta contro di Monf. Giac. Benigno Bossuet. Al sommo gradita e del pari utile, spezialmente alla nostra Nazione, ella è per riescire la stampa di un componimento, da cui e pregio acquista la Italiana eloquenza, e valorosamente difendesi la più illustre prerogativa d' Italia. Sì fatto sentimento io ne ho concepito nel leggerlo d' ordine del mio Padre Rmo Generale F. Tommaso Ripoll.

Roma 7. Marzo 1741.

F. Piotommaso Schiara de' Predicatori Bibliotecario della Casanatense.

APPROBATIO.

MANDATIS Rmi Patris Fr. Thomae Ripoll Ord. Praedicarorum Generalis Magistri obtemperans vulgari explanatum idiomate, & in epitomen contractum Opus, quod elapsis annis lato calamo de Summi Pontificis infallibilitate, ejusdemque in generalia Concilia auctoritate Latino sermone conscripserat Rmus P. Joseph Aug. Orsi Ordinis Praedicatorum sacrae Congregationis Indicis a Secretis, Auctor de Republica Litteraria optime meritus, libenter, ac summa cum animi delectatione perlegi, Siquidem in hoc Libro & Etruscae eloquentiae candorem, & summam Ecclesiasticae Historiae eruditionem, ut in aliis bene multis ab eodem Auctore elaboratis operibus, demiratus sum. Quamobrem com-

pen-

pendiosam hanc exercitationem, in qua nihil, quod fidei regulis, bonisque moribus non consentiat, offendi, publica luce dignissimam censeo, tamquam omnibus, qui illam legerint, plurimum profuturam. Datum Romae in Conventu sanctae Mariae super Minervam die 8. Martii 1741.

F. Angelus Spannocchi Ord. Praed. sacrae Theol. Mag.

APPROBATIO.

NOS FR. THOMAS RIPOLL

SAC. THEOL. PROFESSOR,

Ac totius Ord. Praedicatorum humilis Magister Generalis, & Servus.

HARUM serie, nostrique auctoritate officii facultatem quantum in nobis est concedimus P. Magistro F. Josepho Augustino Orsi sacrae Indicis Congregat. a Secretis, ut possit Typis mandare Opus, cui titulus: *Dell' Infallibilità, e dell' Autorità del Romano Pontefice sopra i Concilj Ecumenici &c.*: ab eo compositum, de mandato nostro revisum a duobus Theologis Ordinis nostri, servatis tamen de jure servandis. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Amen. In quorum &c. Datum Romae in nostro Conventu s. Mariae super Minervam die 8. Martii 1741.

F. Thomas Ripoll
Magister Ordinis.

Reg. pag. 79.

F. Thomas Augustinus Ricchinius Magister, & Socius.

AP-

APPROVAZIONE.

PEr commissione del Rmo P. Fr. Luigi Niccolò Ridolfi Maestro del S. P. A. ho letto colla dovuta attenzione il Libro intitolato, *Ristretto &c.* e l'ho trovato degno e fedel compendio dell'Opera principale; tantochè nella soda dottrina, scelta erudizione, e singolar moderazione e pietà compitamente le corrisponda. E avendolo il chiarissimo Autore disteso in Italiana favella, con brevità, precisione, e chiarezza, non dubito che non sia per corrisponder parimente al disegno di divolgarlo, che è di far con agevolezza noto eziandio a chi non intende il latino, quanto mal fondate e insussistenti elle sieno le moderne massime della Francia, e quanto all'incontro salde e venerabili le prerogative della Sede Apostolica. Laonde, come Libro di sanissima dottrina, e ne' presenti tempi non pur comunemente utile, ma per molti anche necessario, degnissimo lo giudico della Stampa.

Roma li 15. Marzo 1741.

Tomaso Sergio de' Pij Operarj della S. Rom. Inqu. Consultore.

APPROBATIO.

QUum Rmus P. Joseph Maria Orsi sacrae Congregationis Indicis a Secretis egregium opus, & numeris omnibus absolutum, jam ediderit super Romani Pontificis infallibilitate, ejusdemque in Oecumenica Concilia auctoritate, ut omnium utilitati consuleret, & simul a labore spissioris voluminis legendi aliis curis distentos absolveret, quae pro dignitate in illo ubertim tractaverat, in epitomen contraxit, & vulgari sermone explanavit. Hunc Librum jubente Rmo P. Nicolao Ma-

ria

ria Ridolfi S. A. P. Magistro, legi, & vehementer probavi, & dignum, qui publicam lucem adspiciat omnium terendus manibus, censeo.

Ex Collegio Clementino die 6. Martii anno 1741.

D. Jo. Franciscus Baldinus Cler. Reg. Cong. Somaschae.

IMPRIMATVR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Sac. Palatii Apostolici Magistro.

Ph. Spada Archiep. Theod. Vices-ger.

IMPRIMATVR,

Fr. Nicolaus Maria Ridolfi Ord. Praedic. Sacri Palatii Apostolici Magister.

DELL'

DELL' AUTORITA'

DEL

ROMANO PONTEFICE.

LIBRO PRIMO.

In cui si tratta dell' autorità de' Romani Pontefici nel decidere le controversie agitate ne' Concilj Ecumenici della Chiesa.

IL primo, e più forte motivo, per cui alcuni Teologi tolgono al Sommo Pontefice l' autorità di decidere, senza mai errare, le controversie appartenenti alla cattolica Religione, consiste nella necessità, che spesso costrigne la Chiesa a celebrare i Concilj Generali. Sembra loro, che accordandosi un tale diritto a i Successori di Pietro, inutili dovrebbero reputarsi quelle sacre Adunanze, che, secondo il detto di Tertulliano, tutto il Mondo Cattolico rappresentano. Anzi che al parer loro,

un gran torto farebbero elleno alla Chiesa Romana, se avendo questa ottenuto da Cristo una infallibile autorità, si prendessero tutta volta l'ardire di esaminare le più solenni decisioni de' Papi. E nondimeno ella è cosa manifesta, che i Padri, i quali ne i Concilj Ecumenici intervennero, non vollero mai intimare alla Chiesa universale come regole infallibili della Cristiana fede somiglianti decisioni, prima di averle considerate, ed esaminate con diligenza, e approvate con unanime consentimento.

A una tal pratica de'Santi Concilj, aggiungono essi, perchè niuno si prenda l'ardire di criticarla, servì sempre di norma il Sinodo Apostolico, celebrato in Gerusalemme, affine di decidere la controversia da alcuni sediziosi uomini eccitata, intorno alla necessità di unire a i precetti evangelici la osservanza delle ceremonie dell'antica legge. Poichè non fu ella definita da Pietro prima che fosse proposta agli

agli altri Apoſtoli, ed agli Anziani, e da eſſi con attenzione in un pieno Concilio eſaminata. Che ſe dopo una diligente diſamina il Principe degli Apoſtoli eſpoſe ciò, che intorno al ſoggetto propoſto ſentiva; non tolſe però il diritto di giudicare a Giacomo. Ond' è, che l' aſſiſtenza dello Spirito Santo, da cui deriva la infallibilità delle cattoliche deciſioni, non al ſolo Pietro, ma a tutta la ſacra Aſſemblea fu meritamente attribuita: *Viſum eſt Spiritui Sancto, & nobis* (a). Quindi ognuno ben vede, che le controverſie difficili, le quali inſorgono nel Criſtianeſimo, debbono eſſere eſaminate, e definite ne i Concilj; che dopo il giudizio de i Sommi Pontefici i Veſcovi ancora hanno il diritto di parimente giudicare; e che la forza dello Spirito Santo ſi manifeſta non già nel ſentimento ſolo della Romana Sede, ma nel conſenſo de i Paſtori delle Chieſe

 par-

(a) Actor. cap. 15. v. 28.

particolari uniti col loro capo: *Vis Spiritus in ipsa consensione posita est*. (a)

ca.1. art. un. Ma quanto sia debole, e insussistente un sì fatto argumento, di cui gran caso sogliono fare gli Avversarj, ben si può scorgere da ciò, che ne lasciò registrato Tertulliano nel suo gran libro *de Praescript. Haereticor.* Sostiene egli, che come ferme, stabili, e non soggette a errore, e perciò libere da ogni esame, riguardare si debbano quelle sentenze, per cui confermare il sentimento di tutte le Chiese cospira, che di comunione unite sono colle Apostoliche, e spezialmente colla Romana. Nè però egli pretende, che i Vescovi di quelle Chiese si debbano adunare in un Concilio, affine di dare maggior peso coll' unanime loro consenso a sì fatti dogmi; anzi si protesta, esser bastevole sapere ciò, che le Chiese di Efeso, e delle Smirne tenevano, per esse-

(a) Bos. defens. lib. 12. cap. 6.

essere sicuro del sentimento di tutte le altre, che erano fondate nell' Asia; e ciò, che la Tessalonicense, e la Filippense insegnavano, per ritrarne la dottrina di quelle della Macedonia; e finalmente ciò, che la Romana difendeva, per non ignorare le massime delle Chiese occidentali. Quindi egli stesso ne inferisce, che per condannare un errore, sia motivo sufficiente l' autorità delle mentovate Sedi, che lo condannino, le quali per essere fondate dagli Apostoli, Apostoliche da lui vengono appellate. Ma con tutto questo Tertulliano e nello stesso libro, e altrove ancora, nulla ostando un tal titolo, da lui detto di prescrizione, accorda agli Eretici per una certa condescendenza, che le dottrine loro, quantunque manifestamente all' accennata prescrizione contrarie, e per conseguenza false, e alla cattolica Fede opposte sieno, possano essere esaminate, e dibattute: *Salva ista prae-*
 scri-

scriptione ...... dandus est etiam retractatibus locus (a); acciocchè non abbiano poi a lamentarsi gli Eretici, che nella dannazione de' loro perversi sentimenti non la ragione, nè il peso delle divine Scritture, ma senza niuno esame, abbia avuto luogo un mero pregiudizio: *Vel ne videatur unaquaeque perversitas non examinata, sed praejudicata damnari*. Sicchè al parere di Tertulliano un decreto può essere irretrattabile, e nello stesso tempo sottoposto all' esame; irretrattabile per l' autorità sovrana delle Chiese Apostoliche, e sottoposto all' esame per una mera condescendenza delle medesime Chiese. Come questa dottrina, la
ca. 5. artic. unic. quale ancora è di Vincenzio Lirinense, di Santo Agostino, di Santo Ireneo, e di altri Padri, provi eziandio in modo maraviglioso la somma autorità della sola Romana Chiesa, lo vedremo a suo luogo. A noi basta di

(a) Lib. adv. Praxeam cap. 2.

di presente, che un dogma approvato dal comune consentimento delle Chiese anche disperse, ma unite di comunione colle Apostoliche, debba essere riguardato come fermo, e stabile, e per se stesso non soggetto a discussione o disamina; sebbene per una certa indulgenza, o connivenza, che vogliam dire, tal ora dalla Chiesa se ne permetta l'esame; aprendoci questa dottrina la strada a dimostrare, eziandio secondo i principj ammessi da i nostri Avversarj, la insussistenza dell' argumento, ch' essi raccolgono dall' uso, e dalla pratica de i Concilj Ecumenici.

Ma prima di passar oltre ci dichiariamo, che non solamente noi riconosciamo il Sinodo degli Apostoli come regola degli altri Concilj, ma vogliamo eziandio, che tutti a questo parere si attengano, persuasi che un tal sentimento molto conduca a illustrare il nostro sistema. San Gian Grisostomo, il Quinto Concilio, e il ca. 6. ar. 1. seqq. ar. 2.

Pontefice S. Gregorio insegnano, che San Pietro, e San Paolo per celeste rivelazione prima del Sinodo Gerosolimitano conoscevano, che non dovevano i Gentili essere obbligati a osservare la legge della Circoncisione: che San Pietro colla sua autorità potea porre fine alle dispute, e decidere la questione: che fu mera di lui condiscendenza il permetterne, come di una incerta cosa, l'esame. Anzi che il sacro testo c'insegna, che proferita da Pietro, per ispeziale istinto dello Spirito Santo: *Petrus primus omnium Spiritu instinctus* (a), la decisiva sentenza, ella fu dall' Assemblea tutta con un profondo, e rispettoso silenzio approvata, e da Giacomo confermata coll'autorità delle divine Scritture, e da Paolo, e da Barnaba col racconto di varj prodigj operati da Dio a pro de i Gentili convertiti alla vera Fede, e non mai

(a) Tert. lib. de Pudic. cap. 21.

mai circoncisi, resa molto più chiara ed illustre.

Ecco quì adunque espresso compiutamente il nostro sistema, secondo il quale noi sostenghiamo. I. che sebbene i Successori di Pietro possano per loro stessi definire le materie controverse; tutta volta non sieno inutili le celebrazioni de' Sinodi generali; anzi talora necessarie reputare si possano. II. che in questi Concilj possa permettersi, che, per una certa condescendenza, sieno discussi, ed esaminati i dogmi, eziandio più certi, e più stabili, e più radicati nel Cristianesimo, qual' era appresso gli Apostoli, e i veri fedeli l' articolo della libertà de' Gentili convertiti, dalla dura servitù della Mosaica legge. III. che gli esami, e le dispute debbano affatto cessare, quando la materia, di cui si tratta, viene decisa da i Successori di Pietro. IV. che se qualcuno de' Vescovi dopo una tal decisione, della stessa materia a parla- ar. 3.

re, o a giudicare imprende, non altra regola aver debba del suo giudizio, che la precedente definizione de' Papi. Perocchè lo Spirito Santo prima a i Successori di Pietro: *Petrus omnium primus Spiritu instinctus*, si comunica, e di poi per mezzo loro a tutta la Sacra adunanza: *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*.

Ma per maggiormente confermare quanto abbiamo sin quì divisato, fa molto a proposito ciò, che Ugone Grozio, ed altri Espositori Protestanti osservano: Sono eglino di parere, quantunque dalla Romana Chiesa divisi sieno, che eccitata la gran questione dell' obbligo di osservare le ceremonie dell' antica legge, fu ella da Paolo, e da Barnaba, che a questo fine a Gerusalemme portaronsi, esposta a Pietro, a Giovanni, a Giacomo, e ad altri Vescovi, e Dottori, che quivi si ritrovavano; come appunto nel vecchio testamen-

to

to le controversie spettanti alla religione al gran Sinedrio si portavano, acciocchè fossero decise da lui colla suprema autorità, che da Dio aveva ottenuta. Aggiungono il Grozio, e gli altri Protestanti, i quali hanno adottato il sentimento di lui, che ne i privilegj di Gerusalemme è dipoi Roma succeduta (a); onde siccome il Sinodo Gerosolimitano ebbe per la presenza di Pietro il nome, e la virtù di Concilio Generale, così le decisioni di Roma debbono avere parimente la forza, e il vigore di un somigliante Concilio (b). Nè debbe già riputarsi nuova questa dottrina, avendo noi molti, e molti fondamenti nell'antichità per vieppiù metterla in chiaro. Ma per lasciare a parte gli altri, che troppo lungo sarebbe il descriverli minutamente, ci

(a) *Quod tunc fuit Hierosolyma, id destructis Hierosolymis facta est Roma.*

(b) *Concilii universalis vim aliquatenus continerent.*

contenteremo soltanto di rappresentare l'esempio di Teodoreto, il quale in una sua lettera a San Leone il Grande diretta, si protesta di rimettere a quel glorioso Pontefice la decisione della sua causa contra l' empio Dioscoro, e il latrocinio Efesino, in quella guisa, che Paolo si portò a Pietro, e alle mani di lui, come a Principe degli Apostoli, rimise la definizione della controversia nata fra Paolo medesimo, e alcuni falsi fratelli, che troppo zelavano per la osservanza del Giudaismo (a).

Una simil pratica fu comunemente osservata ne i Concilj Generali celebrati in varie parti del Mondo Cristiano. E per incominciare dal Niceno convocato principalmente contro l'Ariana perfidia: Santo Alessandro Vescovo di Alessandria in una Sinodica lettera, scritta a S. Alessandro Vescovo della Regia Città, afferma,

c. 7. ar. 1. e 2.

(a) *Ut ii, qui Antiochiae de legali conversatione ambigerent, explicationem ab illo referrent.*

ma, che il dogma della divinità del Figliuolo era sempre stata la dottrina pubblica della Chiesa: *Nos sic credimus, uti Apostolicae placet Ecclesiae... Ista sunt Apostolica Ecclesiae dogmata*. E in un' altra Epistola parimente Sinodica diretta a tutti i Vescovi dell' Universo, egli rifiuta gli errori dello stesso Eresiarca, come tante novità fino a quel tempo nella Chiesa non mai più udite: *Quis enim umquam talia audivit*? Noi abbiamo ne' frammenti Storici di Santo Ilario una lettera scritta da Liberio all' Imperatore Costanzo, da cui si raccoglie, avere il medesimo Santo Alessandro reso consapevole delle novità, e de' ritrovati di Ario il Pontefice S. Silvestro, affine certamente d' informarlo dello stato della questione, come il costume portava, e di opporre al Novatore l' oracolo della Chiesa Romana. Che se niuna memoria della risposta di Silvestro non è a noi pervenuta, non si può

però

però dubitare, ch' egli non abbia, ſiccome era dovere,riſpoſto ſopra un punto di tanto rilievo, e di sì gran peſo. E per vero dire, la di lui riſpoſta non poteva in conto veruno eſſere diverſa da' ſentimenti de' ſuoi predeceſſori, fra' quali Dioniſio in una lettera da lui ſcritta al Veſcovo di Aleſſandria, che parimente Dioniſio avea nome, fino da tanto tempo avanti il Concilio Niceno, conſacrato avea la parola *conſuſtanziale*. Non vi ha dubbio per tanto, che il dogma della divinità del Figliuolo, e della uguaglianza di lui col Padre, anche prima del mentovato Sinodo, non foſſe un articolo, e per ſe ſteſſo, e pe 'l conſentimento di tutto l' Occidente, e della maggior parte, anzi di tutte quaſi le Chieſe dell' Oriente, irretrattabile, ed inconcuſſo. Ma con tutto ciò Santo Epifanio, Sozomeno, ed altri ſcrivono, che i Padri tollerarono le diſpute degli Ariani, e le più nojoſe, e diligenti ricerche; ſeb-

sebbene alcuni, (*a*) *iique potissimum, quos morum simplicitas induxit ad fidem in Deum sine curiosa inquisitione amplexandam*, non potessero tal cosa soffrire senza un grave rammarico. Il Concilio però seguitò, ed approvò la condotta di Santo Alessandro, il quale ne' suoi Sinodi aveva giudicato, come lo stesso Storico rapporta (*b*), che si dovessero sopportare le temerarie disputazioni degli Eretici; acciò non paresse, che colla forza piuttosto, che colla evidenza, fosse loro imposto silenzio: *Quo videretur adversarios non necessitate coegisse, sed persuadendo ad desistendum a contentione induxisse*.

Non fu differente da questa la condotta, e la economia, che tenne il secondo Concilio Generale celebrato contra i Semiariani, e Macedoniani nemici, e impugnatori della divinità c. 8. ar. 1.

(*a*) Sozom. lib. 1. Hist. c. 6.
(*b*) Ibid. cap. 14.

tà dello Spirito Santo. Avea Liberio intimato a' Vescovi Orientali, che insieme con quelli dell'Occidente riconoscessero nelle tre divine persone una uguale gloria, e una stessa sostanza. Non vi fu, chi ardisse di opporsi al Successore di Pietro; anzi tutti, come riferisce Sozomeno (a), al giudizio di lui si acquietarono: *Singuli quievere*. Adunque quella gran controversia, come già terminata per l'autorità, e per la determinazione della Sede Apostolica (*utpote judicio Romanae Ecclesiae terminata*) parea, che riguardar si dovesse come finita: *finem tandem accepisse videbatur*. Vero è, che quella pace non fu di lunga durata; ma avendo Damaso Successore di Liberio in più Concilj di Roma ripetuti gli anatematismi contra i nemici dello Spirito Santo, ed essendosi al giudizio di lui soggettati, oltre i Vescovi

(a) Lib. 5. Hist. cap. 21.

scovi della Italia, delle Gallie, dell' Illirico, e delle Spagne, anche quelli dell' Egitto, dell' Asia, della Licaonia, della Galazia, e in un Sinodo Antiocheno tutta la Chiesa dell' Oriente; (*omnis Orientalis Ecclesia*;) chi sarà mai così temerario, che ardisca di sostenere, che la contradizione di alcuni pochi separati per comune consentimento dalla Ecclesiastica comunione, avesse forza di togliere a una determinazione così solenne di due Pontefici, approvata da tutti i Vescovi Cattolici dell'Occidente, e dell' Oriente, quella somma, e insuperabile autorità, che ottenuta aveva? E per verità, se la causa de'Pelagiani, come Santo Agostino insegna, dopo i rescritti della Santa Sede, riguardar si doveva come terminata; perchè la controversia de'Macedoniani, dopo somiglianti rescritti, non si aveva a reputare finita, in quella guisa, che rapporta Sozomeno? Forse era meno orribile, e meno ma-

manifesta l'empietà de' Macedoniani, che quella de' Pelagiani? Forse minor conto si doveva fare del giudizio di Liberio, e di Damaso approvato da tanti Concilj di Roma, e di tutta l'Italia, delle Gallie, dell' Illirico, delle Spagne, della Licaonia &c. che delle determinazioni d' Innocenzio, e di Zosimo, fatte a instanza de' Vescovi Africani? Erano forse meno screditati appresso i Vescovi Ortodossi, e appresso i piissimi Imperatori Graziano, e Teodosio il Grande i nemici dello Spirito Santo, che appresso Onorio, e Arcadio gl' impugnatori della divina grazia?

ar. 3. Giustamente adunque i Vescovi delle Gallie nella metà del passato Secolo scrissero a Innocenzio X, che tanta forza, ed autorità ebbero i Decreti Pontificj contra Macedonio, e Apollinare, anche prima del Concilio Ecumenico, che un tal esempio si proposero ad imitare tutte le Chiese, allorchè abbracciarono, senza che ve-

verun Concilio Generale per questo fine si fosse celebrato, le determinazioni della Santa Sede fatte contra gli errori de'Pelagiani.Per la qual cosa se fu convocato in Costantinopoli il Sinodo Ecumenico, ciò non fu fatto per rivocare ad esame la dottrina de' Sommi Pontefici, e della Cattolica Chiesa sparsa per tutto il mondo, intorno al mistero della consustanziale Trinità; ma per costrignere, come ne lasciò scritto Sozomeno (a), gli Eretici a osservare quella formola, e professione di Fede, che pe' Legati loro mandata avevano a Liberio. Che se in quel Concilio Generale confermata fu la decisione di Liberio, e di Damaso, non ne segue, che perciò alcun pregiudizio siasi apportato all'autorità Pontificia; come neppure alcun pregiudizio arrecarono al Concilio Niceno i medesimi Vescovi,benchè in Costantinopoli si fossero congregati,affine principalmen-

(a) Lib. 7. Hist. cap. 7.

mente di confermare la professione di Fede da esso stabilita: *Quo fides Concilii Nicaeni*, dice Socrate (*a*), *corroboraretur*.

ca.9. ar.1. Una maggiore abbondanza di cose in favore della Santa Sede ci somministrano gli atti del Concilio Efesino con maggior cura, e diligenza raccolti. Nel riferire che fece San Cirillo Vescovo della seconda Sede, qual' era l' Alessandrina, a San Celestino Sommo Pontefice la causa di Nestorio; rimise allo stesso Papa il decidere, se dovesse coll' Eresiarca, non ancora solennemente condannato, comunicare. Pregollo inoltre istantemente, acciocchè si degnasse di rendere consapevoli della sua determinazione i Vescovi della Macedonia, e di tutto l' Oriente, affinchè tutti uniti si armassero alla difesa della cattolica Religione; tenendo ferma oppinione, che niuno avrebbe osato di opporsi al giudizio di colui, a cui

(*a*) Lib. 5. Hist. cap. 8.

a cui si debbe in tali casi ricorrere, come a *rocca* inespugnabile *della fede*. (a)

Ma per attaccare più da vicino i nostri contradittori, e convincerli co' loro principj, fa di mestiere osservare, che la sentenza proferita da Celestino contra Nestorio, in un Sinodo da lui celebrato in Roma, fu riconosciuta da San Cirillo per giudizio di tutti i Vescovi dell' Occidente, il quale oltre l'Italia, e le Gallie, e le Spagne, l' Africa, la Macedonia, e l' Illirico comprendeva. Non dubitava il Santo, che tutti aderire dovessero al sentimento di colui, dalla cui dottrina mai non erano soliti di recedere: *Qui ab illius sententia numquam decedere solent*. (b) Ond' egli pure temendo di non avere a essere dalla loro comunione separato, si protestò assieme co' Vescovi dell' Egitto di essere pronto a seguire il loro giudizio. ar. 2.

Noi,

(a) Arnob. Jun. in Conff. cum Serap.
(b) S. Cyril. 1. P. Conc. Ephef. cap. 18.



Noi, dice egli, *seguiteremo ciò, che essi hanno giudicato; poichè temiamo di non avere a essere separati dalla comunione di tutti*. Lo stesso Giovanni Antiocheno, e alcuni altri Vescovi Orientali, sebbene molto inclinati fossero a favorire la persona di Nestorio, non poterono però contradire a Celestino, nè di esso si querelarono; anzi nelle lettere, che scrissero all' Eresiarca, colla maggiore premura lo supplicarono, che si sottomettesse al Sommo Pontefice, e co' Vescovi della Cattolica Chiesa confessasse, che Maria Vergine è veramente Madre di Dio.

c. 10. ar. 1. Ma sia ciò, che essere si voglia di Giovanni, e degli altri, i quali a lui aderivano; certamente la dissensione di lui da' Vescovi delle Chiese dell' Occidente, dell' Africa, della Macedonia, dell'Illirico, e dell'Egitto, uniti col capo loro, cioè col Sommo Pontefice, neppure allora quando si dichiarò più espressamente favore-

vole a Neſtorio, potè impedire, che la deciſione di Celeſtino non foſſe riguardata come una definizione, o come un giudizio del Mondo Cattolico, nè violare quella morale unione de i Paſtori, la quale, eziandio ſecondo i principj de' noſtri contradittori, baſta, perchè alle determinazioni della Sede Apoſtolica una irretrattabile autorità meritamente ſi attribuiſca. Tralaſcio le teſtimonianze della Efeſina adunanza, per non troppo diffondermi, nelle quali ſi gloriavano i Padri di avere dalla parte loro, non oſtanti le diſſenſioni degli Orientali, la concordia, e il conſenſo di tutto il Mondo Cattolico. Alle quali coſe ſe aggiungaſi, che la queſtione da Neſtorio eccitata non era del numero delle oſcure, e di quelle, che involte ſono nella caligine di graviſſime difficultà, e per cui mettere in chiaro, foſſe neceſſario uſare lunghi dibattimenti; ma era così facile, e manifeſta, che come

me confessò Giovanni Antiocheno (*a*), non solamente nello spazio di dieci giorni accordati a Nestorio da Celestino, ma anche nel breve intervallo di un solo giorno, oppure di poche ore, avrebbe potuto sopra di essa prendersi il conveniente partito; facilmente ognuno potrà comprendere, essere stati irretrattabili eziandio innanzi il Sinodo quei punti, che i Cattolici Vescovi contra Nestorio medesimo difendevano. Che se vorremo ancora osservare, che la controversia non si volgeva intorno a certi dogmi, i quali per essere di minor conseguenza, innocentemente si possono ignorare; ma riguardava le principali regole della Cristiana fede, e scuoteva il fondamento, come i Monaci della Regia Città all'Imperatore Teodosio rappresentarono (*b*) del-

(*a*) Ἀλλ' ἔξεστιν ἔργον αὐτῷ ποιῆσαι, καὶ ἡμέρας μόνης μιᾶς, τάχα δὲ καὶ ὡρῶν ὀλίγων. P. 1. *Concil. Ephes. cap.* 25.

(*b*) Ἀλλ' ὡς θέλοντες τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἀσάλευτον μένειν. *ibid. cap.* 30.

della vera credenza, senza il quale, al dire di S. Celestino (*a*), a niuno può giustamente il titolo di Cristiano competere; e se a questo inoltre noi aggiugneremo, essere anche stato il comune consenso di tutti i Pastori delle Chiese cattoliche col Capo loro intorno allo stesso dogma; noi vieppiù ci confermeremo nel medesimo sentimento. Imperciocchè se almen per questa ragione i Decreti della Santa Sede acquistarono una ferma, e incontrastabile autorità contra l'Eresia Pelagiana, senza che niun Sinodo ecumenico celebrato si fosse; qual motivo ne impedirà, a non formare lo stesso giudizio delle decisioni di Celestino contra le follie de' Nestoriani? Nè giova il replicare, che per esaminare la causa de' Pelagiani, dannati da Innocenzio, e da Zosimo, non fu necessario radunare un Sinodo generale, come fu poi d'uopo convo- c. 11.

(*a*) Τις Φέρει διδασκαλίαν ἐπίσκοπον, ὅπως ἐφείλετο χριστιανὸς εἶναι. *ibid.* c. 18.

carlo per considerare, e ritrattare di bel nuovo la causa di Nestorio giudicata da Celestino; essendo quegli fino alla sentenza del Sinodo, benche deposto dal Papa, restato fermo nella sua Sede, riconosciuto per Vescovo da tutto il Mondo: Non giova,
ar. 1. dissi, una sì fatta risposta. Imperciocchè non fu già assolutamente la Chiesa, che giudicò necessario il Concilio; ma ciò fu dal Pontefice, e da i Pastori delle cattoliche Chiese accordato alle istanze di Teodosio Imperatore, prevenuto dagli eunuchi della sua Corte in favore dell' empio Eresiarca. Che se Nestorio fino alla determinazione sinodale seguitò a occupare la Sede Costantinopolitana, questo fu per mera indulgenza del Romano Pontefice, come evidentemente dalla condotta di san Cirillo verso l' eretico, e dal dubbio proposto su questo affare dallo stesso san Cirillo a Celestino, e dalla risposta del medesimo Celestino a Cirillo, e final-

finalmente dalla ſentenza de i Legati apoſtolici, ch' è regiſtrata nell' azione ſeconda del Concilio Efeſino, ſi dimoſtra.

Di più ſe Celeſtino permiſe, che ſi celebraſſe il Sinodo, non volle, anzi eſpreſſamente proibì, che la cauſa di Neſtorio da lui giudicata, foſſe nel Concilio medeſimo rivocata ad eſame (*a*); nè che i ſuoi Legati coſtretti foſſero a render ragione di ciò, ch' egli avea definito (*b*); avendoli deſtinati a quella ſacra adunanza per (*c*) eſecutori de' ſuoi decreti. So ben io, che l' Epiſtole di Celeſtino, di Cirillo, e di Neſtorio, intorno alle quali aveva la Sede Apoſtolica pronunziata la ſua ſentenza, furono confrontate colle più antiche formo- c. II. ar. I. ar. 2.

(*a*) Non ut cauſſa Neſtorii novo ſubjaceret examini &c. *Baluz. in Not. ad Syn. Rom. an.* 431.

(*b*) Ad diſputationem ſi ventum fuerit, vos de eorum ſententiis judicare deberis; non ſubire certamen.

(*c*) Direximus &c. qui iis quae aguntur interſint, & quae a nobis antea ſtatuta ſunt, exſequantur.

le della Fede, e colla tradizione de' Santi Padri; ma un tal confronto non potè apportare maggior pregiudizio all' autorità Pontificia, di quello che arrecar potette alla infallibilità de' Principi degli Apostoli la disamina della controversia intorno alle cerimonie della vecchia legge; o alla forza, e autorità del Sinodo di Nicea l' esame, che delle definizioni di lui Teodosio il Grande volle si facesse in Costantinopoli (*a*); o a i decreti Calcedonensi l' aver richiesto Leone Imperatore Principe di pietà singolare, che i Vescovi nelle loro provincie adunati tornassero a confrontarli colle solenni decisioni de' precedenti Concilj (*b*). Sono così fatti ricercamenti ordinati non ad investigare una verità meno certa; ma a sta-

(*a*) Ἔλεγεν τε δεῖν γυμνασθῆναι τὸ χωρίζον τὰς ἐκκλησίας ζήτημα. *Socr. lib.* 5. *cap.* 10.

(*b*) Diligenter omnia pertractantes, atque discutientes . . . . . de Chalcedonensi Concilio. *Tert. Parte Concil. Chalc. cap.* 23.

ſtabilire i deboli nella Fede, a confondere gli oſtinati contradittori, e a mettere in un lume più chiaro la verità conoſciuta: *Ad majorem jam cognitae veritatis declarationem*. Vor- c. 11. art. unic.
rei però, che gli avverſarj ci diceſſero, quali ſieno ſtati i Veſcovi, che in Efeſo eſaminarono la lite, che fra i Neſtoriani, e i Cattolici era nata? Non furono per avventura coloro, i quali per l'avanti, aderendo a Celeſtino, l'avevano data per vinta a quelli, che la verità Cattolica ſoſtenevano? Or di queſti Giudici non dovea eſſere maggiore l'autorità quando ſi congregarono, che quando erano diſperſi per le loro Chieſe. E di fatto, ſiccome diſperſi acconſentito avevano al loro Capo, così adunati nel Sinodo (a) preſero per regola in-

(a) Καὶ πρότερον ψῆφον ἐπέσχε, καὶ τύπον τῷ πράγματι, ὁ ἀποστολικὸς, καὶ ἅγιος θρόνος τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Κελεστίνου . . . . . ᾧ ἀκολουθήσαντες καὶ ἡμεῖς . . . . τὸν τύπον ἐξεβιβάσαμεν. *Act.* 2. *Concil. Epheſ.*

violabile della condotta loro la di lui ſentenza, e ſi dichiararono coſtretti a deporre l' empio Ereſiarca dalla forza, e autorità sì de' canoni, come anche ugualmente delle lettere di Celeſtino (*a*). Non credo, che vi poſſa eſſere alcuno, il quale ardiſca negare, che una regola, la quale obbliga, e impone neceſſità, non abbia vigore, e forza di legge, e per conſeguenza che i PP. Efeſini non abbiano riconoſciuta nel Romano Pontefice l' autorità di comandare eziandio a' Veſcovi in un Concilio Ecumenico congregati.

c. 11. ar. 2. Ma ſe dalle coſe fin ora dette la ſomma autorità della Romana Sede ſi comprova; ella certamente molto più ſi può dimoſtrare dalla condotta, che tennero i Legati apoſtolici nel con-

(*a*) Ἀναγκαίως κινηθέντες ἀπό τε τῶν κανόνων, καὶ ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγιωτάτου πατρὸς ἡμῶν, καὶ συλλειτουργοῦ Κελεστίνου . . . . . δακρύσαντες πολλάκις, ἐπὶ ταύτην τὴν σκυθρωπὴν κατ' αὐτοῦ ἐχωρήσαμεν ἀπόφασιν. *ibid. act.* 3.

confermare gli Atti dello ſteſſo Concilio Efeſino. Già ſi è per avanti oſſervato, che Celeſtino inviandoli al Sinodo, comandò loro, che l' autorità della Santa Sede con tutto l'impegno ſosteneſſero, e ſi guardaſſero bene di non entrare in conteſe, e diſpute intorno a ciò, che in Roma ſi era contra Neſtorio definito, ma foſſero giudici e cenſori delle azioni, e delle ſentenze dell' aſſemblea. Giunti che eſſi furono in Efeſo, comunicarono a i Padri le lettere del Santo Pontefice, ed ebbero la conſolazione di udir ſubito il Sacro Concilio prorompere in quei magnifici elogj: *Novo Paulo..... Caeleſtino: cuſtodi fidei Caeleſtino univerſa Synodus gratias agit*. Riſpoſe Filippo, uno de i Legati, congratulandoſi co' Veſcovi, che queſte acclamazioni al Papa facevano; perocchè colle voci loro davano ſegno di eſſere uniti con eſſo come membra col loro capo; non potendo eſſi ignorare, eſſer s. Pietro

il capo come di tutti gli Apostoli, così di tutta la Fede; *totius fidei, vel etiam Apostolorum caput esse*. Di queste parole del Legato, il quale ricevute avea le acclamazioni de' Padri, non come un semplice complimento, ma come un atto dovuto alla Romana Sede, non solamente non si risentirono i Vescovi, ma piuttosto in modo maraviglioso le approvarono; poichè Teodoto Ancirano, Prelato di merito grande, nulla ostando i Padri, che presenti erano, replicò (*a*): che Iddio per le lettere di Celestino dimostrato avea la giustizia della sentenza contro Nestorio data dal sacro Concilio: come se i rescritti de' Sommi Pontefici esser dovessero la pietra di paragone, e la regola infallibile per ammettere, o riprovare ciò, che da i Sinodi generali sia già stato

(*a*) Δικαίαν τῆς ἁγίας συνόδου τὴν ψῆφον ἔδειξεν ὁ τῶν ὅλων Θεὸς τῇ ἐπιφοιτήσει τῶν γραμμάτων τοῦ Θεοσεβεστάτου Κελεστίνου, καὶ τῇ παρουσίᾳ τῆς Θεοσεβείας. *ibid. Act.* 2.

ſtato deciſo. Vollero per tanto i Legati, per ſecondare gli ordini del Papa, prima di confermare gli atti, e la ſentenza della ſacra adunanza, diligentemente conſiderare, ſe ogni coſa era paſſata come l' Epiſtole di Celeſtino, e la eccleſiaſtia diſcipl:ina, e i canoni richiedevano. Teodoto Ancirano commendò la giuſtizia della loro condotta a nome di tutti i Congregati, e però ſtimò eſſere coſa doveroſa ſottoporre all' eſame, e giudizio loro la deciſione di un tal Concilio, acciocchè eſſi la correggeſſero, o la confermaſſero, ſecondo che ella trovata foſſe, o conforme, o differente dalle definizioni di Roma.

Reſtarono ſoddisfatti i Legati e degli atti, e della ſentenza data dal Sacro Concilio;onde a nome del ſanto Pontefice li vollero confermare. Ognuno agevolmente potrà quì ravviſare, quale ſia la forza delle Papali confermazioni, e s' elle ſieno, come ar. 3.

gli Avversarj nostri pretendono, una semplice dichiarazione del consenso prestato agli atti sinodali dal Papa, o se piuttosto debbano riguardarsi come la sorgente della loro divina, e infallibile autorità. *Non vi ha dubbio*, disse il primo Legato, *ed è noto a tutti i secoli, che san Pietro capo, e principe degli Apostoli, colonna della Fede, e fondamento della cattolica Chiesa, abbia ricevute da Cristo le Chiavi del Regno colla potestà di sciogliere, e di legare, e che egli sempre sia vivo ne' suoi successori, e per essi eserciti l' offizio e le parti di giudice*. A qual fine rammentar volle in questo luogo il Legato, e spiegare con tanta pompa i più ragguardevoli, e gloriosi titoli, e prerogative di Pietro, se non acciocchè tutti intendessero, che l' autorità, e la fermezza de' sacri canoni, e decreti de' Sinodi da colui dipende, il quale da Gesù Cristo fu dichiarato fondamento, e capo della cattolica Chie-

Chiesa &c. e viverà sempre ne' suoi Successori con queste istesse prerogative? Ecco in fatti in poche parole rappresentato il discorso fatto in tale occasione dal Legato. Noi, che la persona di Celestino rappresentiamo, approviamo, e confermiamo gli atti, e il giudizio di questo Concilio. Celestino, le cui veci noi ora teniamo, è successore di san Pietro, e occupa la di lui Sede, e ha vivo in se lo Spirito, e l'autorità tutta del medesimo Principe degli Apostoli, il quale ottenne dal Redentor nostro colle chiavi del regno la potestà di sciogliere, e di legare; e affinchè niuno mai ardisca di dubitare della verità, e rettitudine delle di lui decisioni, fu costituito colonna della Fede, e immobile fondamento della Chiesa. Nè deesi passare sotto silenzio, che i Legati non solamente la persona di Celestino, ma eziandio tutte le Chiese Occidentali rappresentavano, perocchè dal Sino-

do celebrato in Occidente inviati si reputavano ; e pure con tutto ciò nel confermare che fecero la sentenza del Concilio ecumenico , della sola autorità si vollero prevalere , che loro si apparteneva come a Legati della Sede Apostolica : *auctoritate legationis Apostolicae Sedis* ; quasi che da questa sola la insuperabile forza , che a' decreti sinodali conferiva l' ultima perfezione , e la sicurezza della infallibilità , derivasse . Ma per dare maggior risalto alle cose finora descritte , fa d' uopo raccorciarle , e metterle brevemente sotto gli occhi de i lettori . Celestino fu il primo , che giudicò , e volle , che deposto fosse dalla sua Sede Nestorio . Egli permise , che fino alla celebrazione del Sinodo si sospendesse del suo giudizio la esecuzione . La sentenza di lui servì a' Padri di regola , e di legge nel decidere l' affare dell' empio Eresiarca . Questa decisione fu da' Legati Pontificj colla sola autori-
tà ,

tà, che loro come a' miniſtri della Romana Sede ſi apparteneva, confermata. Dalle quali coſe evidentemente ſi raccoglie, che dalla ſola poteſtà del Papa ebbe un negozio cotanto grave il ſuo principio, la eſecuzione, e il compimento, avendone egli e preſcritta la regola, e comandata irretrattabilmente la eſecuzione.

Non minore abbondanza, e copia di argumenti ſomminiſtrano alla cauſa, che difendiamo, gli atti del gran Sinodo di Calcedone. Dannato che fu in Coſtantinopoli Eutiche colle ſue falſe, e perverſe dottrine per opera di ſan Flaviano, ne fu ſubito data parte, come il coſtume della Chieſa portava, dallo ſteſſo ſanto Veſcovo al Pontefice ſan Leone; acciocchè egli (*a*) colla ſua autorità confermando la condannazione, ſenz' al- c. 15. ar. 1.

(*a*) Μόνης γὰρ τὸ πρᾶγμα δεῖται τῆς παρ' ὑμῶν ῥοπῆς, καὶ ἀντιλήψεως . . . . Κωλυθήσεται δὲ καὶ ἡ θρυλλομένη γίνεσθαι αὐθάδεις . κ. τ. λ. Epist. Patr. Conc. Chalc. cap. 5.

altro Sinodo generale, poneſſe fine alla controverſia, che tanto era perniciosa al Criſtianeſimo. Nè queſto ſentimento fu ſolamente di Flaviano, ma eziandio di s. Leone, ſiccome dalle lettere di lui apertamente raccoglieſi (*a*). Ma l'Imperadore Teodoſio male informato da Eutiche, da Dioſcoro, e da due perfidi Eunuchi della ſua corte, ſtimò eſſere neceſſario il radunare un Concilio ecumenico. Onde coloro, che inſiſtono ſu queſto eſempio, debbono eſſere di parere, che un tal penſiere, o capriccio di Teodoſio al giudizio di quei due gran Veſcovi preferire ſi debba. Io però non poſſo intendere, come ciò accordare ſi poſſa co'loro principj fondamentali. Poichè pretendono eſſi, che quando le Chieſe ſparſe per tutto il Criſtianeſimo acconſentono alla determinazione della ſanta Sede, allora queſte ſieno infallibili, e d'in-

(*a*) Rem, de qua agitur, nequaquam Synodali indigere tractatu. *ibid. cap.* 17.

d' incontrastabile autorità Or non è ella forse cosa certissima, che avanti la celebrazione del secondo Concilio, o Conciliabolo, che vogliam dire, di Efeso, tutte le Chiese dell' Occidente, e un gran numero di quelle dell' Oriente cospirarono a condannare l' Eresiarca, aderendo alla determinazione del Romano Pontefice?

Quindi se San Leone volle, che dopo il Conciliabolo, o come altri l' appellano, il latrocinio Efesino, si celebrasse un sinodo in Calcedonia, ciò ei non fece affine di ritrattare, e di esaminare nuovamente la causa della Fede, o quella di Eutiche, e di Dioscoro, e di aggiugnere quel grado di certezza, che alle sue determinazioni per avventura mancasse, se non fossero da una generale adunanza di Vescovi approvate; ma affinchè l' ingiuria fatta alla Sede Apostolica fosse solennemente risarcita. Perocchè egli nelle sue lettere, ar. 2.
che

che scrisse a Marciano Imperatore (*a*), a Pulcheria Augusta (*b*), e allo stesso Sinodo Calcedonese (*c*), con gravissime parole vietò, che la sua epistola diretta a s. Flaviano, fosse in conto veruno rivocata ad esame, sotto pretesto che a lei mancasse tutto il suo peso, e l' infallibile autorità.

c. 16. ar. 1. Avendo adunque l' empio Dioscoro violato tutte le umane, e divine leggi nel Latrocinio Efesino, e nella sua comunione ricevuto Eutiche, e dalle loro Sedi Flaviano, Teodoreto, ed Eusebio Vescovo di Dorileo deposti, e impedita la pubblicazione della celebre lettera di san Leone, e scomunicato lo stesso Sommo Pontefice, e costretti tirannicamente alcuni Prelati ad acconsentire, e a essere di accordo con esso lui nel commettere ogni violenza; sebbene tali intraprese passate fossero come atti so-

(*a*) Epist. 42. 43. & 50. Tom. 4. Concil.
(*b*) Ibidem Epist. 51.
(*c*) Epist. 40. 1. part. Conc. Chalced.

solenni di un Concilio ecumenico adunato col consenso del Papa, di cui per questa ragione Teodosio dagli Eunuchi della sua corte ingannato, voleva, che fosse inviolabile l'autorità; san Leone però senz'appellare ad altro Sinodo generale, solo colla sua autorità Apostolica, siccome osserva il Pontefice S. Gelasio (*a*), ridusse a niente gli atti del Conciliabolo, vindicò l'onore, che alla sua lettera si doveva, e prescrisse ciò, che si aveva inviolabilmente a osservare tanto circa gli eretici, e principali autori dell'empietà, quanto circa i caduti, e circa coloro, che tirannicamente erano stati scacciati dalle loro Chiese. Riservò i primi al giudizio della Sede Romana, deputò Legati per la riconciliazione de i penitenti, ritenne gli ultimi nella sua comunione, e restituì loro i diritti, che sopra le Chiese loro avevano, e costrinse tutti a ricevere, e sotto-

(*a*) Epist. 13. ad Episc. Dardaniae.

toſcrivere la ſua lettera diretta a ſan Flaviano, come avanti era ſtata ſottoſcritta la epiſtola di ſan Cirillo a Neſtorio, tenuta certamente allora da tutto'l mondo per regola irretrattabile della cattolica Fede. Volle ancora, che queſte ſue ordinazioni ſerviſſero di regola inviolabile all' imminente Concilio di Calcedonia; ciò che fu puntualmente eſeguito, come or ora vedremo.

ar. 2. Aveva il Santo Pontefice ordinato a' ſuoi Legati, che non permetteſſero mai, che Dioſcoro ſedeſſe nel Concilio tra gli altri Veſcovi come giudice, ma come reo vi compariſſe, e foſſe ammeſſo per rendere conto delle ſue malvage operazioni. Produſſe un tal precetto nel principio del Sinodo Paſcaſino, non già per ſottoporlo all' eſame, e alla cenſura del Concilio, ma acciocchè (a) onninamen-

(a) Papae Urbis Romae praecepta habemus prae manibus .... Hoc nos obſervare neceſſe eſt ... Aut ille egrediatur, aut nos eximus.

mente fosse eseguito, protestandosi egli di non potere arbitrare intorno a ciò, che le regole della Chiesa, le costituzioni de' Padri, (a) e il Papa richiedevano. Così egli non solamente dimostrò, che il Sinodo alle regole ecclesiastiche soggetto fosse, ma eziandio, anzi principalmente, dalli statuti del Papa dipendesse. Nè di una tal dipendenza punto si offesero i Padri, mentre eglino la fecero mirabilmente spiccare in tutti gli atti del loro Concilio. Quindi nell' azione terza Teodoro, e Ischirione Diaconi Alessandrini, Atanasio Prete della medesima Chiesa, e Sofronio ne'loro quattro memoriali contra Dioscoro preposero costantemente al nome del gran Sinodo Calcedonese il nome del Santissimo, e universale Arcivescovo, e Patriarca Leone; in quella guisa appunto, che il Martire

(a) Nos contra praecepta .... Papae .... venire non possumus, nec contra ecclesiasticas regulas, vel contra Patrum instituta.

tire san Giustino nel titolo della sua Apologia fatta in favore de'Cristiani, non solo distinta menzione fece degl' Imperatori, ma il nome di questi ancora a quello del Senato antepose; essendo cosa giusta, che il capo al corpo, e il padre a tutta la famiglia si preferisca. (a)

Ella è però sopra tutto degna di riflessione la forma della sentenza fulminata da Pascasino contra l' eretico Dioscoro a nome di san Leone, e in lui a nome ancora di san Pietro, così avendo richiesto il Sinodo. Rammenta in essa il Legato l' ardire, che ebbe Dioscoro di ricevere nella comunione Eutiche contro il tenore del decreto del Papa, e d' impedire la promulgazione della celebre lettera dallo stesso Pontefice scritta a Flaviano, con grave scandalo della Chiesa, quantunque innanzi pregato, avesse promesso con giuramento di pubblicarla. Esagera dipoi sopra ogni

(a) Vide 3. Part. Conc. Chalc. cap. 2.

ogni altro immaginabile eccesso il furore di lui nell' aver proferita la sentenza di escomunicazione contra il Capo visibile della Universale Chiesa, fonte, e origine della cattolica comunione. Commenda inoltre la benignità della Santa Sede, per aver ella ammessi alla penitenza, e alla comunione quei Vescovi, i quali per umana fragilità avevano in Efeso prevaricato; e aggiugne ancora, che colla permissione del Papa avrebbe potuto il Sinodo deliberare intorno alla riconciliazione di Dioscoro, come appunto per una somigliante condescendenza erano già stati riconciliati i principali complici del delitto latrocinale commesso in Efeso; se con uguale sommissione ritrattato avesse il suo fallo, e sottoscritto la lettera di san Leone. Ma giacchè ostinato, e inflessibile si dimostra nella sua malizia, soggiunge Pascasino, *il santissimo, è beatissimo Arcivescovo della grande, e antica Roma*

ma Leone, per mezzo nostro, e del presente santo Concilio insieme col beatissimo, e degno di ogni laude san Pietro Apostolo, il qual è la pietra, e base della cattolica Chiesa, e il fondamento della vera Fede, lo ha spogliato della dignità episcopale, come di ogni altro sacerdotale ministero. Dal qual discorso ogni uno può agevolmente comprendere, che la volontà de' Sommi Pontefici debbe essere riguardata come regola inalterabile di tutte le determinazioni de' Sinodi generali. Il primo reato di Dioscoro fu l' avere comunicato con Eutiche contro la forma prescritta da san Leone; il secondo, che fu la sorgente degli altri, il non avere pubblicato la lettera del santo Padre a Flaviano; come se l' epistole dogmatiche de' Pontefici fossero la pietra di paragone, alla quale i Concilj debbono le loro decisioni accomodare; il terzo e più grave l' avere scomunicato il Sommo Pastore, quasi

quaſi che l'ingiuria fatta al ſolo Capo più atroce ſi debba reputare, che quella che al corpo tutto della Chieſa era ſtata fatta per la tirannia dell' eretico eſercitata nel conciliabolo Efeſino. La cauſa de' Veſcovi penitenti non fu ritrattata nel Sinodo, perocchè il Papa aveva loro accordato il perdono. Quella de' principali autori, e promotori della empietà fu bene eſaminata, poichè ſan Leone l' avea rimeſſa alla deciſione de' Veſcovi, che ſi doveano congregare in Calcedonia. La forza e l' autorità del giudizio eſercitato contra Dioſcoro, tutto il Concilio riconobbe procedere dal Sommo Pontefice; a ſe ſteſſo ſolamente riſervando la gloria di uniformarſi al di lui ſentimento, come appunto tutta la gloria de i membri conſiſte nell' eſſere uniformi col loro capo. In ſomma tutto il Concilio riconobbe nel Papa la dignità, e la poteſtà di ſan Pietro, in quanto egli fu la pietra della Fede, il cuſtode delle

delle porte del Cielo, e il fondamento della cattolica Chieſa. (*a*)

ar. 3. In tal guiſa il Sinodo Calcedoneſe tutto quello fedelmente adempier volle, che Valentiniano Imperatore, Eudoſſia, e Galla Placidia Auguſte, a iſtanza di ſan Leone, e Marciano, e Pulcheria, che l'Impero reggevano nell' Oriente, per iſtinto di religione ardentemente aveano deſiderato. Ciò era, che nel Concilio da celebrarſi per riparare i danni apportati alla Criſtianità dal conciliabolo Efeſino, il Romano Pontefice, cui per la divina iſtituzione, e per la tradizione eccleſiaſtica il principato del Sacerdozio, e dell' Epiſcopato, e della Fede conviene, aveſſe una piena, e aſſoluta autorità di giudicare delle coſe appartenenti alla Fede medeſima, e a i Sacerdoti.

Ma

(*a*) Sancti Petri praeditus dignitate, qui fundamen Eccleſiae, & petra Fidei, & caeleſtis Regni janitor nuncupatur. *Apud S. Leon. Epiſt. 49. ad Epiſcopos Galliae, Tom. 4. Conc.*

Ma giacchè della maniera, con cui c. 17.
giudicò delle persone de' Sacerdoti l' Apostolica Sede, fin ora abbiamo diffusamente trattato, fa di mestiere, che diligentemente ricerchiamo, come ella stessa delle cose appartenenti alla Fede cattolica abbia allora giudicato.

Pretendono gli Avversarj, non esser ella stata riguardata la celebre ar. I. lettera di san Leone a Flaviano nè dalla Chiesa, nè dal Concilio, come regola irretrattabile della Fede, prima che con pubblico esame discussa fosse, e da' Padri solennemente approvata. Noi però tutto il contrario, possiamo dimostrare dagli Atti; che prima di qualunque Sinodale sottoscrizione, e prima di ogni disamina fu ella celebrata da' Padri per una irreformabile, e incontrastabile regola della Cattolica Religione. Quindi è, che avendo fatta istanza i Giudici, ed il Senato, acciocchè i Vescovi radunati in Calcedonia una esposizione chia-

ra, e precisa de' veri dogmi facessero, non riportarono altra risposta, se non che non era necessaria nuova esposizione di Fede, essendo ella stata da' Padri de' tre precedenti Concilj contra le più antiche Eresie composta; e contra la Eutichiana dal Pontefice san Leone nella sua Lettera rappresentata, alla quale tutti i Vescovi presenti e acconsentivano, e già volentieri avevano sottoscritto. (a) Ma perchè i Giudici, e il Senato potessero a evidenza comprendere, quanto la mentovata epistola alle formole de' tre antecedenti Sinodi conforme fosse, così di quella, come di queste ancora ordinarono i Vescovi la lezione. Letto adunque in primo luogo il Simbolo Niceno, esclamarono tosto i Padri: *Papa Leone così crede ... Papa Leone così ha interpretata la Fede*. Si lessero di poi il Simbolo Costantinopolitano, e le lettere

(a) Καὶ στοιχοῦμεν αὐτῷ, καὶ ὑπεγράψαμεν τῇ ἐπιστολῇ ... ταῦτα πάντες λέγομεν.

tere di san Cirillo approvate dal Concilio di Efeso, e da san Celestino, e fu parimente esclamato da' Vescovi: *Questa è la Fede di san Leone .... Leone Arcivescovo così intende, così crede, e così ha scritto*. Si ordinò finalmente, che la famosa lettera di san Leone si leggesse, e subito che ciò fu eseguito, i Padri in queste voci proruppero: *Questa è la Fede de i Padri, e degli Apostoli. Noi tutti così crediamo, e così credono gli Ortodossi. Anatema a colui, che crede diversamente. Pietro così ha parlato per bocca di Leone &c.* Cerco ora io, ove sia l'esame tanto dagli Avversarj decantato? Forse perchè alcuni pochi Vescovi dell' Illirico, e della Palestina intorno a certi passi di quella lettera alcune difficoltà proposero, e perchè fu loro accordato lo spazio di pochi giorni, affinchè potessero deliberare, dovremo noi credere, che da tutta l'assemblea ella non fosse tenu-

ta per regola infallibile della Fede, innanzi che da tutto il Concilio con solennità considerata fosse, ed esaminata? Ma un privato esame, qual' era quello conceduto agl' Illirici, e a i Palestini, con ripugnanza grande del Sinodo, da i Giudici, e dal Senato, non potè mai recar tanto di pregiudizio alla lettera del Pontefice; essendosi ancora in quell' atto tutti i Vescovi protestati: che *tutti essi, come Leone, così appunto credevano, e che niuno di essi dubitava, e che tutti avevano sottoscritto*.

Passati che furono que' pochi giorni accordati a' mentovati Vescovi dell' Illirico, e della Palestina, e adunato di nuovo il Sinodo, fu loro da' Giudici, e dal Senato richiesto, qual fosse la loro sentenza intorno alla Fede. Risposero i Legati del Papa, che i Padri dopo le formole della Fede di Nicea, di Costantinopoli, e di Efeso avevano abbracciato la esposizione fatta da S. Leone; e soggiun-

giunsero: *Questa è la Fede, che tiene, questa è la Fede, che seguita il Sinodo, a cui nulla può aggiugnersi, nulla levarsi*; ciocchè tutti i Vescovi subito confermarono. *Noi tutti*, dissero, *così crediamo: Omnes sic credimus, sic credidimus*. Se dunque tutto il Concilio resistè alla privata disamina accordata alle istanze di que' pochi Vescovi, e si protestò solennemente di ricevere, e di avere già sottoscritta quella celebre lettera, come le formole di Fede de' Sinodi antecedenti, e come una regola, a cui nè si possa aggiugnere, nè detrarre alcuna cosa, qual motivo avranno i nostri contradittori di affermare, che ella fosse con tanta solennità nel Concilio esaminata?

Che se l' avere i Vescovi poco dopo nelle loro sottoscrizioni dichiarato, ch' eglino avevano ricevuta la stessa epistola, per averla trovata conforme a' Simboli de' Sinodi precedenti, provasse, come gli Avver- ar. 2.

sarj vogliono, ch' ella non fosse stata accettata per l' autorità infallibile del Pontefice; proverebbe ancora, che neppure i canoni de'Concilj Ecumenici in materia di Religione sarebbero stati ricevuti da i Padri per l' autorità irretrattabile degl' istessi Concilj. Poichè, a cagione di esempio, nulla più sovente s'incontra nelli scritti de' santi Padri Atanasio, Ilario, Basilio, e Gregorio Nazianzeno, che l' aver essi acconsentito alla professione di Fede del Sinodo di Nicea, per averla trovata conforme alla tradizione de' Profeti, de' Martiri, e degli Apostoli, e de' più antichi, e rinomati Padri, e delle Chiese per tutto 'l mondo disperse. E che diremo noi dello stesso Sinodo di Calcedonia, se vale l' argumento del partito a noi contrario? Non si dichiararono forse per avventura tutti quasi i Metropolitani dell'Oriente nelle loro epistole Sinodiche dirette a Leone Augusto, di aver accettato i decreti

creti di lui per la consonanza, che tra essi, e quelli de' tre più antichi Concilj passava, e tutto ciò essere loro manifesto per un attentissimo esame, che ne avevano fatto? Che cosa mai potranno addurre i nostri contradittori affine di salvare, secondo i loro principj, l'autorità de i decreti di un tanto, e sì gran Concilio, e che a noi non sia lecito apportare per salvare la Lettera di san Leone? Se pretenderanno, che i Metropolitani dell'Oriente si sieno espressi in quella guisa, perocchè erano stati sopra ciò addimandati da quel pio Imperatore; potremo dir giustamente ancora noi, che i Padri congregati in Calcedonia abbiano sottoscritto in que' termini alla Lettera di Leone, per esserne stati espressamente da' Giudici, e dal Senato richiesti. Che se risponderanno, non aver i Vescovi Orientali negato, anzi aver eglino riconosciuto l'intrinseco valore, e autorità degli Statuti Calcedonesi, ol-

tre l'altra, che loro conveniva in quanto erano conformi alle regole de' precedenti Concilj; noi parimente risponderemo, aver i Padri di Calcedonia confessato, e riconosciuto l'intrinseco peso della suddetta Epistola, allorchè attestarono, che san Pietro per bocca di Leone avea parlato, e che la sorgente di tutti gli scandali dati dal Conciliabolo Efesino era stata, il non aver fatto caso di essa, e ch' ella fosse pe' sacri, e infallibili dogmi, che contiene, una ferma, e salda colonna contra le malvage, e perverse opinioni &c. Nè altro debbe essere il senso delle lettere inviate allo stesso Pontefice san Leone da i Vescovi delle Gallie, e dell' Italia. Imperciocchè se i primi scrissero di aver riconosciuto nella di lui Epistola i sentimenti della loro fede, scrissero ancora, che ognuno era obbligato a credere ciò, che Gesù Cristo intorno al Mistero della sua Incarnazione avea per bocca di lui mani-

nifestato (a) ; e se i secondi osservarono la conformità che tra essa, e l'antica dottrina correva, dannarono eziandio l' Eutichiana eresia, *auctoritatis vestrae*, com' essi scrivono, *praecedente sententia* ; sicchè erano di accordo con san Pier Grisologo, il quale nella sua lettera a Eutiche così scritto avea : S. Pietro, *che nella sua sede vive, e presiede, insegna la verità della Fede a quei, che la cercano*.

Fa ora di mestiere, che noi in poche parole ripetiamo ciò, che diffusamente abbiamo provato. Non solamente fu da san Leone vietato al Sinodo il rivocare la Fede in dubbio, ma bensì ancora il mettere in questione s' ei l' avesse bene spiegata nella sua Lettera. I Padri, a riserva di alcuni pochi, non si querelarono, quasi che dal Papa fosse tolta la li- c. 18. ar. 1.

 bertà

(a) Magisque sequatur & credat, quod per os vestrum Dominus Jesus Christus de Sacramento Incarnationis suae docet.

bertà al Concilio, anzi fin da principio confessarono, ch' egli avesse esposto a maraviglia la sentenza cattolica. Conclusero per tanto, che non era necessaria una nuova esposizione della Fede; poichè era, secondo loro bastevole la stessa Lettera, che essi tutti avevano sottoscritta. Quindi appena poterono soffrire la debolezza di alcuni pochi Prelati, i quali chiesero tempo per poterla esaminare. Non hanno adunque niuna ragione i nostri contradittori di sostenere, fondati sull' esempio del Sinodo di Calcedonia, che necessarj sieno i Concilj universali, affinchè liberamente ritrattino le decisioni di Roma, e dopo averle con diligenza esaminate, giudichino se conformi sieno alla verità, e finalmente approvandole, conferiscano loro il vigore, e la forza di un' autorità infallibile. Poichè il consenso de' Vescovi Occidentali, e della maggior parte di quei dell' Oriente, i quali sottoscritta avevano la men-

tovata Lettera, come una regola inviolabile, e certa, dovea almeno baſtare per conferirle quel ſommo grado di autorità, anche ſecondo i principj de' Veſcovi, e de' Teologi della Francia.

Pretende però in queſto medeſimo Capitolo il Veſcovo Meldenſe, che reſtava a quei Prelati, i quali avevano ſottoſcritto, che ſi adunaſſero in un Concilio, e con ſolennità dichiaraſſero per qual motivo aveſſero così operato. Ma noi domandiamo, ſe una sì fatta dichiarazione ſia, o non ſia neceſſaria dopo il conſentimento della gran moltitudine de' Paſtori Eccleſiaſtici, diſperſi quaſi per tutto il Criſtianeſimo? Se ella, ſecondo lui, è neceſſaria; dunque giuſtamente i Pelagiani richieſero un Concilio Generale, acciocchè i Veſcovi, i quali diſperſi aderito avevano a' Decreti d' Innocenzio, e di Zoſimo, per cui la loro ereſia era già ſtata riprovata, dichiaraſſero congregati, per qual ar. 2.

causa avessero a'Pontefici acconsentito. Dunque i Giansenisti appellanti legittimamente domandano un Sinodo Generale (ciò che non accorderanno mai i Teologi Cattolici della Francia) affinchè i Prelati, che dispersi per tutto'l mondo condannano, aderendo alla Sede Apostolica, le ottanta proposizioni di Bajo, le cinque di Giansenio, e le cento e una di Quesnello, adunati rendano solennemente ragione, perchè abbiano tali sentimenti adottati. Che se poi una sì fatta dichiarazione non è necessaria, perchè dunque adoperarsi con tanta fatica e studio per dimostrare dagli atti del Concilio di Calcedonia la necessità inevitabile di celebrare i Sinodi generali, affine di avere in somiglianti casi per mezzo loro una formola irretrattabile della Fede?

Ma tanto è lontano dal vero, che gli atti del Concilio Calcedonese possano somministrare qualche argumen-

mento favorevole alla opinione degli Avversarj, che piuttosto da' medesimi a evidenza si prova, che le lettere de' Sommi Pontefici a' Sinodi Ecumenici si trasmettono, non per essere esaminate, e riformate da essi, ma per servire di regola alle sentenze, e alle decisioni loro. E acciocchè questa verità vieppiù manifesta sia, non sarà fuor di proposito l'osservare, ch' essendo stata distesa da alcuni Vescovi una breve scrittura, affinchè da i congregati sottoscritta fosse, e servisse al mondo cristiano di regola contra l'eresia di Eutiche, fu ella letta in piena adunanza, e, toltine i Legati del Papa, e alcuni Vescovi Orientali, tutti esclamarono, che quella era la Fede de' santi Padri, che dallo Spirito divino ella era stata dettata, e che eretico dovea reputarsi colui, che ricusato avesse di sottoscriverla. Si dichiararono però i Legati, che avrebbero piuttosto trasferito in Italia il Concilio, che approvata una formola, la qua-

quale perfettamente non esprimesse il senso della lettera di san Leone, e non fosse a lei in tutte le maniere conforme. San Leone avea definito, non solamente esser Cristo *ex duabus naturis*, ciocchè Dioscoro non negava, ma che vi sieno eziandio in esso due nature; la qual cosa nè Dioscoro, nè gli Eutichiani ammettevano. In quella formola, di cui ora trattiamo, solo era scritto, essere Gesù Cristo *ex duabus naturis*. Giustamente adunque era ella rifiutata da i Legati come equivoca, e insufficiente. Vinsero per tanto colla fermezza loro, e vi fu aggiunto finalmente, come la epistola del Pontefice richiedeva, che in Cristo sieno due nature fra loro unite. Onde agevolmente si può ritrarre, avere al Sinodo intorno alle cose spettanti alla Fede servito di regola inalterabile la Lettera del Papa, e che il Sinodo stesso, allora quando si volle prendere l' arbitrio di alquanto allon-

allontanarsi da essa, corse gran rischio di canonizzare una formola equivoca, e insufficiente, per compiuta, e accurata, a cui forse neppure Dioscoro avrebbe ripugnato di sottoscrivere.

Adunque nel giudicare sì della in- ar. 3.
nocenza, o della perfidia delle persone, come della verità delle cose, che alla Fede si appartengono, somma, e inviolabile fu, per comune sentimento de' Padri, l'autorità delle determinazioni della Romana Chiesa: ciò che si può eziandio egregiamente confermare dall'essere stati ricevuti nella comunione, e alle Sedi loro restituiti Teodoreto Vescovo di Ciro, Anatolio di Costantinopoli, e Massimo di Antiochia: i quali dal Concilio furono accettati in vigore della sola autorità del Sommo Pontefice, e delle dispense dal rigore de' Sacri Canoni loro dal medesimo accordate. E quanto a Teodoreto, egli era stato iniquamente deposto dalla sua Sede per sentenza

di

di Dioscoro nel Conciliabolo Efesino; ma avendo egli appellato al Papa, e da questi essendo stato alla sua Sede restituito, per questa unica cagione (*a*) fu dal Sinodo ricevuto tra' Vescovi, ripugnando solamente que' pochi, i quali ancora si mostrarono difficili ad acconsentire alla celebre Lettera di san Leone. Quindi siccome alle istanze loro fu accordato un privato esame della medesima Lettera, così per una simile condescendenza fu permesso, che la causa di Teodoreto fosse di nuovo nella decima azione esaminata. Illegittime poi, e contra i canoni erano state le ordinazioni di Anatolio, e di Massimo. Poichè il primo in luogo di Flaviano era stato creato Vescovo della Regia Città nel Conciliabolo di Efeso, e il secondo di Antiochia dallo

(*a*) Εἰσίτω καὶ ὁ εὐλαβέστατος Θεοδώρητος, κοινωνήσων τῇ συνόδῳ, ἐπειδὴ καὶ ἀποκατέστησεν αὐτῷ τὴν ἐπισκοπὴν ὁ ἁγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος Λέων. *Act. 1. Conc. Chalc.*

dallo ſteſſo Anatolio ordinato, in vece di Donno nel mentovato Latrocinio ingiuſtamente depoſto. Con tutto ciò e l'uno, e l'altro le loro Sedi per la pietà, e condeſcendenza di ſan Leone ritennero. Quindi Queſnello medeſimo non ha potuto fare a meno di riconoſcer una tal coſa *per una chiariſſima, e antichiſſima teſtimonianza della ſomma autorità del Romano Pontefice ſopra i Sinodi, e i Veſcovi orientali*. Anzi che il Baluzio confeſſa: eſſer ella certamente una coſa magnifica pe 'l Romano Ponteſice: *Magnificum ſane pro Romano Pontifice*, che le ordinazioni de' Veſcovi Antiocheni, e per conſeguenza, com' egli ſoggiugne, degli Aleſſandrini, e degli altri, *ſtent, aut cadant pro ejus arbitrio*, dall' arbitrio di lui dipendano. Ma molto più grande, e magnifica coſa ſi è, che ſan Leone abbia ſtimato, che a ſe lecito foſſe il diſpenſare da'canoni nelle ordinazioni

ni di Anatolio, e di Massimo, che due Chiese cotanto illustri aveano occupate, e non fosse lecito al gran Concilio di Calcedonia l' esaltare alla dignità Patriarcale contra le determinazioni de' canoni il Vescovo Costantinopolitano. Onde chiaramente si vede, con quanta ragione san Niccolò Papa scrivesse di poi a Michele Imperatore, che il Concilio Calcedonese niente avea definito, o rigettato, o ammesso, se non ciò, che la Sede Apostolica, e i Legati di lei o definito, o rigettato, o ammesso aveano: *Nisi quod illa, vel vices Apostolicae Sedis ibi servantes definierunt, projecerunt, vel admiserunt*.

c.19. Non vi ha però chi non sappia, che il principal fondamento, sopra cui le contrarie opinioni si appoggiano, consista negli Atti del quinto Concilio Generale. Oppongono per tanto gli avversarj I. un passo de' medesimi atti, per cui si studiano di provare,

re, che i Decreti, e l' Epiſtole de' Romani Pontefici Celeſtino, e Leone non furono ricevute da i Sinodi Efeſino, e Calcedoneſe, ſe non dopo un rigoroſo, e diligente eſame. II. Che lo ſteſſo Concilio quinto fu celebrato ſenza il conſenſo di Vigilio; anzi ripugnando egli, e contradicendo. III. Che i Padri non ſolo eſaminarono, ma eziandio riprovarono il Coſtituto fatto dallo ſteſſo Pontefice in difeſa de' tre Capitoli. IV. Che non oſtante tutte queſte coſe, i Sommi Pontefici approvarono, e confermarono il giudizio, e la ſentenza del Sinodo. Conchiudono pertanto, che l' autorità de' Concilj Generali debbe prevalere a quella de' Papi, mentre ſi vede, che i Sinodi hanno diritto di eſaminare i Decreti Pontificj, i quali non ſono irretrattabili prima che ſieno da' medeſimi Sinodi con ſelennità confermati. Chiunque ſuperficialmente conſidera così fatti argumenti, ſi darà facilmente

mente a credere, che sieno insuperabili. Ma coloro, i quali più d'appresso alle cose riflettono, non ravviseranno mai negli atti del Sinodo cotanto gravi, e invincibili difficultà.

ar. 1. Osserva il Concilio, che le Lettere de'Sommi Pontefici non erano state ricevute, nè riprovate da i Sinodi Efesino, e Calcedonese, prima che fossero state confrontate colla dottrina de' Padri, e delle Cattoliche adunanze; e un tal esempio ei si propone d' imitare nel giudizio contra la celebre lettera d' Iba Vescovo di Edessa. Vigilio parimente osserva, che il Concilio di Calcedonia ha ricevuto la Lettera di san Leone, per averla trovata conforme all'esposizione della Fede Nicena, e Costantinopolitana, ed Efesina, e quindi argumenta, che dal Sinodo medesimo di Calcedonia non potea essere stata approvata la epistola d' Iba, in cui apertamente il Concilio Efesino si rigettava, e i dogmi di san Cirillo come

ere-

eretici erano censurati . Ma somiglianti fatti non sono contrarj all'autorità delle determinazioni de' Papi, come l' abbiamo dimostrato; anzichè da Vigilio, da Giustiniano Imperatore, e da i Vescovi Orientali, se pure a' principj loro si attenda, non furono presi in altro senso; mentre questi apertamente professavano di ricevere non pure le lettere di Celestino, e di Leone da' Sinodi Efesino, e Calcedonese approvate ; ma bensì ancora quelle degli altri Sommi Pontefici, che alla Fede spettassero, e con ciò seguitare in tutto, e per tutto, *in omnibus*, *&* *per omnia* gl' insegnamenti della santa Sede con quel rispetto, e venerazione, che si dee alle definizioni de' quattro Concilj Ecumenici. Vorrei che ognuno con attenzione le lettere, e professioni loro scorresse; poichè agevolmente potrebbe comprendere, come anche l' erudito P. Garnerio offervò, che nello stesso modo dell' episto- ar. 2.
le

le (a) de' Pontefici Romani in esse si parla, come delle definizioni de' quattro mentovati Concilj. La qual cosa certamente non dee giugnerci nuova; essendo già stata ricevuta in tutto l'Oriente quella formola di Fede prescritta da i Papi predecessori di Vigilio, per cui chiunque la comunione della Sede Apostolica desiderava, faceva professione (b) di seguitare in tutto, e per tutto le determinazioni della Sede medesima, poichè non meno per le promesse di Gesù Cristo (c), che per una costante sperienza erano persuasi, sempre essersi conservata, e conservarsi continua-

(a) Perinde loqui de Epistolis Summorum Pontificum pertinentibus ad fidem, ac de his, quae a sanctis quatuor Synodis judicata ac definita sint. *Differ. de V. Syn. Gen. cap. 5. §. 2. num. 6.*

(b) Quapropter sequentes in omnibus Sedem Apostolicam, quae ab ea statuta sunt praedicamus.

(c) Quia non potest D. N. Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: *Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam*; haec, quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica inviolabilis semper catholica custoditur Religio.

tinuamente in essa inviolabile; e senza difetto la Religione. Onde il rivocare in controversia la verità de' dogmi, che ella intorno alla Fede sosteneva, sarebbe stato lo stesso, che un dubitare della sincerità, e sicurezza delle divine persone.

Ma i nostri Avversarj oppongono, c. 10. che da' Vescovi Orientali, quantunque Vigilio Papa gagliardamente contradicesse, fu celebrato un Concilio Generale, in cui non solamente esaminarono, ma rifiutarono eziandio il Costituto, che Vigilio stesso avea composto in favore de' tre Capitoli, e mossero ancora il medesimo Papa a confermare la loro sentenza. Ma questi, e altri simili avvenimenti non sono bastevoli a ribattere la forza dell' argumento da noi apportato, se insieme non si dimostra, che il Sinodo celebrato dagli Orientali senza il consentimento, e la presenza del Papa, legittimo fosse ed ecumenico; che in questo Sinodo

do legittimamente congregato, esaminato, e riprovato fosse in realtà il Costituto di Vigilio; e che dal Pontefice un tal giudizio approvato fosse, per non essersi ciò potuto negare a un Concilio Ecumenico. Ma all' opposto noi pretendiamo, che per l'approvazione de' Romani Pontefici ha egli ottenuto il nome, e l'autorità di Concilio Ecumenico: come ancora evidentemente dimostriamo, che l'aver osato di celebrarlo repugnando il Sommo Pastore, e a tal cosa gagliardamente opponendosi, fu cagione, che in quel tempo nè legittimo fosse, nè generale: E finalmente sembraci manifesto, che non solamente non fu allora condannato, ma neppur letto il Costituto di Vigilio, fatto in difesa de' tre Capitoli. Dalle lettere di Giulio I. scritte a i Vescovi Orientali, e dagli attestati di Socrate, e Sozomeno, i quali di esse fanno menzione, a evidenza raccogliesi, che vi è sempre stata nella

la Chiesa Cattolica una legge, per cui a tutti si proibiva il formare canoni, o decreti, che tutto il Mondo cristiano riguardassero, senza il consenso de' Sommi Pontefici (a). Questa certamente fu la prima colpa, che a Dioscoro rimproverarono nel Concilio di Calcedonia i Legati dell' Apostolica Sede: cioè, che egli avesse ardito di celebrare una generale assemblea, senza il consenso, e l' autorità del Pontefice. Come dunque poterono i Vescovi dell' Oriente senza il precedente consenso del Papa (*absque sententia Episcopi Romani*) giudicare de' tre Capitoli, e fare intorno a quelli alcune determinazioni, che obbligassero la Chiesa universale? Come potea essere reputato ecumenico un Concilio, a cui la presenza, e l' autorità del Pontefice, e di tutti i Vescovi dell' Occidente

(a) Μὴ δεῖν παρὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου ῥώμης κανονίζειν τὰς ἐκκλησίας. *Socr. lib.* 2. *cap.* 13.

mancava? O finalmelte come un tal Sinodo avrebbe potuto portare un solenne e perentorio giudizio contra il giudizio d' un Papa? La verità però è, che un tal Sinodo si guardò bene dall' arrogarsi una simile autorità: e l' Illustrissimo Pietro de Marca ha egregiamente osservato (a), che Giustiniano Imperatore suppresse il Costituto di Vigilio in favore de' tre Capitoli, e trasmise al Sinodo, e fece in esso pubblicare quei soli scritti dello stesso Pontefice, i quali erano atti a promovere la loro condannazione; acciocchè il giudizio del Papa contra di essi aprisse la strada alla definizione del Sinodo, e in un tal negozio non paresse affatto negletta l'antica e canonica disciplina de' Sinodi generali, che nulla mai avevano definito senza il precedente giudizio de' Romani Pontefici: come appunto (dice il lodato Scrittore) nulla già determinavasi nel Senato, senza d' aver

(a) Dissert. de Vigilii decreto &c.

ver prima intesa la relazione, e sentenza o voto del Principe.

Diasi però, che il Pontificio de- ar. 1.
creto sia stato e letto, ed esaminato, e riprovato dal Sinodo; quindi tuttavia non ne siegue, che le solenni definizioni de' Papi decidenti, come suol dirsi, *ex Cathedra*, sieno soggette all' esame e censura de' Concilj Ecumenici; non dovendosi riguardar come tale il Costituto di Vigilio pe' tre Capitoli; come, fra gli altri, insegnano il già lodato Pietro de Marca (*a*), e il chiarissimo Tommassino: i quali osservano, che Vigilio nel suo Costituto, benchè proibisca l' insegnar diversa dottrina dalla sua intorno alla materia de' tre Capitoli; non aggiunge però contra i trasgressori del suo decreto l' anatema; con ciò volendo significare, non doversi tenere un tal suo giudi-

(*a*) Attamen animadverti, cum non adjecisse anathema in eos, qui contrariam opinionem tuerentur. Quod ab eo summa prudentia factum est. *Ubi supra num.* 11.

zio per affatto irrevocabile e perentorio; ed essere quelli articoli d' una tal condizione, da potersene anche permettere la censura, quando ciò potesse ottenersi, salvo l' onore, e l' autorità del Concilio Calcedonense, e senza perturbazione delle Chiese, e scandalo de' fedeli: *eam esse*, dice il de Marca, *controversiae conditionem, quae in utramque partem inflecti posset, si paci Ecclesiasticae hac ratione consuleretur*. Ciò, che anche ripete il già lodato Tommassino (a).

ar. 4. Ma in nulla più chiaramente risplende la somma, assoluta, e indipendente autorità de' Romani Pontefici, che nella confermazione da essi fatta del giudizio e decreti di questo stesso Concilio. Conciossiachè in veruna altra parte non può vedersi più

(a) Abstinet tamen ab anathemate vel intorquendo vel interminando. Conscius nempe, nihil interesse, utram in partem declinetur, dum scandala sileant, & pax redintegretur Ecclesiae. *Dissertat. 19. in 5. Syn. num. 6.*

più manifesto ed espresso il comun senso de' Padri non meno Orientali che Occidentali, di riguardare come affatto irrevocabili quei soli decreti de' Concilj Ecumenici, e spezialmente del gran Concilio Calcedonense, i quali godessero dell' approvazione, e consenso della Sede Apostolica, almeno per mezzo de' suoi Legati (*a*): La qual cosa fino a tre volte vien ripetuta dentro lo spazio di pochi periodi in una Professione di fede, che Menna Patriarca di Costantinopoli, e Teodoro, e Andrea, Primati, uno di Cesarea nella Cappadocia, e l' altro di Efeso, con altri Vescovi Orientali presentarono al Pontefice Vigilio, e la quale non solo fu da esso approvata, ma altresì nel suo Costituto inserita per la difesa de' tre Capitoli; convenendo ben egli in quel principio co' Vescovi Orien-

(*a*) Universa, sicut ab iisdem Synodis communi consensu cum Vicariis Sedis Apostolicae judicata, aut definita ..... inveniuntur, irretractabiliter atque imperturbabiliter conservamus.

Orientali, e ſolo differendo da eſſi nell' applicazione a i tre Capitoli, giudicati da eſſo per errore di fatto approvati dal Sinodo Calcedonenſe col conſenſo de' Legati di S. Leone.

Par nondimeno, che termini più anguſti a i decreti irretrattabili del Concilio Calcedonenſe abbia voluto aſſegnare Pelagio II. nella ſua Lettera ad Elia di Aquileja, e altri Veſcovi dell' Iſtria; riponendo in una tal claſſe quei ſoli decreti, i quali concerneſſero le materie, per cui trattare, e definire, i Legati della Sede Apoſtolica erano ſtati autorizzati da s. Leone. E poichè ad effetto di trattare e definire nel Concilio Calcedonenſe la cauſa de' tre Capitoli, niuna ſpeziale autorità i Legati Apoſtolici non aveano da quel Santo Pontefice ricevuta; quindi egli conchiude, averſi potuto nel quinto Sinodo ritrattar quella cauſa, quando anche (ciò, che però era falſo) i tre Capitoli foſſero ſtati da i Padri

Calcedonensi col consenso de' Legati di S. Leone approvati : *Etiamsi Episcopi in eodem Concilio residentes suis illam* (l' Epistola d' Iba) *subscriptionibus adprobassent*.

Ferrando Diacono della Chiesa Cartaginese, interrogato da Pelagio Diacono della Chiesa Romana, se fosse lecito condannar l' Epistola d'Iba; supponendola anch'egli per errore di fatto approvata dal Concilio Calcedonense, e da s. Leone, rispose di no; per non poter essere, diceva egli, nella Chiesa tribunale più augusto di quel gran Sinodo, cui presederono i Legati della Sede Apostolica, per la di cui approvazione e consenso, *qua consentiente*, quanto in esso fu definito, acquistò una forza invincibile: *quidquid illa definivit Synodus, accepit robur invictum*. E aggiugne, che le definizioni e i giudizj de' Vescovi portati alla Cattedra di S. Pietro, e quivi con maggior cura e diligenza discussi, e confermati, si deb-

bono ſeguitare, tenere, ed abbracciare, nè ſotto qualunque preteſto debbono eſſere rivocati in queſtione. Come adunque pretendono gli Avverſarj, che i ſolenni decreti de' Romani Pontefici ſieno ſoggetti alla cenſura de' Sinodi generali,ſe appunto eſſi ſono, i quali danno co i lor decreti a i giudizj de' Sinodi una irretrattabile autorità?

Finalmente Vigilio ſei meſi dopo il Concilio ſcriſſe la lettera decretale ad Eutichio Patriarca della Regia Città, data in luce nel ſecolo precedente dall' Illuſtriſſimo Pietro de Marca, e tre meſi dopo di eſſa il ſuo Coſtituto, reſo pubblico dal Baluzio. Ne' quali monumenti, come oſſerva quel dotto Arciveſcovo di Parigi, benchè egli faccia profeſſione, al pari de' Pontefici ſuoi Predeceſſori, di ricevere e venerare gli altri Concilj Ecumenici dalla Sede Apoſtolica confermati; quanto al quinto Concilio, neppur degnalo

e ono-

e onoralo d'un tal titolo. Ritratta di nuovo, discute, ed esamina la causa de' tre Capitoli: e finalmente egli colla sua autorità li condanna, e ne dà il finale e perentorio giudizio, pronunziando l'anatema contra chiunque in avvenire, *a praesenti tempore*, dopo aver avuto notizia del suo decreto, *innotescente sibi hujus nostri serie Constituti*, avrà la temerità, e l'ardire di sostenere, l'Epistola d'Iba essere stata ricevuta dal Sinodo Calcedonense, e da lui dichiarata ortodossa. Dal qual tempo la condannazione de' tre Capitoli cominciò finalmente ad esser legge irrevocabile della Chiesa. Onde apparisce, non avere il quinto Concilio giudicato solennemente d'un giudizio perentorio del Papa: ma piuttosto avere il Papa con un suo finale e perentorio decreto dato al giudizio del Sinodo una irrevocabile autorità.

Siam giunti al sesto Sinodo gene- c. 11. & 12.

 rale,

rale, celebre appreſſo gli Avverſarj per le lettere d' Onorio, e per la loro condannazione; i di cui Atti però ci ſomminiſtreranno in favor del noſtro ſiſtema una meſſe abbondante di ſodiſſime rifleſſioni. Ma prima d' ogni altra coſa fa di meſtiere vedere, di qual natura debbano reputarſi quelle famoſe lettere di Onorio, di cui tanto fra noi e gli Avverſarj ſi diſputa. Pretendono eſſi, concernere quelle lettere il dogma, e non contenere una mera legge di diſciplina. Pretendono inoltre, non ſolo eſſere riprenſibili, in quanto preſcrivono il ſilenzio d' una e di due volontà, ma altresì eſſere eretiche, o almeno favorire patentemente l' eretico dogma d' una volontà in Criſto ed una operazione. Pretendono finalmente, dover elleno eſſer riposte nella claſſe de' pubblici e ſolenni decreti, fatti dal Papa col conſiglio del clero e della Chieſa di Roma, e però con tutta la forza e l' autorità della Catte-

tedra. Ma noi per l' oppoſto vogliamo, eſſere quelle lettere, quanto alla ſuſtanza del dogma, d' una incorrotta dottrina, e ſolo eſſere riprenſibili per l' imprudente economia di tacer le due volontà. E in oltre aggiungiamo, che di qualunque natura elle ſieno riſpetto alla materia; loro però mancano, quanto alla forma, tutte le condizioni neceſſarie a coſtituire un pubblico e ſolenne decreto, e deciſione della Sede Apoſtolica; e però dover elleno eſſer da noi tenute per lettere familiari ſcritte privatamente da Onorio a Sergio, e non per ſolenni decreti intimati a tutta la Chieſa. E tali coſe io giudico, eſſere così evidentemente provate, che omai non poſſano rivocarſi in dubbio, ſenza una grande temerità.

Che quanto alla ſuſtanza del dogma cattolici ſieno ſtati i ſentimenti d' Onorio, e delle ſue lettere, dimoſtraſi a mio credere ad evidenza, ar. 1.

 dall'

dall' esserfi egli in una di esse servito delle stesse parole ed espressione di s. Leone nella sua Lettera a Flaviano, delle quali tutti i difensori della Fede altresì si prevalsero, a fine di confutare coll' irrefragabile autorità di quella celebre epistola gli impugnatori delle due volontà: *Agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est; Verbo scilicet operante quod Verbi est, carne exsequente quod carnis est*. Tali parole son così chiare in favor del dogma cattolico, che Ciro, quel Caporione de' Monoteliti, in una sua lettera a Sergio ingenuamente confessa, d' essere stato da esse per qualche tempo ritenuto dall' aderire alla sentenza di Eraclio, come da quelle, le quali espressissimamente, *manifestissime*, contenevano il dogma delle due operazioni. Onde vediamo, che i Pontefici susseguenti, i Sinodi, e i Padri delle medesime si prevalsero contra i nemici delle due

due volontà. Così s. Martino I. nell' allocuzione al Concilio Lateranense; così Sergio Metropolita di Cipro, e Vittore di Cartagine nelle loro Sinodiche al Pontefice s. Teodoro; così lo stesso Concilio Lateranense sotto il lodato Pontefice e Martire s. Martino; così il Santo Papa Agatone, e il Concilio Romano celebrato sotto di lui nelle loro Sinodiche, lette ed approvate nel sesto Sinodo; così i Legati della Sede Apostolica nell'Azione seconda dello stesso sesto Concilio; e così tutto il Concilio nella sua definizione di Fede; e finalmente così l'Imperatore Costantino nell' Editto suo in conferma de' decreti del Sinodo. Tanto dee certamente bastarci, perchè colui, il quale senza sospetto veruno di mala fede ha adottato quelle parole, e s'è servito di quella espressione: (le quali apertissimamente, come insegna il sesto Concilio, *apertissime*, il dogma delle due operazioni, divina e uma-

e umana in Cristo, racchiudono;) sia da noi giudicato, quanto alla sustanza, avere avuti cattolici sentimenti; benchè per una imprudente economia, e troppo facile condescendenza abbia commendato, e ingiunto il silenzio e dell' una e delle due volontà. Onde, come attesta l' erudito P. Garnerio (*a*), pochi in oggi sono coloro, e quei pochi anche di fede sospetta, e di non grande autorità, che attribuiscono ad Onorio l'empietà di quella Eresia.

ar. 2. Ma sieno quali esser si vogliano la dottrina o l' espressioni di quelle lettere; quindi però non ne siegue, che un Pontefice Romano dalla sua Cattedra, e in un solenne decreto abbia insegnato l' errore, o somministrato fomento all' Eresia; mancando alle lettere d'Onorio tutte le condizioni, le quali necessariamente richiedonsi

per

(*a*) Nunc vero .... pauci numero, iique suspectae alliunde fidei, vel non maximae auctoritatis, Honorium Monothelismi damnant. *Append. ad not. in lib. diurn. Rom. Pontif.*

per un' Apoſtolica, ſolenne, e dogmatica Coſtituzione. Queſte ſono I. Che l' affare, giuſta la diſciplina di quei tempi, foſſe ſtato propoſto in un Sinodo de' Veſcovi dell' Occidente, o dell' Italia, o almeno delle Chieſe ſuburbicarie; oppure, ſecondo la diſciplina de' noſtri, foſſe egli ſtato comunicato co i principali Membri del clero, e della Chieſa di Roma. II. Che le lettere foſſero ſtate concepite, e propoſte in forma di un vero decreto, contenendo un formale e vero precetto colla pena d' anatema a i contradicenti. III. Che elleno foſſero ſtate traſmeſſe a i più celebri e inſigni Veſcovi della Chieſa, acciò per eſſi agli altri comunicate, da tutti foſſero ſottoſcritte. Nè come nuova, o di mera invenzione degli Scolaſtici deeſi diſprezzare una tal diſtinzione fra le lettere de' Sommi Pontefici familiari e private, e le pubbliche, ſinodiche, definitive, e dogmatiche dirette a tutta la Chieſa;

ſa ; avendo di eſſa fatta menzione nel ſeſto ſecolo Ruſtico Diacono della Chieſa Romana in una ſua diſputa contra gli Acefali, ove anche oſſerva (*a*), non delle prime, ma ſolo delle ſeconde farſi caſo, e tenerſi conto nella Chieſa. Or niuna di queſte condizioni non ſi ravviſa nelle lettere d' Onorio a Sergio, di cui al preſente trattiamo.

Non ſi ravviſa primieramente la prima d' eſſere ſtate propoſte, e digerite in un Sinodo. Poichè in primo luogo l' Autore del Libello Sinodico, benchè dal Capitolo 121. fino al 133. faccia menzione di molti Sinodi tenuti *pro e contra* in queſta cauſa, non fa però menzione di verun Sinodo celebrato da Onorio. Così al cap. 130. ſi rammenta il Sinodo di Giovanni IV., al cap. 131. quello di

(*a*) Dei Eccleſia familiaribus non intendit, neque hypomniſticis, neque iis, quae ad unum & domeſticum ſiunt: ſed his, quae ad Synodos, aut a Synodis, dogmatice & publice, & definitive de his, quae in quaeſtionem veniunt, conſcribuntur.

di Teodoro, al 132. quello di S. Martino, al 133. quello di Agatone Romani Pontefici. A i capitoli 126. 127. 128. e 129. quei di quattro Primati dell' Africa, cioè di Stefano Bizaceno, di Colombo della Numidia, di Reparato della Mauritania, e di Vittore di Cartagine. E finalmente a i capitoli 121. 122. 123. e 125. quattro Sinodi eretici, cioè tre Costantinopolitani, due di Sergio, e uno di Pirro, e uno Alessandrino di Ciro. Se anche Onorio ha celebrato in questa causa qualche Concilio; perchè anche di lui non fa parola il mentovato Scrittore? Perchè di lui non fa menzione Teofane, il quale nella sua Cronografia celebra i già citati Sinodi di Giovanni IV., di Teodoro, di Martino, e d' Agatone? In tre Professioni di Fede registrate nel libro diurno de' Romani Pontefici s' impegnavano i Papi d' osservare, ricevere, e predicare senza alcuna eccezione o diminuzione, *indiminute*,

nute, *sine aliqua diminutione*, quanto da i loro Predecessori sinodicamente, *synodice*, *synodaliter*, era stato determinato. Erano adunque persuasi, che Onorio non avesse sinodicamente insegnato e approvato l' errore d' una sola volontà di Gesù Cristo: altrimenti eglino non avrebbero fatta una sì general professione di ricevere e sostenere senza veruna diminuzione tutti i sinodici decreti de' loro Predecessori. Finalmente il sesto Concilio facendo più d' una volta menzione delle lettere d' Onorio, non mai le appella sinodiche; benchè ricordando altre lettere veramente sinodiche, non mai lasci di compartir loro tal titolo. Così nell' Azione 11. tre volte si fa menzione delle Sinodiche di Sofronio. E nell' Azione 13. frequentemente si parla del Sinodico Patriarcale, e delle Sinodiche di tre Patriarchi della Regia Città, Tommaso, Giovanni, e Costantino. Vi si nomina altresì

tresì cinque volte la seconda lettera latina d' Onorio, e una volta la prima, nè mai si dà loro l' epiteto di Sinodiche. E finalmente nelle Azioni 12. e 13. rammentandosi le lettere d' Onorio, e di Sofronio, queste sì, ma non quelle, Sinodiche son chiamate. Perchè una tal distinzione è stata sì costantemente osservata, se le lettere d' Onorio erano ugualmente Sinodiche?

Non essere eziandio quelle lettere state proposte in un solenne congresso de' principali Membri del clero, e della Chiesa di Roma, facilmente l' accorderà, chiunque farà riflessione alla pietà, saviezza, costanza, e vivacità della Fede di quei, che erano allora l'ornamento della Chiesa Romana, e alla testa de' più gravi e rilevanti negozj. Il Successore immediato d' Onorio fu Severino, al quale essendo stata trasmessa l' *Ecthesis*, o esposizione d' Eraclio, fu da lui rigettata, e percossa d' anatema: ciò,

ciò, che il Pagi dimostra, essersi fatto in un Sinodo. E i Legati di lui a Costantinopoli, richiesti di persuadere al Santo Pontefice la sottoscrizione di quella formola Imperiale, risposero, dice s. Massimo Martire, senza timore, e come si conveniva a i Ministri di quella ferma e immobil pietra, qual' è la massima e Apostolica Chiesa. A s. Severino dopo soli due mesi di Pontificato successe Giovanni IV., il quale subito adunato in Roma un Concilio, senza temere nè l' ira dell' Imperatore, nè le violenze degli Esarchi, rinnovò la condanna del decreto Eracliano; e obbligò lo stesso Imperatore, come racconta il già lodato s. Massimo, a negarsi pubblicamente autore dell' *Ecthesis* con quelle formali parole: *Ecthesis non est mea .... Cunctis facio manifestum, quia non est mea*. A Giovanni IV., di cui anche fu breve il Pontificato, fu surrogato s. Teodoro, dal quale furono nella stessa causa celebrati

brati in Roma due Sinodi; uno ſul bel principio del ſuo Pontificato, nella di cui Sinodica a Paolo invaſore della Chieſa di Coſtantinopoli ſi ripeteron gli anatemi contra l'Eſpoſizione d'Eraclio; e un altro più celebre nelle Storie, tenuto dopo avere inteſa la nuova prevaricazione di Pirro: in cui fu queſti depoſto, e la ſentenza di depoſizione fu dal Santo Pontefice appreſſo il Sepolcro de' ss. Apoſtoli ſcritta con alcune ſtille del ſangue di Gesù Criſto. E una ſimil ſentenza fulminò dipoi contra Paolo, il quale in luogo di Pirro con gli ſteſſi profani dogmi contaminava la Sede della Regia Città. Finalmente in luogo di Teodoro fu eletto il gran Pontefice e Martire s. Martino, il di cui nome ſolo forma il ſuo Elogio. Quale poi foſſe il ſuo Clero, agevolmente raccoglieſi e da Anaſtaſio Bibliotecario nella Vita di lui, e da un altro s. Anaſtaſio Monaco diſcepolo di s. Maſſimo Martire in

una

una ſua lettera a i Monaci di Caglieri, ove li eſorta a ricorrere e portarſi a Roma, a quelli Uomini fermi, dice egli, e ſaldi come una pietra, e tutori fedeliſſimi de i Cattolici, e difenſori fortiſſimi della verità: *Firmos ut petram Viros, qui tutores noſtri ſunt ſemper, & propugnatores fortiſſimi veritatis*. Onorio ſcriſſe la ſua prima lettera a Sergio l'anno 634. la ſeconda l'anno 636. e S. Martino fu aſſunto al ſommo Pontificato l'anno 649. E' adunque molto probabile, che il Clero di Roma foſſe tuttavia in gran parte compoſto degli ſteſſi Veſcovi, Preti, Diaconi, e altri Chierici, che ſotto il Pontificato d'Onorio. Ciò che è anche certo del Clero di Severino, di Giovanni IV., e de' principj di Teodoro. Ora chi mai ſarà così ardito e temerario di giudicare, che i Severini, i Giovanni, i Teodori, i Martini, e i loro Chierici, cioè quei fedeliſſimi e fortiſſimi Atleti della Verità, quegli Uo-

Uomini forti come una pietra, e quei degni Miniſtri di quella pietra immobile, ſulla quale Criſto edificò la ſua Chieſa, e che con tanto di lume penetrarono le frodi e gli artifizj degli Eretici, e con tanta fermezza li condannarono; chi, dico, ſarà ardito di giudicare, che quei grandi Uomini abbiano una volta prevaricato, e approvato l' imprudente ripiego e diſſimulazione d' Onorio? Per loro attribuire una sì fatta prevaricazione, e debolezza di ſpirito, prove vi vogliono dimoſtrative, non temerarie e vaniſſime conghietture, quali ſono le addotte da i ſei Veſcovi appellanti nella loro riſpoſta al Cardinal di Biſſy.

Quindi noi conchiudiamo, non doverſi riputare le lettere d' Onorio ſcritti o decreti dogmatici; non eſſendo già ſtati ſoliti i Romani Pontefici di pubblicar sì fatti decreti ſenza averne prima deliberato o co i Veſcovi dell' Italia, o almeno col Clero di

di Roma. Onde vediamo, che nel sesto Concilio, benchè sovente sieno nominate le lettere o scritti dogmatici di Sergio, di Pirro, di Paolo, e di Pietro Patriarchi della Regia Città, di Ciro Alessandrino, e di Teodoro di Faran; non mai però alle lettere d'Onorio vedesi aggiunto un tal titolo. Niuno non sa, con qual forza, e con quali parole di giurisdizione, e di autorità sieno conceputi i decreti e scritti dogmatici de' Romani Pontefici: *Singulis pene verbis*, dice il Tommassino, *exsertissimam potestatem, & jurisdicendi principatum ostentant, atque adeo parendi necessitatem inferunt*. Non così Onorio nelle sue lettere, le quali in quella parte, che concerne le voci d'una o di due volontà, non contengono che esortazioni, *hortantes vos*, e semplici insinuazioni: *Fraternitati vestrae insinuandum praevidimus*: e aggiungono, che i Legati di Sofronio hanno promesso, che il santo

to Vescovo si asterrebbe da profferire due volontà, quando però Ciro d' Alessandria s'astenesse dal vocabolo d' una. Or chi mai ha udito, che agli scritti e decreti dogmatici de' Romani Pontefici promettasi una ubbidienza non assoluta, ma dipendente dalla condizione di ciò, che altri sieno per fare? Finalmente i decreti de' Romani Pontefici intorno a i dogmi si trasmettevano alle Chiese, acciocchè fossero sottoscritti e da i Vescovi, e da tutti coloro, i quali fossero sospetti di qualche contraria opinione: Ed è cosa inaudita e senza esempio, che in luogo d' una solenne Costituzione d' un Papa in materia di Fede sia stata proposta alle comuni e solenni sottoscrizioni una qualche Imperiale Costituzione; come nel caso nostro o l' *Ectesi* d' Eraclio, o il *Tipo* di Costante, in vece delle lettere d' Onorio: le quali se state fossero solenni e dogmatiche, quanto più sarebbero state atte, giu-

ſta i ſentimenti degli Avverſarj, a propagare, e autenticare l' errore, che quei decreti Imperiali? i quali non per altra ragione hanno potuto eſſere ſoſtituiti alle lettere di quel Papa, ſe non perchè parve coſa ridicola l' eſibire alle pubbliche ſottoſcrizioni alcuni Fogli privati, i quali e in ſoſtanza condannavano l' ereſia d' una ſemplice volontà, e ſemplicemente eſortavano ad aſtenerſi dalla voce di due.

c. 24. Ma è tempo omai di vedere, di qual forza e autorità ſieno ſtate in tutta la Chieſa le lettere veramente ſolenni e dogmatiche, colle quali i Romani Pontefici ſucceſſori d'Onorio, anche molto prima del ſeſto Sinodo generale, condannarono ne' Monoteliti le reliquie dell' ereſia
ar. 1. Eutichiana. La forza e l' effetto di eſſe fu, che i Monoteliti, e i loro dogmi, furono come eretici da i Veſcovi di tutto il Mondo cattolico, anche prima del Sinodo, condan-

dannati. Onde ne ſiegue, che eziandio ſecondo i principj degli Avverſarj, irretrattabile fu, anche prima del Sinodo, la loro condannazione. Non poſſono deſiderarſi teſti più chiari, e più preciſi de' Padri in favor del noſtro ſiſtema di quei, che in folla in queſta cauſa ci ſi preſentano. S. Maſſimo Martire ſcriſſe in una ſua lettera, eſſer lo ſteſſo, che Pirro ſia ſtato ſcomunicato dal Papa, e ſcomunicato altresì da tutta la Chieſa cattolica: Ed eſſere parimente lo ſteſſo, che ei procuri di ſoddisfare o al ſolo Romano Pontefice, o a tutto il Mondo cattolico: e che per l' oppoſto di niuna utilità gli ſarebbe il ſoddisfare a tutti i Cattolici, quando ei non ſoddisfaceſſe alla ſola Chieſa di Roma. Che tutto il Mondo cattolico lo terrà per eretico finchè dal Papa ſia per eretico giudicato, e lo riconoſcerà per Cattolico, quando dal Papa ſia riconoſciuto per tale. Poichè queſti in tutto e per tutto, *in*

omnibus, & per omnia, ha ricevuto, ed ha l'imperio di tutte le Chiese del Mondo, e l'autorità e potestà di sciogliere e di legare, e con lui lega e scioglie nel Cielo quel divin Verbo, che alle Virtù celesti comanda.

S. Martino Papa nel Secretario secondo del Concilio Lateranense loda la modestia di Vittore Vescovo di Cartagine, il quale nella sua lettera Sinodica al Pontefice san Teodoro benchè avesse condannata la dottrina eretica di Paolo Patriarca della Regia Città, l'avea nondimeno chiamato Fratello, e Consacerdote; sapendo, dice il santo Pontefice, che il solo, *solus*, successore del Principe degli Apostoli ha ricevute dal Re de i Regi le Chiavi del Regno de' Cieli, a fine d'aprirle a quei che ben credono, e chiuderle agli Eretici. E lo stesso linguaggio tenne altresì nello stesso Sinodo di Laterano Stefano Dorense Legato di s Sofronio, dicendo, che il solo Pietro, *ipse tan-*

tum

tummodo, ottenne da Cristo le chiavi, e la potestà di sciogliere e di legare. E così parimente il già lodato S. Massimo interrogato da i Ministri Imperiali, s'ei comunicava col trono di Costantinopoli, rispose francamente di no: poichè da i Romani erano stati condannati coloro, che quella Sede occupavano.

Dello stesso spirito, e de' medesimi sentimenti sono ripiene le lettere scritte da diversi Metropolitani e da i loro Sinodi al Pontefice s. Teodoro, e lette nel Secretario secondo del mentovato Concilio di Laterano. Sergio Metropolitano di Cipro chiama la Sede Apostolica fondamento fisso da Dio e immobile, e colonna lucidissima della Fede. A voi, soggiugne, sono state confidate le Chiavi del Regno de' Cieli, e la facultà assoluta, κατ' ἐξουσίαν, di legare e di sciogliere. A voi come a Principe e Dottore appartiene e l'abbattere l'Eresie, e il confermare la

Fede. Onde noi e confermati da voi, siamo per quella apparecchiati al Martirio; e ad ogni vostro cenno e comando, *jubentibus vobis Dominis nostris*, anatematizziamo gli Eretici: E dopo averli anatematizzati, non temiamo d'entrare con essi in disputa su quei medesimi dogmi, colla confessione de' quali senza veruna alterazione o diminuzione noi desideriamo d'assistere al divino giudizio. Nè di minor momento sono gli encomj dati alla Sede Apostolica da' tre Primati dell'Affrica, Colombo, Stefano, e Reparato, e da tutti i Vescovi appartenenti a i loro Concilj, nelle loro lettere parimente sinodiche allo stesso s. Teodoro. Niuno, dicono essi, può dubitare, che sorga dalla Sede Apostolica un fonte perenne e indeficiente di pura e incorrotta dottrina, a cui ne' dubbj e nelle controversie concernenti la Fede ricorrono tutte le Chiese come a nativa sorgente della loro predica-

cazione. Quindi pregano il ſanto Padre, che col ferro della ſua ſovrana autorità voglia dal corpo ſano troncar le membra piagate, acciocchè le parti ſincere nella loro ſanità e integrità ſi conſervino. Non ignoravano certamente i Veſcovi dell'Affrica, come neppur quei di Cipro, nè s. Maſſimo Martire, nè Vittore di Cartagine, nè Mauro di Ravenna, le di cui lettere, in ſuſtanza dello ſteſſo tenore, furono lette nella ſteſſa Azione del Sinodo di Laterano; non ignoravano, dico, che già l'eretica peſte per l'Aſia e per l'Egitto facea un' orribile ſtrage; nè qual era l'autorità de' Patriarchi di Coſtantinopoli infetti l'un dopo l'altro dello ſteſſo contagio; nè la forza, con cui la ſomma Poteſtà ſecolare eraſi impegnata a ſoſtenere e propagar l'empia ſetta; e nondimeno non giudicavano, che faceſſe d'uopo d'un Sinodo generale, ma credevano baſtar la ſola autorità del Pontefice, perchè i Nova-

tori colla loro dottrina fossero come Eretici da tutto il Mondo cattolico senza altra disamina reputati. Nè dell' autorità della loro Sede giudicavano, come abbiamo veduto, con minor vantaggio s. Martino I. e gli altri Sommi Pontefici.

Sono costretti a confessar tali cose eziandio i nostri Avversarj; i quali però non ammettono, che prima del sesto Concilio abbia dovuto riguardarsi come irretrattabile la sentenza della Sede Apostolica contra i Monoteliti, e la loro empia dottrina. Ma come? così adunque trenta e più anni dopo il gran Concilio di Laterano sotto il Pontefice s. Martino; dopo quaranta e più anni dalla prima condanna sinodica dell'empia setta sotto Severino o Giovanni IV.; dopo quarantasei anni dal falso Sinodo d'Alessandria sotto Ciro, a cui subito fu contradetto da s. Sofronio; finalmente quasi anni sessanta da che erano stati gettati i primi semi dell' em-

empietà, tuttavia facea d' uopo d'un Sinodo generale, nel quale si discutesse ed esaminasse, se tanti Sommi Pontefici ne' loro Sinodi, e spezialmente s. Martino nel suo gran Sinodo Lateranense; se quattro Primati ne' loro Concilj di tutta l' Affrica; se Mauro di Ravenna, e gli altri Vescovi dell' Italia, anzi di tutto il restante dell' Occidente; se Arcadio e Sergio con gli altri Vescovi dell'Isola di Cipro; e finalmente se s. Sofronio con gli altri Vescovi del suo Patriarcato, aveano giustamente condannato i Monoteliti, e la loro empia dottrina?

Così è, dicono i nostri Avversarj: ar.2. Ma non così l' intese il Pontefice s. Agatone, non così tutti i Vescovi dell' Occidente nelle loro lettere Sinodiche a Costantino Pogonato e a Tiberio Imperatori d' Oriente, lette e ricevute nel sesto Sinodo generale: nelle quali espressamente professarono, che a i Legati da' lor diretti al

Concilio (*a*) non avevano alcuna licenza o facultà accordata d' aggiugnere, di sottrarre, o alterare neppure un jota, ma solo di semplicemente rappresentare quanto era stato intorno alla Fede dalla Sede Apostolica definito; così Agatone. E i Vescovi Occidentali nella loro lettera aggiungono, che neppur da loro si permetteva a i Legati (*b*) di rivocare in questione, ma di brevemente proporre come principj di dottrina affatto certi ed immutabili, le cose già definite. Protestandosi eziandio apertamente (*c*), che ei riguardavano come scomunicati coloro, i quali diversamente pensassero,

---

(*a*) Ut nihil profecto praesumant augere, minuere, vel mutare, sed traditionem hujus Apostolicae Sedis .... sinceriter enarrare.

(*b*) Non tanquam de incertis contendere, sed ut certa & immutabilia compendiosa definitione proferre.

(*c*) Qui vero haec confiteri noluerint .... perpetuae condemnationis reos esse censemus: nec aliquando tales in nostrae humilitatis collegio nisi correctos suscipere patimur.

ro,nè mai gli avrebbero ricevuti alla lor comunione, se prima sulla regola e norma, che lor veniva proposta, non avessero riformata la lor perversa credenza.

Ubbidì a i decreti del santo Padre, e de i Vescovi Occidentali il Concilio; ricevendo la lettera da lui diretta agl' Imperatori come dettata dallo Sprito Santo per bocca del Principe degli Apostoli, e scritta col dito del santo Padre Agatone: *tanquam ex Spiritu Sancto dictatas ...... per os Principis Apostolorum Petri .... & digito Agathonis scriptas.* Oppure eziandio come scritte divinamente dallo stesso capo e principe degli Apostoli: *Ut a summo Apostolorum Vertice divine perscriptas.* Onde loro era paruto d'avere in lor compagnia lo stesso Principe del coro Apostolico, di riceve. re tralle braccia de' loro spiriti lo stesso Pietro, e d' udir la sua voce *totius dispensationis mysterium divinitus* ar. 3.

eloquentem . Nè giova il dire, che la lettera d' Agatone prima d' essere sottoscritta, ella era stata confrontata co i testi de' santi Padri, e de i precedenti Concilj: e che alcuni Vescovi dichiararono, che appunto per la sua conformità con quei testi ella era stata da essi ricevuta. Poichè, come sovente abbiamo osservato, se un tale argumento provasse alcuna cosa contra la somma e irretrattabile autorità delle Apostoliche Costituzioni, proverebbe eziandio contra una simile autorità de i decreti fatti in materia di Fede e pubblicati da i Sinodi generali, e dallo stesso sesto Concilio, di cui al presente trattiamo; dichiarando nell' Editto suo l' Imperator Costantino, che la definizione del Sinodo era conforme alle Evangeliche e Apostoliche Costituzioni, e a i cinque santi e universali Concilj; e però, dice egli, anche noi, *idcirco & nos*, l' abbiamo voluta col nostro Editto stabilire, e confer-

fermare. Diranno forse i nostri Avversarj, non essere stata irretrattabile la definizione del Sinodo, per essersi dichiarato l'Imperatore di darle forza e vigor di legge Imperiale per la sua conformità colla Fede de i precedenti Concilj?

Ma che diranno gli stessi nostri Avversarj, quando lor venga opposto ciò, che da Leone II. fu scritto all'Imperatore in conferma dello stesso sesto Concilio? Noi, scrisse egli, abbiamo con una somma attenzione e diligenza, *curiosa diligentia*, discussi ed esaminati gli Atti e i decreti del Sinodo; e avendoli trovati conformi a i decreti del Concilio Romano, e all' Epistola d' Agatone nostro Predecessore; però e noi, e pel nostro ministerio la Sede Apostolica coll'autorità del Principe degli Apostoli li conferma: *Idcirco & nos, & per nostrum officium haec veneranda Sedes Apostolica .... D. Petri auctoritate confirmat.*

Che

Che diranno, dico, ad un tal passo i nostri Avversarj? Se così fatte espressioni denotano, che i decreti de i Papi sono soggetti alla critica de i Sinodi generali, denoteranno altresì, che i decreti de i Sinodi generali sono soggetti alla censura de i Papi. O se una tal cosa non provano rispetto agli atti e decreti de' Sinodi; perchè apportarle per una prova dimostrativa rispetto alle decisioni e lettere dogmatiche de i Pontefici? Le quali, come dall' accennato luogo di s. Leone apparisce, servono di norma e di regola nell' esame, ed approvazione, e conferma di quanto è stato da un Concilio Ecumenico definito: la di cui definizione vien anche dal Pontefice confermata coll'autorità di s. Pietro, il quale vive tuttavia, e presiede, e parla, e giudica nella sua Sede.

c. 15. & 16. Ma che diremo dell' anatema fulminato in questo stesso Concilio contra il Pontefice Onorio, e le sue let-

lettere a Sergio? Diremo, che un tale anatema non sarebbe stato d' alcun vigore, se s. Leone II., e altri Pontefici non l' avessero confermato. Diremo, che i Sommi Pontefici non condannarono in lui, e nelle sue lettere alcuna eresia, ma la sua troppa facilità, e la imprudente condescendenza da lui usata verso gli Eretici, e principali Architetti dell' empietà. Diremo finalmente, che fa c. 27. art. un. d'uopo conciliare la condotta di san Leone II. colle lettere di s. Agatone riguardate da lui, e celebrate come regole inviolabili della Cristiana credenza. Ora in quelle sue lettere s. Agatone con parole così magnifiche, e termini così chiari predica la nostra Sentenza, che a noi sarebbe impossibile di rinvenirne de' più significanti, de' più espressivi. E per vero dire, quale altra cosa da noi pretendesi, allorchè celebriamo, e predichiam la Sede Apostolica per maestra infallibile della Cristiana dot-

dottrina, se non se non aver ella giammai piegato dal sentiero della verità nella via dell'errore? Che l'autorità e dottrina di lei, come non punto diversa da quella del Principe degli Apostoli, *utpote Apostolorum omnium Principis*, è stata sempre seguita, abbracciata, e avuta in una somma venerazione da tutta la Chiesa cattolica, da tutti i Sinodi generali, da tutti gli antichi Padri, da tutti i santi e ortodossi Dottori; e per l'opposto da i soli Eretici con varie indegne calunnie denigrata. Che ella e ne i casi prosperi, e negli avversi, in pace, e in guerra, e fralle più orribili scosse delle più crudeli e artificiose persecuzioni, ha sempre ritenuta la regola della Fede, e l'ha virilmente difesa. Che con niuno argumento, e niuno esempio può dimostrarsi, che ella giammai siasi dilungata dal sentiero dell' Apostolica tradizione. Che ella tal quale fin da i principj dell' Evangelica predi-

ca-

cazione fu iſtituita da i ss. Principi degli Apoſtoli, tale eziandio ha ſempre perſeverato, e tuttavia perſevera vergine inviolata, e ſenza macchia d' errore. Che finalmente sì fatte doti e prerogative a lei convengono per la forza delle promeſſe di Criſto, il qual promiſe a s. Pietro, che la Fede di lui non avrebbe giammai patito verun difetto; onde così ſia impoſſibile, che venga meno la Fede di lui e de i ſuoi Succeſſori, come è impoſſibile, che venga meno la verità e la Fede delle divine promeſſe. Tutto ciò inſegna in un luogo della ſua lettera s. Agatone, nè noi ſapremmo ſpiegar con termini più magnifici, e con parole più forti ciò, che da noi pretendeſi, allorchè diam la Sede Apoſtolica per maeſtra infallibile de' Cattolici inſegnamenti. Queſta lettera, come abbiamo veduto, fu ricevuta dal ſeſto Concilio come dettata dallo Spirito ſanto per bocca del Principe

degli

degli Apostoli. A suo luogo poi dimostreremo, esser la stessa cosa attribuire l'infallibilità alla Sede Apostolica, e attribuirla al Papa, allorchè *ex Cathedra* definisce. Frattanto si dimanda, come potrà conciliarsi Leone I. e il sesto Concilio con Agatone, se le lettere d'Onorio percosse da quel Pontefice, e da quel Sinodo con anatema, furono pubblicate, come gli Avversarj pretendono, col consenso della Chiesa di Roma, e con tutta l'autorità della Sede? Poichè ciò, che essi rispondono, che le parole d'Agatone debbono intendersi moralmente, non punto s'accorda nè coll'universalità delle di lui espressioni, che la Sede Apostolica non ha mai declinato dal sentiero della verità in alcuna parte d'errore: *Nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est*; che ella e ne i casi prosperi e negli avversi ha sempre tenuta e vivacemente difesa la regola della vera

vera Fede: *Quam* (*verae Fidei regulam*) *& in prosperis & in adversis vivaciter tenuit ac defendit*; che ella sempre si è conservata, e sino alla fine si conserverà illibata, tal quale fu da principio istituita da i Principi degli Apostoli: *Ut ab exordio Fidei Christianae percepit ab auctoribus suis Apostolorum Christi Principibus, illibata finetenus permanet*. Nè s' accorda coll' efficacia delle promesse di Cristo, alle quali il santo Pontefice riferisce tutte queste prerogative della Sede Apostolica: *Secundùm ipsius Domini Salvatoris divinam pollicitationem* .... *qui fidem Petri non defecturam promisit*: Le quali promesse non potendo giammai mancare, e dovendo fino a un puntino verificarsi; ne siegue, non appartenere in modo alcuno alla Cattedra e Sede Apostolica le lettere d' Onorio: le quali, come gli stessi nostri Avversarj pretendono, non se le potreb-

trebbero attribuire, ſenza che ella,
contra le promeſſe di Criſto di con-
ſervarla ſempre illibata, non aveſſe
incorſa la macchia d'avere alcuno
con una improvida economia, e in-
degna condeſcendenza nutrito e fo-
mentato l'errore.

c. 30. Le rifleſſioni da noi fatte ſu i pre-
cedenti Concilj hanno luogo ezian-
dio negli atti del ſettimo Concilio
Ecumenico, Niceno ſecondo, anzi
poſſono per mezzo loro con maggior
forza ed evidenza corroborarſi. Pri-
ar. 1. mieramente gl' Iconoclaſti, contra
i quali fu il Sinodo celebrato, anche
prima di eſſo, e in tutto l'Occiden-
te, e ſpezialmente da i Veſcovi del-
la Francia, e quaſi per tutto l'Orien-
te, furono come Eretici, per la
ſola irrefragabile autorità della Sede
Apoſtolica, giudicati. Ciò in pri-
mo luogo apertamente dimoſtrano
le lettere di s. Gregorio II. a Leone
Iſaurico Imperatore, principal pro-
motore e fautore della ſacrilega Set-

ta: Voi dovete, gli ſcrive il s. Pontefice, ſapere, e tenere per coſa certa, che tutto l'Occidente verſo noi tiene rivolti i ſuoi ſguardi: *quod Occidens univerſus ad humilitatem noſtram convertit oculos*: Che tutti i Regni dell' Occidente riguardano s. Pietro quaſi come un Dio ſulla terra: *Omnia Occidentis regna velut Deum terreſtrem habent*. Finalmente, che tutto l' Occidente offeriſce ad eſſo i frutti della ſua Fede: *Totus Occidens s. Principi Apoſtolorum fidei fructus offert &c.* E poco prima avea detto, che i Romani, i Franceſi, i Vandali, i Mauritani, i Goti, e altri Popoli *ex toto interiori Occidenti*, avendo inteſi i ſacrileghi attentati dell' empio Imperatore, aveano le Immagini laureate di lui, prima ricevute da eſſi con grande onore, depoſte, e conculcate; e che i Longobardi, i Sarmati, e altri popoli Settentrionali aveano con varie ſcorrerie infeſtata la mi-

misera Decapoli soggetta allora agl' Imperatori d' Oriente.

I Successori di Gregorio II. cioè Gregorio III, Zaccaria, Stefano II. e Stefano III. con non minor zelo, e successo aver difesa la Religione, ce ne assicura Adriano I. in una sua lettera a Carlo Magno; ove spezialmente ei fa menzione d' un Sinodo Lateranense, nel quale da Stefano III. co i Vescovi della Francia e dell' Italia, e fu confermato un Concilio di 79. Vescovi adunato da Gregorio II. contra gl' Iconoclasti appresso la Confessione del Principe degli Apostoli, e fu ricevuta e approvata la lettera scritta da tre Patriarchi d' Oriente, l' Alessandrino, l' Antiocheno, e il Gerosolimitano, a Paolo I., nella quale rappresentavano, che quanto alle sacratissime Immagini, *de sacratissimis Imaginibus*, ed essi, e i Vescovi ortodossi e Popoli dell' Oriente, aveano gli stessi sentimenti, che la Santa,

Cat-

Cattolica e Apoſtolica Chieſa di Roma. Intervennero a queſto Concilio i principali Veſcovi della Francia, il Senonenſe, il Moguntino, il Turonenſe, quel di Lione, di Bourges, di Narbona, di Rhems, di Langres, e d' Avignone, con altri tre, de' quali non ci ſon ben note le Sedi. Onde appariſce, che i Veſcovi della Francia, e della Germania, e del reſtante dell' Occidente, nel centro comune della Cattolica Religione, qual è la Sede di Roma, erano uniti ſu queſto punto in una medeſima Fede, e negli ſteſſi ſentimenti di pietà co i tre mentovati Patriarchi, e gli altri Veſcovi e popoli Cattolici dell' Oriente. La qual coſa, anche ſecondo la regola ſtabilita da i noſtri ſteſſi Avverſarj, avrebbe dovuto baſtare, perchè i Drecreti di Gregorio II. e di Stefano, e degli altri Sommi Pontefici in favor delle ſacre Immagini, e i loro anatemi contra i nemici di eſſe, foſſero riguar-

guardati, anche prima del Concilio Ecumenico, come d' una somma e inviolabile autorità. Quindi è, che Tarasio destinato Patriarca della Regia Città, non acconsentì di ricevere una così gran dignità, se prima da Costantino ed Irene non avesse ottenuto il consenso per la celebrazione d' un Sinodo generale, non già ad effetto di veder chi avesse ragione o i Cattolici, o gl' Iconomachi; ma per non soggiacere all' anatema, *nè subjiciar anathemati*, che, dice egli, i Cristiani d' Oriente uniti a quelli dell' Occidente, vibrano giornalmente contra di noi: ed è una pena troppo crudele l' anatema, come quello, che caccia lungi da Dio, esclude dal Regno de' Cieli, e precipita nell' Inferno. Non dubitava egli dunque della giustizia d' un tale anatema; nè desiderò il Concilio, che ad effetto di procurare con un tal mezzo la pace, e di riconciliare la Chiesa Costantinopolitana colla Roma-

mana, e per mezzo di lei colla Chiesa Cattolica, dalle quali ei quella vedeva con suo dolore giornalmente, e giustamente scomunicata.

In fatti avendo il Pontefice Adriano in una sua lettera a Tarasio comandato, che prima d'ogni altra cosa fosse percosso d'anatema nel Concilio il falso Sinodo celebrato in Costantinopoli contra le sacre Immagini sotto Costantino Copronimo, ciò fu nella prima azione puntualmente eseguito. Nè punto in essa deliberarono i Padri, se gl' Iconomachi fossero stati o no giustamente scomunicati, e se fossero in realtà, o non fossero Eretici; ma unicamente se i Vescovi e Chierici, i quali aveano aderito all' empia Setta, dovessero ne' loro gradi, e con quali condizioni, essere ricevuti nella comunion della Chiesa. E fu risoluto di sì, perchè tale era sempre stata co i Settarj, o seguaci delle ere- ar. 1.

tiche Sette, l' economia e disciplina de' Padri; pur nondimeno che, giusta la disciplina sempre osservata in ricever gli Eretici, facessero anche essi pubblicamente la professsion della Fede, e una solenne abjura dell' eresia; condannassero l' empio Sinodo del Copronimo, e pronunziassero un solennissimo anatema contro i Profanatori delle venerabili Immagini, e contra tutti coloro, i quali ricusassero di venerarle. Le quali cose in effetto furono obbligati di fare e Basilio Vescovo d' Ancira, e Teodosio d' Ammorio, e tutti quei, che aspirarono alla Cattolica comunione, come apparisce da i lor Libelli, o Professioni di Fede. Che diranno ad un tale esempio quei, che sostengono, adunarsi i Sinodi generali, affine d' esaminare in primo luogo gli articoli controversi, e dopo un canonico esame formarne un decreto solenne e irretrattabile, e che imponga una precisa necessità d'ubbidire?

re? Ecco gl' Iconoclasti costretti a condannar la loro eresia, giusta la volontà del Pontefice, prima d' alcuno esame del Sinodo sulla sostanza del dogma.

Ma, dicono i nostri Avversarj, le lettere d' Adriano agl' Imperatori, e a Tarasio non furono ricevute dal Sinodo, che dopo essere state sinodicamente esaminate, e trovate conformi alla dottrina delle Scritture, e de i Padri. Ma noi rispondiamo, che la prima ragione, per la quale il Patriarca Tarasio a nome di tutto il Sinodo ricevè quelle lettere, fu il testimonio di s. Paolo in lode e commendazione della sincera Fede della Chiesa Romana; al qual testimonio, disse il lodato Tarasio, fa d' uopo di deferire, e opera imprudentemente chiunque a lui si sforza di resistere: *Hoc testimonium sequi necessarium est, & inconsulte agit qui huic conatur resistere*. Ecco la prima ragione, per cui Tarasio, ed

il Sinodo riceverono le lettere del Pontefice, perchè fa di mestiere conformarsi al testimonio di s. Paolo in commendazione della Fede di Roma, e perchè temerono, resistendo al Papa, di non contradire e resistere al s. Apostolo. Che se poi hanno aggiunto, d' aver trovate le lettere del s. Padre conformi alla dottrina delle Scritture, e de i Padri; nè questa ragione, come ognun vede, è contraria alla prima, suggerita, e presa dall' irrefragabile autorità della Chiesa Romana; ed è falsissimo, che un tal confronto fosse allora già stato fatto in un sinodico esame; poichè furono le lettere ricevute e sottoscritte da i Padri nell' azione seconda; e solo nell' azione quarta furono letti a persuasion di Tarasio i testimonj de' Padri conformi alla dottrina nelle Apostoliche lettere contenuta, alle quali già, per le precedenti sottoscrizioni del Sinodo, nulla mancava, eziandio secon-

condo i principj degli Avversarj, per esser vere e irretrattabili regole della Fede: come altresì nell' azione sesta furono letti partitamente in diversi capi gli atti del falso Sinodo del Copronimo, con una lunga confutazione d' Epifanio Diacono; benchè già nella prima azione, come abbiamo veduto, fossero stati quel Sinodo, ed i suoi atti, secondo la volontà del Pontefice, percossi da i Padri co i più terribili anatemi. Onde chiaramente si vede, con quanto poco d' equità e di ragione adducasi un tale argumento contra l' irrefragabile autorità de i Pontificj Decreti.

Sia però, diranno i Sostenitori della contraria Sentenza, ciò che c.11. esser si voglia degli Orientali; certa cosa è, che gli Occidentali, e spezialmente i Franzesi, l' intendevano diversamente. Poichè sapendo benissimo, che il Pontefice avea approvati gli atti, e la definizione del

settimo Concilio ecumenico; eglino nondimeno per lungo tempo ricusarono di riceverlo e riconoscerlo per un Sinodo generale, e rigettarono i suoi Decreti intorno al culto dovuto alle sacre Immagini; e ciò prima sotto l' imperio di Carlo Magno nel Sinodo di Francfort, anche presenti i Legati del Papa; e poi sotto l' imperio di Lodovico Pio in un Sinodo di Parigi.

ar. 1. Non pare a primo aspetto, che nulla di più decisivo possa addursi in favore della contraria Sentenza. Ma se bene vi si riflette, non sarà cosa malagevole il toglier di mezzo una sì fatta difficultà. I Franzesi, dicono gli Avversarj, ricusarono di riconoscere il settimo Concilio per ecumenico, perchè ad esso eglino nè aveano assistito, nè erano stati invitati. Ma e Tarasio, e gl' Imperatori d' Oriente nelle loro lettere al Papa, e agli altri Patriarchi Orientali; e il Pontefice Adriano nelle sue let-

lettere allo ſteſſo Patriarca Taraſio, e i Patriarchi Orientali nelle loro lettere riſponſive al medeſimo, approvate nell' azione terza di queſto ſteſſo Concilio, furono d' opinione, che per celebrare un Sinodo generale in Oriente, baſtaſſe per parte degli Occidentali, il conſenſo del Papa, e la preſenza di lui per mezzo de' ſuoi Legati. Tale altresì fu il ſentimento di Giovanni Diacono nell' azione ſeſta dello ſteſſo ſettimo Sinodo. Tale quello di s. Teodoro Studita in una delle ſue lettere; e tale finalmente quello di tutto il Concilio meritevole d' una ſomma venerazione per la preſenza de' Legati del Papa, del Patriarca di Coſtantinopoli, e de' Vicarj delle altre principali Sedi Orientali, di 350. Veſcovi, e di moltiſſimi Archimandriti con altri Monaci, inſigni e per la Santità della vita, e per l' eccellenza della dottrina: i quali tutti unitamente tennero ſempre e celebrarono il loro Sinodo

nodo per ecumenico. Della qual cosa sebbene al dir de' nostri Avversarj si offesero i Franzesi; eglino tuttavia si contenteranno, che al sentimento d'alcuni Vescovi della Francia noi preferiamo quello d'un così nobile e numeroso Concilio.

Ma i Franzesi sapevano, che i De- ar. 4. *creti di questo Sinodo, qualunque ei fosse, erano stati approvati solennemente dal Papa.* Falso primieramente, che Adriano solennemente avesse approvati quei Decreti, allorchè ei trasmise gli atti del Sinodo all' Imperator Carlo Magno. Falso eziandio e falsissimo, che tale fosse allora l'opinione de i Vescovi della Francia, cioè che rigettando i Decreti del secondo Concilio Niceno, eglino si credessero di rigettare i Decreti d'un Sinodo approvati solennemente dal Papa. Il Pontefice Adriano nella sua lettera a Carlo Magno espressamente gli scrive, d'aver bensì ricevuti gli atti del Sinodo;

ipsam

ipsam suscepimus Synodum; per non offendere i Greci, e precipitarli di nuovo nell' eresia; soggiunge però, di non avere per anche resa veruna risposta intorno ad esso all' Imperatore: *Nos vero adhuc pro eadem Synodo nullum responsum eidem Imperatori reddidimus*: Dalle quali parole il Petavio (*a*), e Natale Alessandro (*b*) meritamente raccolgono, ch' ei non lo avea per anche approvato con pubblico e autentico monumento. Ma niente in un tal proposito di più espresso del testimonio d' Incmaro Remense nell' Opusculo di cinquanta Capitoli al suo Nipote, ove confondendo il Sinodo di Costantinopoli contra le sacre Immagini, e il Niceno in favore e difesa di esse, e di due facendone uno quasi in due fazioni diviso, di cui una avesse voluta la profanazione delle Immagini, e l' altra ordinatane l'adorazione;

(*a*) To. 6. Theol. Dogm. l. 17. c. 12. n. 6.
(*b*) Diss. 6. in Hist. Sacc. 8. n. 8.

soggiugne, che l' una e l' altra avea in ciò proceduto *sine auctoritate Apostolicae Sedis*. Onde trasmessi gli atti di quel Concilio dal Pontefice in Francia, e convocatovi un Sinodo generale, erano stati quelli per comune consenso da i Vescovi riprovati. Non era dunque Incmaro persuaso, che il Concilio celebrato in Oriente, prima d' essere dal Pontefice trasmesso in Francia, ed esaminato da i Vescovi della Francia, fosse già stato solennemente e con autorità Apostolica confermato.

E per vero dire, chi mai sarà così ardito di giudicare, che i Padri del Sinodo di Francfort, e l' Autore de' libri celebri sotto il nome di Carlo Magno, e Carlo Magno stesso abbiano creduto, che in rigettando il secondo Concilio Niceno, eglino combattessero l' autorità della Sede Apostolica, e resistessero a un qualche suo solen ne decreto? Essi, che con tanta venerazione rispettavano quella Sede,

de, che al suo giudizio sottoponevano i suoi canoni e i suoi decreti, che in tutte le cose si professavano di seguirla, che nella sua Fede e dottrina non ravvisavano alcuna benchè piccolissima macchia, che insegnavano a lei doversi ricorrere nelle questioni appartenenti alla Fede, e il suo giudizio inviolabilmente abbracciare, che finalmente gloriavansi d' aver di fresco adottate tutte le sue cerimonie nell' Uffizio, nella Messa, nel Canto, nel modo e ordine di salmeggiare, e in altri punti spettanti al culto divino; essi, dico, avrebbono eglino messa in non cale l' autorità di lei, ove trattavasi d' una materia sì grave, qual era l' interpretazione d' un de' precetti spettanti alla prima tavola del Decalogo? Ciò, dice il P. Le-Cointe negli Annali delle Chiese di Francia, non è punto credibile. Onde siccome i Teologi di quel Regno dicono, non avere i loro Maggiori in rigettando il Concilio Niceno secon-

do, combattuta l'autorità de i Concilj Ecumenici, non avendo eſſi allora quel Sinodo riconoſciuto per tale: così noi diremo, neppure avere impugnata l'autorità della Sede Apoſtolica, che eſſi non ancora credevano avere approvato quel Sinodo con alcun ſuo ſolenne decreto.

ar. 3. Non mancano però altre ragioni e maniere di conciliare la condotta de i Veſcovi della Francia nel Sinodo di Francfort riſpetto al ſecondo Concilio Niceno, colla ſomma venerazione dovuta alla ſuprema autorità della Sede Apoſtolica, e de' Romani Pontefici. Poichè, come oſſervano l'Illuſtriſſimo Pietro de Marca, e il P. Petavio, da i Veſcovi del Sinodo Francfordienſe non furono riprovate nè la definizione della Fede di quel Concilio, nè le lettere di Adriano Papa, nè quelle del Patriarca Taraſio, e degli altri Patriarchi Orientali, ricevute ed approvate ſolennemente in Nicea, nelle quali principalmente era-

erano eſpreſſi i veri ſentimenti di quella ſacra Adunanza, e che ſole avrebbero potuto eſſer l'oggetto dell' Apoſtolica approvazione: Ma ſolo fu riprovata da i Padri di Francfort la ſentenza d' un Veſcovo particolare di Cipro, la quale malamente tradotta dal Greco teſto nel Latino idioma, par che voleſſe ſignificare, doverſi collo ſteſſo ſupremo culto, o genere di latria adorare le ſacre Immagini, e la Santiſſima Trinità. La qual ſentenza, per difetto d' intelligenza della Greca favella, ingiuſtamente attribuita a quel Veſcovo, non ſolo Adriano, come oſſerva il de Marca (*a*), nella ſua lettera Apologetica non approvò, ma neppure ſi miſe in pena per iſcuſarlo; attenendoſi unicamente alla definizione della Fede, donde, come egli ſcriſſe, doveaſi ap-

(*a*) Huic reprehenſioni reſpondet quidem Adrianus, ſed Conſtantini lapſum non excuſat, quamvis aliam fuiſſe mentem Synodi Nicaenae, ex definitione fidei doceat, quae divinum cultum ſoli Deo aſſerit. *lib.* 2. *de Conc. Sac. & Imp. cap.* 17. *n.* 2.

apprendere, qual fosse stata la mente del Concilio. Poterono adunque i Padri del Sinodo di Francfort riprovare la sentenza malamente interpretata di quel Vescovo Greco, e nondimeno non mancare al rispetto dovuto al Papa; persuasi che essi erano, che questi ricevendo il Niceno Concilio, non avrebbe giammai confermata una così erronea sentenza. Quindi è, che molti moderni Autori Franzesi, per la loro erudizione chiarissimi, il Mabillonio (*a*), il Pagi (*b*), Natale Alessandro (*c*), il Tomassino (*d*), e i già lodati Pietro de Marca, e Petavio (*e*) sostengono, che i Padri di Francfort, e altri celebri Scrittori, che circa a quel tempo, o poco dopo fiorirono nelle Gallie, non ebbero, quanto alla sostanza del dogma, intorno al culto e venerazione delle

(*a*) Praef. in Act. SS. O. S. B. Tom. 4. n. 3.
(*b*) Ad an. 825. n. 1. & seqq.
(*c*) Differt. 6. in Hist. saec. 8.
(*d*) De Incarn. lib. 12. cap. 12.
(*e*) Tom. 6. Theol. Dogm. lib. 15. c. 16. n. 1.

delle Immagini ſentimenti diverſi da quei del Sinodo di Nicea, e della Chieſa Romana. Della qual coſa pare che altresì foſſero perſuaſi i Romani Pontefici, come raccoglieſi dalla riſpoſta d'Adriano Papa all'ultimo Capitolo nella già citata ſua lettera Apologetica. E queſta fu la cagione, perchè gli ſteſſi Pontefici tollerarono per lungo tempo la condotta de i Veſcovi della Francia riſpetto al ſecondo Concilio Niceno; e non quella, che gli Avverſarj s' immaginano, allorchè dicono, eſſere ciò proceduto dall' avere allora gli ſteſſi Papi creduto, che foſſe lecito reſiſtere a i ſolenni decreti della Sede Apoſtolica appartenenti alla Fede fin tanto che non ſia chiaro e manifeſto il conſenſo con eſſa di tutte le Chieſe del Mondo.

Ma poichè, creſcendo l' emulazio- ar. 4.
ne, la diſcordia, e l' invidia, non tutti i Veſcovi della Francia, e ſpezialmente quei del falſo Sinodo di Parigi

gi

gi sotto l' Imperio di Lodovico Pio successore di Carlo, si contennero dentro i confini del Concilio Francofordiense ; ma tutto generalmente e il Concilio Niceno, e le lettere d' Adriano, e i riti della Chiesa Romana in venerar le Immagini sacre, presero ad impugnare ; e poichè anche l'autorità di costoro non si vergognano i nostri Avversarj d' opporci, fa di mestiere vedere, qual caso far se ne debba, e di qual peso ella sia. Che non debba farsene conto alcuno, si pruova in primo luogo dall' essersi eglino in ciò fare dipartiti dagli esempli de' loro Maggiori: i quali, come di sopra abbiamo osservato, e più volte ricorda nella sua lettera Apologetica il Pontefice Adriano, in un Concilio Romano sotto Stefano III. aveano approvata la lettera di tre Patriarchi Orientali a Paolo I. e così erano stati, intorno al culto e venerazione delle Immagini, dello stesso sentimento, che i Vescovi dell'Oriente,

te, e la Chiesa di Roma. Or quale stima deesi fare di coloro, i quali in materia di religione riprovano ciò, che i loro Antenati hanno tenuto unitamente colla Chiesa di Roma, e con quelle di tutto il Mondo?

Tanto più francamente deesi da noi rigettare in questa causa la loro autorità, che gli stessi Scrittori Franzesi ingenuamente ci additano l' impura sorgente della loro contradizione. Erano, dice Natale Alessandro (*a*), e lo conferma anche il Fleury (*b*), irritati i Franzesi contra i Greci pel Matrimonio di Costantino con Maria Amena, contra la promessa d' Irene Imperatrice sua Madre, di dargli per moglie Rotruda, dal primo detta Sorella, e dal secondo Figliuola di Carlo Magno. Onde, come osservano i due lodati Scrittori, non è da maravigliarsi, se agitati e prevenuti da varj torbidi affetti, gli

(*a*) Diss. 5. in Hist. saec. 8. §. 7.
(*b*) Hist. Eccl. To. 9. ad an. 790. n. 47.

gli hanno senza pietà criticati sù varj punti di quasi niuna importanza; se hanno impiegato una gran quantità d' espressioni dure, e di malvagi ragionamenti, e di prove fuor di proposito; se prima nel Sinodo di Francfort si sono prevaluti d' una cattiva espressione ingiustamente attribuita ad un Vescovo, per non ricevere tutto il Concilio Niceno; se poi l' Autore de' Libri Carolini, e de' Capitoli trasmessi da Carlo Magno al Pontefice Adriano, hanno in varie guise lacerati tutti i suoi atti; se finalmente il falso Sinodo di Parigi anche le lettere di questo Papa a Costantino ed Irene, e allo stesso Carlo ha indegnamente trattate. Quanto sieno intrigati, oscuri, ambigui, e pieni di contradizione i loro libri sopra un tale argumento, diffusamente lo dimostra il P. Petavio (*a*), il quale anche, spezialmente de' Vescovi dell' Assemblea di Parigi, de' quali principalmente ci si objetta

(*a*) To. 6. Theol. Dogm. lib. 15. c. 16. n. 7.

jetta nel presente Capo l'autorità, non dubita punto di dire, che eglino erano macchiati della stessa pece, *Eadem & isti pravitate opinionis imbuti erant & conflictione judicii*, che alcuni Iconomachi dell'Oriente: nè meno sinceramente il P. Sirmondo (a) nota ne i loro Atti l'eresia de i Franzesi di questo Secolo, *Gallorum hujus saeculi haeresim, ab Imaginum adoratione abhorrentium*.

Ed ecco su quale esempio, e su quale autorità principalmente si fondano i difensori delle Libertà, come essi dicono, Gallicane, per attribuire a i Re di Francia e alla Chiesa Gallicana il diritto di giudicare sull' approvazione o riprovazione de' Sinodi generali, anche approvati dal Papa, anche in materia di Fede, spezialmente se a tali Sinodi non sieno i Vescovi della Francia intervenuti. Conciossiacosachè se coloro, dell' esempio de'quali eglino si prevalgono, dalla

(a) Tom. 2. Concil. Gall. ad an. 824.

dalla pietà e traccie de'loro Maggiori ſi dilungarono ; ſe reſiſtendo alla Sede Apoſtolica , e all' ubbidienza dovutale , sì bruttamente caderono; ſe, come dicono i lodati Scrittori , per la ſola indulgenza de' Romani Pontefici non furono come eretici giudicati e trattati ; ſe finalmente eglino ſteſſi il loro errore conobbero e condannarono ; chi piuttoſto non vede nel loro eſempio , quanto ſia coſa pericoloſa , di tali controverſie , che la Chieſa univerſale riguardano , voler far arbitri i Regi , o le Chieſe particolari , e non il ſolo Capo e Paſtore di tutta la Chieſa Cattolica , qual è il Romano Pontefice ?

c.32. Con ragione leggermente paſſa ſu gli atti e decreti dell' ottavo Sinodo il Boſſuet , non avendo certamente in eſſi punto trovato il ſuo conto. Ma noi per l' oppoſto ſe voleſſimo quì raccogliere , quanto quel Sinodo ci ſomminiſtra di favorevole, avremmo materia da farne un giuſto trattato : dalla

dalla qual cosa al possibile ci guardiamo nel presente Compendio ; onde solo accenneremo con brevità ciò , che a noi sembra più decisivo . Nell' Azione prima i Vescovi e altri Chierici soggetti al Patriarca della Regia Città, avanti d'ogni altra cosa furono obbligati a sottoscrivere una formola o professione di Fede , nella quale riconoscendo la dottrina , e la religione della Sede Apostolica per sempre pura ed immaculata, secondo le promesse infallibili di Gesù Cristo , professarono di ricevere tutti i decreti de' Romani Pontefici, e spezialmente quei di Niccolò I. e d' Adriano II. contra lo Scismatico Fozio, e in difesa del santo e legittimo Patriarca Ignazio , per cagione de' quali erasi adunato il Concilio . Qual motivo più giusto pe' Vescovi Greci di lamentarsi d'una tal condotta de' Legati Apostolici , se , come pretendono i nostri Avversarj , i Concilj generali si adunano , ad effetto di ritrattare

ar. 1.

le

le cause già da i Romani Pontefici giudicate? Nell' Azione seconda alcuni Vescovi ed altri Chierici, i quali già ordinati da i legittimi Patriarchi Metodio e Ignazio, s' erano poi accostati all' adultero Fozio, furono come penitenti da i Legati Apostolici ricevuti alla comunione *secundum praeceptionem Sanctissimi Papae Hadriani*. E i Padri non solo non si lamentarono, che prima d' alcun esame sinodico si facessero valere, e si mettessero in esecuzione le regole prescritte dal Santo Padre, ma applaudirono al giudizio profferito da i Legati in persona del Papa, come a un giudizio profferito in persona dello stesso Figliuolo di Dio: *Judicium vestrum tamquam ex persona Filii Dei habemus*. Nell' Azione terza furono recitate le lettere dell' Imperatore Basilio, e del Patriarca Ignazio a Niccolò I, ma dopo la morte di lui consegnate al suo successore Adriano II., nelle quali supponevasi la

la causa dello stesso Ignazio e di Fozio come affatto finita per la sola autorità e giudizio della Sede Apostolica, e solo a lei ricorrevano, perchè prescrivendo le regole per la reconciliazione de' caduti, ponesse l' ultimo termine, e compimento all' affare. Lette anche furono in questa Azione e pubblicate le lettere d' Adriano II. ad Ignazio, in cui dichiaravasi, che egli mai non sarebbesi dipartito dal giudizio del suo Predecessore, il quale secondo i Canoni doveva essere irretrattabile: *Cujus judicium nusquam praecipiunt Canones retractari*. Ma poichè letta questa Epistola, furono da i Legati Apostolici interrogati i Padri, s'ella lor sembrasse Canonica: *Est canonice & synodice acta epistola haec*? e poichè subito fu dal Sinodo replicato: *Est canonica & ordinata*; indi raccoglie il Bossuet, avere il Sinodo giudicato del giudizio del Papa. Ciò che in verità è mirabile, e porta

ta ſeco una manifeſta contradizione; non potendoſi intendere, come i Padri ſi abbiano potuto arrogare il diritto di giudicare con un vero giudizio di diſcuſſione del giudizio del Papa, in quell'atto ſteſſo, in cui hanno ricevuta come Canonica, cioè conforme a i Canoni, quella lettera, nella quale dicevaſi, che il giudizio del Papa non è ſoggetto al giudizio di alcuno. Nell'Azione quarta avendo i Patrizj determinato, che Fozio, e i ſuoi ſeguaci foſſero uditi nel Sinodo, ſe nulla aveſſero da allegare contra la ſentenza della Sede Apoſtolica; e avendo aderito al lor parere anche i Veſcovi; ſoffrirono una tal coſa di mala voglia i Legati, nè s'induſſero a condeſcendervi, ſenza prima proteſtare, dover eſſere ſecondo i Canoni inviolabile il giudizio de' Romani Pontefici, e che però non mai avrebbero ammeſſi nel Concilio i Foziani, che per loro rendere più manifeſta la giuſtizia della ſenten-

tenza pronunziata contra di essi dalla santa Chiesa di Roma: *Ut manifestiorem eis justam judicationem sanctae Romanae Ecclesiae faciamus*. Onde inferiscesi in primo luogo, che anche ne i Concilj Ecumenici sono i giudizj de i Romani Pontefici, secondo i Canoni, irretrattabili. E in secondo luogo, che le sentenze de i Papi si leggono e pubblicano ne i Concilj, non perchè in questi sia il diritto di esaminarle, o di giudicare di esse, ma solo ad effetto di farne con maggior pompa ed evidenza risplendere l'equità. Furono anche lette nella presente Azione tre lettere del santo Pontefice Niccolò I., due a Michele Imperatore, e l'altra a Fozio: nelle quali attribuiva a i Romani Pontefici il diritto, I. Che senza il loro consenso non s'intenda mai dato l'ultimo termine ad alcun grave negozio. II. Che ne i dubbj e controversie Ecclesiastiche s'abbiano per affatto irretrattabili i lor solenni giudi-

zj : *Quae agenda aut ambigenda fuerint, irretractabiliter cuncta disponere, ordinare, atque definire posse.* III. Finalmente, che quanto da essi si definisce con tutta l' autorità della Sede : *plena Sedis Apostolicae auctoritate sancitur* ; per veruna occasione non si trascuri, ma da tutti inviolabilmente e irrefragabilmente si osservi : *Inviolabiliter atque irrefragabiliter .... firmius atque inconcusse teneatur.*

ar.1. Nell'Azione quinta degne d'osservazione son le parole de'Legati Apostolici, colle quali protestano di non introdurre un nuovo giudizio, o formare un nuovo processo, ma d' attenersi al già fatto dal santo Pontefice Niccolò, e confermato da Adriano ; non essendo loro possibile di declinare un puntino dalle definizioni e leggi de'loro Padri. E avendo richiesto, se tal era anche il sentimento del Sinodo, subito fu loro unanimemente risposto : *Recipimus omnia* ; es-

essendo il tutto conveniente, e conforme alle regole della Chiesa. Dalle quali parole di nuovo il Bossuet inferisce, che i decreti de' Papi son ricevuti da i Sinodi, *facto examine, ratione perspecta*. Cioè, di nuovo cade il Concilio, secondo lui, nella stessa contradizione d'attribuirsi la facoltà d'esaminare e di ritrattare i giudizj de' Papi nello stesso tempo, in cui egli applaudisce a i Legati, i quali professano tutto il contrario. Nell' Azione sesta di nuovo i Legati inculcano, e tanto al Sinodo, quanto all' Imperatore dichiarano, che essi non son venuti al Concilio, a fine di rinovare il giudizio: *nos neque subvertimus, neque rejudicamus judicium*, della Santa Romana Chiesa contra l' adultero Fozio, e i seguaci di lui, ma solo a fine di promulgarlo solennemente nel Sinodo in faccia di tutto l' Imperio: *ad manifestationem veri & justi judicii in conspectu Imperii vestri*. Nella settima Azio-

ne degne fra le altre cose di speziale osservazione son le parole di Niccolò I. in una sua lettera in questa stessa Azione notificata, ove il santo Pontefice avverte, che la Sede Apostolica fu sempre la prima a dare per cagione del suo primato contra tutti gli errori nella Chiesa insorti la finale e decisiva sentenza: *Prior haec secundum primatus sui auctoritatem sententiae terminum dederit*; alla quale, com' egli subito soggiugne, se alcuni per un qualche spazio di tempo ripugnarono; nondimeno ciò, che da essa fu approvato, o rifiutato, finalmente tutti i Cattolici o approvarono, o rifiutarono. Argumento ben chiaro della verità, ed efficacia delle divine promesse in favore di questa Sede. Finalmente nell' Azione ottava memorabili son le parole di Baane, uno de' Patrizj, allorchè disse, che Dio ha collocato la sua Chiesa nelle cinque Sedi Patriarcali, colla sicura promessa, che tutte insieme, come

Ca-

Capi nel loro ordine delle altre Chiese, non caderanno; essendo il senso di quelle parole di Cristo: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam*; che se due di quelle Sedi cadranno, ricorrasi alle altre tre; se cadranno tre, ricorrasi all' altre due; se cadranno quattro, ricorrasi a quell' una, che resterà, e persevererà in Gesù Cristo suo Capo, la quale sosterrà certamente ciò, che resterà del corpo della sua Chiesa. Ecco il caso, al quale di presente noi siam ridotti dopo la deplorabil caduta de' quattro Patriarcati d' Oriente. Sola è restata la Sede di Roma, Capo di tutte le Chiese; a cui però deesi unicamente ricorrere, come a quella, a cui sola veramente, secondo le promesse di Cristo, già dichiarate dall' esperienza, appartiene il sostenere immobilmente tutta la Chiesa. *Unum quod permanet in omnium capite Christo Deo nostro, revocat iterum reliquum corpus Ecclesiae*. Sentimento

applaudito allora da tutto il Concilio, e adottato dipoi da s. Anselmo Vescovo di Lucca in un suo Libro contra Guiberto Antipapa.

a32. Benchè con molto minor diligenza ed accuratezza di quei dell'Oriente sieno stati raccolti gli Atti de' più antichi generali Concilj dell' Occidente; nondimeno anche con questi ad evidenza dimostrasi, non appartenere a i Concilj, nè far d'uopo del loro consentimento, per dare una forza invincibile, e una irretrattabile autorità alle Pontificie Costituzioni.

ar. 1. Fu il primo Concilio Ecumenico di Laterano convocato da Callisto II. a fine di ristabilire la concordia e la pace tra il Sacerdozio e l' Imperio, turbate già da gran tempo per l' usurpazione sacrilega dell' Ecclesiastiche Investiture, conferite dagl' Imperatori mediante le sacre Insegne della spirituale giurisdizione. Avea una tale usurpazione solennemente condannata il santo Pontefice Gregorio

gorio VII. l' anno 1075. nè essendosi il primo Concilio di Laterano tenuto prima dell'anno 1122., dentro un sì lungo spazio di tempo e dallo stesso s. Gregorio, e da i successori di lui, e da i Legati della Sede Apostolica, e da varj altri Vescovi, in Roma, e in altre Città dell' Italia, nelle Gallie, e nella Germania, molti Concilj furono celebrati; ne i quali furono sempre i decreti di quel santo Pontefice confermati, nè alcuno de' Vescovi Cattolici s' avvisò mai, o ebbe l'ardire di rivocare in questione la loro santità, e giustizia; essendo persuasi, essere una tale intrapresa contra la disposizione de'Canoni. Onde nel Sinodo di Quedliburg, Abazia celebre nella Sassonia, celebrato da Ottone Legato della Sede Apostolica, furono, come racconta Bertoldo, portati in mezzo i decreti de' ss. Padri circa il Primato della medesima Sede, *de Primatu Sedis Apostolicae*; cioè, che ad alcuno non

ſia mai lecito ritrattare il ſuo giudizio, e di eſſo giudicare: *Quod nulli unquam liceat ejus judicium retractare, & de ejus judicio judicare*. E ciò, come lo ſteſſo Storico aggiugne, contra la temerità d' alcuni Enriciani, i quali preſumevano di obbligare i Cattolici a ritrattare con eſſi la ſcomunica fulminata contra l' Imperatore Enrico dal ſanto Pontefice Gregorio. E ſoggiugne, che circa un tal privilegio del Primato del Papa avendo voluto un certo Chierico di Bamberga, per nome Guiniberto, cavillare, come ſe i Papi eglino ſteſſi ſe lo foſſero attribuito, e non da i loro Maggiori lo aveſſero ereditato; ei fu e generalmente da tutto il Sinodo, e ſpezialmente da un certo Laico, confutato per mezzo di quel teſto Evangelico: *Non eſt diſcipulus ſuper magiſtrum*. Poichè ſe in tutti gli Ordini Eccleſiaſtici generalmente ſi oſſerva, che il Maggiore dal Minore non ſia giudicato;

con

con quanto maggior ragione non deesi un tal privilegio negare al successore di s. Pietro, che tutti i Cattolici venerano come lor Signore e Maestro?

Coll' occasione poi, che da Pasquale II. furono accordate ad Enrico V. Imperatore le Investiture, e ciò ad effetto di sottrarre al barbaro furore di lui e se stesso, e il Clero, e il Popolo Romano, si cominciò a disputar fra i Cattolici, non già se le Investiture fossero state da i Romani Pontefici santamente, o ingiustamente dannate; ma I. Se il difenderle, o permetterle come lecite, contenesse o no una propria e formale eresia. II. Se dall' uso loro fosse così inseparabile la malizia, che neppure a fin d' impedire i più gravi mali del mondo, potesse il Papa concederne il privilegio. III. finalmente se fosse possibile di trovare un qualche temperamento, per cui mezzo ristabilire con soddisfazione d' amendue le parti la

pace. S. Bruno o Brunone Vescovo di Segni, e Abate di Monte Casino; Guidone Arcivescovo di Vienna, e Legato della Sede Apostolica, co i santi Goffredo e Ugone Vescovi, il primo Ambianense, il secondo di Granoble, con gli altri Padri del Concilio Viennense; Goffredo celebre Abate di Vandomo in una sua lettera a Rinaldo Vescovo d' Angiò; e Giovanni di Lione similmente in una sua lettera a Daimberto Arcivescovo Senonense, l' uso delle Investiture condannavano d' eresia; e ciò, che fa mirabilmente al nostro proposito, per questa sola ragione, perchè d' eretica infamia le supponevano dalla Sede Apostolica, e in ispezieltà da s. Gregorio, notate. Così i Vescovi del Concilio di Vienna: *Sanctae Romanae Ecclesiae auctoritatem sequentes, haeresim esse judicamus*. Così il lodato s. Bruno in una lettera allo stesso Papa Pasquale, e in un' altra al Vescovo Portuense; e così l' Abate di

di Vandomo nell' Epiſtola già citata, i quali ſebbene erravano in queſta loro ſuppoſizione, dimoſtravano però, baſtar loro l'autorità della Sede Apoſtolica, a condannar per eretica un' opinione, come tale dalla ſteſſa Sede proſcritta. Altri adunque meglio informati del fatto, e oſſervando, che s. Gregorio VII., Vittore III., Urbano II., e Paſquale II. bensì aveano gli uſurpatori del ſacrilego rito ſcomunicati, ma non mai chiamatigli eretici, ſeguivano una ſentenza più mite, nè ardivano ſenza l' autorità de' Romani Pontefici di condannarli d'ereſia. Di un tal ſentimento furono Giovanni Veſcovo di Gaeta, con altri Padri d' uno de' Concilj Lateranenſi ſotto Paſquale II., e Ivone di Chartres, con Daimberto Arciveſcovo, ed altri Veſcovi della provincia di Sens. I quali ſimilmente, quanto alla ſeconda queſtione, giudicarono, non ſolo eſſer degno di compatimento e di ſcuſa, ma eziandio d'approvazio-
 ne,

ne, il fatto di Pasquale II. in concedere il privilegio delle Investiture ad Enrico, a fine d' ovviare alla strage del Popolo Romano, e alla desolazione di Roma: nè mancò nel citato Concilio di Laterano chi fosse della stessa opinione. Aggiugneva però Ivone a nome del suo Metropolitano, e de' suoi Colleghi, che quando anche non fosse stata affatto scusàbile la prevaricazione del Papa, non apparteneva però ad essi, nè ad alcun Uomo sopra la terra, ma solo a Dio il giudicare delle azioni e della persona di lui. Onde inutili essere i Concilj de' Vescovi, in cui debbasi trattar di tali persone, le quali *nec nostro*, com' essi dicono, *nec ullius hominum probantur subjacere judicio*. Ma il Papa stesso nel già lodato Concilio si guardò bene dallo scusare il suo fallo; confessò d' aver errato e mal fatto: *Fateor me male egisse*; ma nello stesso tempo, nel quale egli umilmente confessava d' aver peccato come Uo-

mo composto di polvere e di cenere, *Ut homo, quia pulvis sum & cinis*, ebbe però l' avvertenza di vendicare l' onore della sua Sede, celebrandola per immune da qualunque eresia, anzi contra tutte l' eresie ascrivendole la vittoria, perchè per essa pregato avea nel tempo della sua passione il Figliuolo di Dio, allorchè disse: Io, Pietro, ho pregato per te, acciocchè non mai venga meno la tua Fede. Con che egli dichiarò, gli errori privati, e personali de' Romani Pontefici non dover punto pregiudicare all' infallibilità della Cattedra.

Finalmente, dopo varj altri e Concilj e Trattati sotto Callisto II. anche a fine di trovare un qualche temperamento, convennesi nel Concilio di Worms, che l' Imperatore rinunzierebbe alle Investiture de' Vescovadi, e delle Badie, come altresì de i beni Ecclesiastici, che fino allora egli era stato solito di conferire mediante le sacre insegne della spiritua-

tuale giurisdizione ; concedendogli il Papa , che egli potesse investire quei , che fossero stati liberamente eletti , de i fondi delle lor Chiese , col porre loro fra le mani lo scettro. Alle quali condizioni avendo acconsentito l' Imperatore , fu egli dal Papa assoluto dalla scomunica , e ricevuto come figliuolo di s. Pietro tralle braccia della sua paterna affezione : *In B. Petri filium paternae affectionis brachiis suscepit*. Onde se l' anno seguente fu celebrato il Concilio Ecumenico di Laterano , ciascun vede , che ciò non fu , nè potè essere , a fine di nuovamente discutere ed esaminar questa causa ; ma solo ad effetto di confermar la pace già fatta con una maggiore solennità , e acciocchè con una maggior esattezza e religione si osservassero i patti e le promesse fatte da ambe le parti,e ratificate in una pubblica adunanza di tutta la Chiesa.

Il secondo Concilio Ecumenico di La-

Laterano fu celebrato da Innocen- ar. 2.
zio II. contra lo scisma di Pier Leone, e contra l'eresie di Pietro di Bruis, e d'Arnaldo da Brescia precursori degli Albigensi. Ora perchè non si vede, nè può vedersi altra ragione, per la quale abbia voluto Monsignor Bossuet far menzione e di questo, e del precedente, e de i due seguenti Concilj, fuor di quella generale, per la quale egli pretende, che la celebrazione d'un Concilio Ecumenico sia un argumento dimostrativo dell'insufficienza dell'autorità Pontificia a terminare senza i Concilj le gran dispute, che insorgono nella Chiesa; per far vedere, quanto in un tal sentimento egli siasi dilungato dal vero, basterà un passo d'una lettera di s. Bernardo a i Vescovi dell'Aquitania contra Gerardo d'Engoulesme, il quale contra Innocenzio II. seguiva le parti di Pier Leone. Inveisce in essa il santo Abate contra l'imprudenza e sfacciataggine

gine degli Scismatici, i quali volevano un Sinodo generale, nel quale si discutesse ed esaminasse la causa de' due concorrenti al Papato: *Modo quaerimus audientiam: Judicium sumus subire parati*. Ma il Santo pretende, non esser questo, che un mero sutterfugio, e che gli Uomini non debbono ritrattare, o giudicare di nuovo ciò, che è già stato giudicato da Dio: *Numquid Dei judicium audeat humana temeritas retractare?* Ora che Dio già avesse giudicato in favor d' Innocenzio, lo pruova per la gran moltitudine de' Vescovi, e Monaci, delle Nazioni, e de' Principi, i quali riconoscevano Innocenzio per loro vero e legittimo Pastore. Onde conchiude, parlando degli Scismatici, che essi avevano l'ardimento di citare il Mondo a giudizio, e pretendevano, che seriamente si giudicasse fra il loro piccolo numero, e l' università de' Fedeli: *Vocant in caussam Orbem, & cum*

sua

ſua paucitate Univerſitatem flagitant judicari. Nondimeno ſeguivano allora le parti dell' Antipapa, Pietro Veſcovo Portuenſe, Ottone Veſcovo di Todi, Gerardo Veſcovo d' Engouleſme, ed altri; i Monaci di Monte Caſino, Rogerio Duca di Sicilia, e della Calabria, co i Veſcovi de' ſuoi Stati, e nelle Gallie il Conte di Poitou: i quali tutti volea il ſanto Abate, che per nulla ſi riputaſſero, nè giudicava, che per la loro contradizione al gran numero faceſſe d' uopo d' un Sinodo generale. Lo tenne in fatti Innocenzio, ma dopo aver veduta rifiorire la pace per la morte di Pier Leone, e per la volontaria ſommiſſione dell' altro Antipapa Vittore: *Anacleto e vivis ſublato*, dice Natale Aleſſandro, *paceque per Victoris alterius Antipapae ceſſionem Eccleſiae reddita*. E in conſeguenza, come ognun vede, non certamente, per rivocare in dubbio, e mettere in que-

questione la giustizia della sua causa.

ar. 3. Per una simil cagione, cioè per occasion dello scisma per lungo tempo fomentato, e sostenuto da Federigo II. Imperatore, fu anche celebrato il terzo Concilio Ecumenico di Laterano dal Pontefice Alessandro III., nel quale, come osserva il Bossuet, fu prescritta la forma da osservarsi nella elezione de' Romani Pontefici. Ma egli s' è ben guardato dall' accennare il motivo, pel quale decretò il Papa, che in una tale elezione dovesse una spezial forma osservarsi; cioè, *quia non potest recursus ad Superiorem haberi*. Se nasceva un qualche disturbo circa l' elezione del Vescovo, ricorrevasi al Sinodo Provinciale; se circa l' elezione del Metropolitano, al Sinodo del Primate, ovvero del Patriarca; se circa quella del Primate, oppure del Patriarca, al Romano Pontefice: i quali dopo un maturo esame decide-

devano la controverſia. Ma ſe alcuno aveſſe eccitata una qualche ſciſſura circa l' elezione del Papa, nega Aleſſandro, nega con eſſo il Concilio, che v' abbia ſopra la terra un Tribunale più auguſto, avanti il quale poſſa il legittimo Pontefice eſſere convenuto. Onde a i Legati di Federigo, i quali per parte di lui, e come di tutta la Chieſa, *ex parte generalis Eccleſiae*, l' invitavano al Conciliabolo di Pavia, non riſpoſe già il lodato Pontefice, che i Prelati di cinque Regni non poteano comporre un Sinodo rappreſentante tutta la Chieſa; ma loro oppoſe, e che un Sinodo convocato ſenza il conſenſo del Romano Pontefice non potea eſſere nè legittimo, nè canonico; e che ſan Pietro, e per mezzo di lui la Chieſa Romana, ha ricevuto da Gesù Criſto il privilegio di diſcutere le cauſe di tutte le altre Chieſe, ma ella di non mai ſoggiacere al giudizio d' alcuno:

Ipſa

Ipsa vero nullius unquam judicio subjaceret.

Finalmente, varie furono le ragioni, per le quali Innocenzio III. convocò il gran Concilio quarto Ecumenico di Laterano. Ma se noi facciam riflessione a i sentimenti di quel Pontefice circa la pienezza dell' Apostolica autorità concessa da Cristo a s. Pietro, e a i Successori di lui, facilmente resterem persuasi, che ciò che i Vescovi anche ne i Sinodi non possono senza il consenso del Papa, può il Papa solo senza il consenso de' Vescovi. Poichè, secondo un' osservazione di lui in una lettera al Patriarca di Costantinopoli, la potestà di legare, e di sciogliere, la quale fu concessa a tutti gli Apostoli insieme, non però senza Pietro, fu anche concessa al solo Pietro, senza far punto menzione degli altri Apostoli; onde ciò, che gli altri non possono senza lui, egli potesse senza gli altri: *Ut quod non alii sine ipso, ipse*

ipſe ſine aliis poſſet, ex privilegio ſibi collato a Domino, & conceſſa plenitudine poteſtatis. La qual poteſtà non eſſer ſoggetta ad errare, ei nella ſteſſa lettera lo dimoſtra colle parole di Criſto a s. Pietro, d'aver pregato per lui, acciocchè non veniſſe meno la ſua Fede, onde poteſſe adempiere il ſuo dovere di confermare i Fratelli; con ciò manifeſtamente accennando: *per hoc innuens manifeſte*, che ad eſſo in tal modo concedevaſi la poteſtà di confermare gli altri, che agli altri imponevaſi la neceſſità d'ubbidire: *Ut aliis neceſſitatem imponeret obſequendi*.

Siegue il ſecondo Concilio di Lione, per varie ragioni anch'eſſo da Gregorio X. convocato. La prima però e principale fra eſſe fu la reconciliazione de' Greci co i Latini, fra eſſi da lungo tempo diviſi, per la oſtinazione de' primi in ſoſtenere, lo Spirito Santo procedere dal ſolo Padre; in condannare i Latini per l'ag- c. 55. art. un.

l' aggiunta al Simbolo della particola *Filioque* , e in negar l' ubbidienza al Romano Pontefice come a capo e Paſtore univerſale della Chieſa . Michele Paleologo Imperatore de' Greci deſideroſo della pace , ne introduſſe il trattato co i Sommi Pontefici Urbano IV. Clemente IV. e Gregorio X. , i quali per prima condizione richieſero , che ed egli , e il Clero , e i Popoli a lui ſoggetti riceveſſero , e ſottoſcriveſſero una certa formola o profeſſione di Fede contenente fra gli altri dogmi ed articoli , anche quei della Proceſſione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo , della Beatitudine de' Santi non differita fino al giudizio , e del numero ſettenario de' Sacramenti . Ricevuta e ſottoſcritta una volta da i Greci sì fatta formola, non ripugnavano i già lodati Pontefici alla convocazione e celebrazione d' un Sinodo generale , pur nondimeno che ciò non foſſe ad effetto d' eſaminar quella formola o de-

definizione di Fede: *non ad praedictae discussionem, vel novam definitionem fidei*; la quale, soggiugne Gregorio nelle sue lettere al Paleologo, *tamquam Romanorum Pontificum stabili diffinitione firmatam*; nè il nostro Predecessore ha mai voluto, nè noi intendiamo, doversi richiamare ad un nuovo esame, o ricevere in questione. Lo Spirito Santo procedere dal Figliuolo, era allora un articolo negato da quasi tutti gli Orientali; che le Anime de' Santi pienamente purgate sieno subito ricevute nel Cielo, ove contemplino e vedano senza velo la chiara faccia d'Iddio; e che sette sieno i Sacramenti della Chiesa, erano dogmi non per anche chiaramente, e in termini espressi definiti da verun Sinodo generale; e nondimeno Clemente IV. e Gregorio X. in vigore delle Pontificie definizioni, obbligano i Greci ad ammetterli in una solenne Professione di Fede; e benchè

chè condeſcendano alla convocazione d' un Sinodo generale, ciò però debb'eſſer col patto di non richiamare ad eſame ciò, che una volta era ſtato da i Romani Pontefici definito.

In fatti fu quella formola e a nome dell' Imperatore, e da i Greci, che ſi trovarono al Sinodo ſottoſcritta; e dopo averli Gregorio con una tal profeſſione di Fede ricevuti nella comunion della Chieſa, con un ſolenne Canone dichiarò, lo Spirito Santo procedere dal Padre e dal Figliuolo con una ſola ſpirazione, e come da un ſolo principio. La qual coſa perchè egli dichiarò, *Sacro approbante Concilio*, indi ſubito ſe ne inferiſce dal Boſſuet, che per dichiarare un tal punto, fu d' uopo della convocazione e autorità d'un Sinodo generale. Come ſe i Romani Pontefici, i quali poterono colla loro ſola autorità coſtrignere i Greci a confeſſare la proceſſione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo,

non

non abbiano potuto lor dichiarare ſenza un Concilio, che ciò debbaſi intendere come da un ſolo principio; il che, ſuppoſto quel primo articolo, non era d' alcuna difficultà.

Ecco frattanto definito da un Papa coll' approvazione d' un Sinodo generale, procedere lo Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo come da un ſolo principio. Adunque ſarà queſto in avvenire, anche ſecondo i noſtri Avverſarj, un articolo di Fede non più ſoggetto ad eſame. Nondimeno a ſuo luogo vedremo, con quanta libertà fu di poi nel Concilio di Firenze permeſſo a i Greci di diſputarne, prima di venirne a una nuova definizione di Fede. A che dunque riduceſi il grande argumento degli Avverſarj contra l'irrefragabile autorità de' Romani Pontefici, ſe egli prova più, che eglino non vorrebbono; cioè, che neppure da i Concilj ecumenici ſieno i dogmi della Fede infallibilmente deciſi?

c. 36. Degne, anche a giudizio del Bossuet, d'una più seria e attenta riflessione son le parole, colle quali riconobbero, e dichiararono nello stesso Sinodo i Greci, essere nella Chiesa Romana il sommo e pieno, come essi dicono, primato e principato sopra la Chiesa universale, conferitole da Cristo in S. Pietro principe e capo degli Apostoli, a cui succede il Romano Pontefice colla pienezza dell' ecclesiastica potestà; e che siccome ad esso più che ad ogn' altro appartiene il difendere la verità: così le controversie, che insorgono, col giudizio di lui debbono definirsi. Omesse le prime parole, della cui forza in altro luogo deesi di proposito ragionare, a queste sole di presente ci arresteremo; *Et sicut prae ceteris tenetur Fidei veritatem defendere: sic & de Fide si quae subortae fuerint quaestiones, suo debent judicio definiri*. Pretende il Bossuet, che siccome non il solo Romano Pon-

Pontefice fra gli altri Vescovi, ma più spezialmente degli altri, *non solus, sed prae ceteris*, è obbligato a difendere la verità della Fede: così egli *non solus, sed prae ceteris*, debba col suo giudizio definire le controversie. E che tale sia il legittimo senso delle allegate parole, s' ingegna l' illustrissimo Autore di raccoglierlo dagli Atti stessi del Sinodo di Lione: da i quali abbiamo, come egli osserva, I. Che il Papa, da cui erasi adunato un Concilio, a fine di decidere coll' approvazione di lui le questioni appartenenti alla Fede, era ben molto lontano dall' attribuirsi l' autorità di deciderle solo. II. Che i Greci siccome non ricusarono al Papa tutti quei titoli, che prima dello Scisma i loro Maggiori aveano in esso riconosciuto: così non avrebbero in modo alcuno sofferto di riconoscere in esso una infallibile autorità, di cui non erasi fatta menzione alcuna ne' precedenti

Simboli, o Professioni di Fede. E finalmente che i Greci Scismatici benchè dopo conchiusa la pace eccitassero contro di essa gravi lamenti e querele, non mai però si lamentarono d' essere stati costretti a riconoscere il Papa per infallibile. Tali sono le conghietture dell' illustrissimo Autore, le quali come confutate da i fatti, non debbono riputarsi d' alcun momento.

Poichè primieramente la formola della Fede contenente una perentoria e irrefragabile decisione de' dogmi, fra i Latini ed i Greci da molti Secoli controversi, dal Papa solo fu prescritta a i Greci, ed egli solo in vigore dell' autorità Pontificia, *tamquam stabili Romanorum Pontificum diffinitione firmatam*, costrinse i Greci a sottoscriverla; e tanto fu alieno dal convocare il Sinodo, a effetto d' esaminare le controversie appartenenti alla Fede, intorno alle quali l' una e l' altra Chiesa si trova-

van

van divise, che anzi protestò, come abbiamo veduto, apertamente in contrario; cioè, che per un tal motivo non mai sarebbesi il Sinodo congregato. Nè con ciò Gregorio si arrogò un' autorità sopra i Greci, che i suoi Predecessori non mai avessero esercitata, e che i loro Maggiori non mai avessero ne i Romani Pontefici riconosciuta. San Celestino, s. Leone, s. Agatone, Adriano I. e Adriano II. non solo prima di qualunque esame de' Concilj Ecumenici proposero le loro formole o definizioni de' dogmi alle sottoscrizioni de' Vescovi dell' Oriente, colla protesta di non ammetterli senza una tal condizione alla comunion della Chiesa; ma eziandio espressamente vietarono, che la Fede da essi definita ne i Concilj ecumenici si rivocasse in questione. Che in oltre di più preciso ed espresso per l' infallibile autorità della Sede Apostolica, che riconoscere in essa una perpetua e illibata

integrità della Fede, e ciò non solo per la evidenza de'fatti, ma eziandio per le promesse di Cristo, le quali non possono mai mancare? Or tale appunto è l' esordio, che fin dal principio del sesto Secolo premisero alle loro professioni di Fede quei tra i Greci e gli altri Orientali, i quali aspirarono alla comunione della Chiesa Romana. Così comincia la Profession della Fede, che Giovanni Patriarca di Costantinopoli inserì in una sua lettera al Pontefice Ormisda: così il Libello, che lo stesso Ormisda trasmise a Giovanni Vescovo di Nicopoli: così la confession della Fede, che Giustiniano Imperatore presentò ad Agapito Papa: così la formola, che Adriano II. nell' Azione prima dell' ottavo Concilio volle fosse sottoscritta da i Greci, soggetti al Patriarcato della Regia Città, per essere giudicati degni della comunione di Roma. Nelle quali formole o confessioni di Fede, premesso un tale

le inconcusso, e immobile fondamento, si riprovavano e condannavano tutte l'eresie e tutti gli Eretici dalla Sede Apostolica riprovati e condannati; ed in oltre faceasi professsion di ricevere *ejus omnia constituta*, tutte le sue Costituzioni, perchè in essa, secondo le promesse di Cristo, *est integra & verax Christianae Religionis & perfecta soliditas*. Falso è adunque, che il costringere i Greci a riconoscere nel solo Romano Pontefice una infallibile autorità di decidere le controversie, senza che faccia d'uopo di sottoporle alla censura ed esame de' Sinodi generali, sarebbe stato un obbligarli a confessare una cosa, di cui non fosse vestigio nelle antiche formole, e professioni di Fede.

Falso è altresì, che i Greci scismatici dopo il Sinodo di Lione non si sieno lamentati de i Latini, che da essi al Pontefice anche solo si attribuisse l'autorità di decidere infal-

libilmente le controversie appartenenti alla Religione. Ciò chiaramente si pruova con un celebre passo di Nilo nel suo primo libro del Primato del Papa, ove a chiare note sostiene, essere una calunnia, che da i Greci non si riconosca il Primato della Chiesa Romana, e che questa sia la ragione della loro disunione da i Latini. Essendone, come egli soggiugne, la unica e vera cagione l'autorità, che i Romani s'erano attribuiti di definire senza un Concilio Ecumenico la gran questione della processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo. E a i Latini, i quali eran soliti di difendersi con dire, che ciò erasi fatto coll'autorità del Romano Pontefice, Principe sommo e Pastore, e Padre de i Sacerdoti, al quale appartiene la convocazione de' Sinodi generali, ed a cui è lecito anche solo, e senza l'altrui consenso, *privatim absque aliis*, disporre de' negozj Ecclesiastici,

ſtici, *de Eccleſiaſticis negotiis ſtatuere*; replicava Nilo, diverſa eſſere ſtata la pratica di Giulio, di Damaſo, di Celeſtino, di Leone, e d'Agatone, de' quali era ſtata non minore l'autorità. E giugne fino a concedere, che ſe alcuna delle quattro gran Chieſe Patriarcali d'Oriente non aveſſe contradetto, o ſe una ſola ſi foſſe oppoſta, avrebbe potuto il Papa per ſe ſteſſo, e ſenza la convocazione d'un Sinodo generale decidere la queſtione; ma contradicendo tutte quattro le grandi Chieſe d'Oriente, non era ciò da ſoffrire, volendo i Padri, che le cauſe comuni ſi definiſcano per un comune conſentimento. Adunque i Greci ſciſmatici dopo il Sinodo di Lione non diſcordavano da i Latini, nè ſi lamentavano di eſſi per cagion del Primato, ma per la facultà, che attribuivano al Papa di decidere per ſe ſteſſo, e ſenza i Sinodi generali le controverſie, allorchè dal ſentimento di lui diſſentiva-

no alcune delle principali Chiese del Mondo. Nella qual cosa non solo convengono con essi i nostri Avversarj, ma, come osserva il dottissimo Tomassino, sono anche i Greci in questa parte verso il Pontefice più liberali, che una gran parte di essi, a i quali basta, che una sola delle principali Chiese, come già nella causa di Nestorio l'Antiochena, discordi dal Romano Pontefice, perchè sia d'uopo della convocazione d'un Sinodo generale.

c. 17. ar. 1. Gli stessi lamenti de' Greci furono anche poi rinovati, e più altamente risuonarono nel Sinodo di Firenze; cioè che una questione, nella quale era interessata tutta la Chiesa, e spezialmente la Greca, fosse stata definita da i soli Latini, e colla sola autorità del Romano Pontefice, benchè le cause comuni debbano, secondo i Padri, trattarsi nelle comuni Adunanze. La qual massima il Bossuet pretende, essere stata approva-

ta

ta dallo ſteſſo Sommo Pontefice Eugenio IV. per aver egli ſoggiunto: Adunque ſi profferiſca liberamente la verità, e ciò, che ſarà approvato dalla maggior parte, e noi e voi concordemente abbracceremo. Ma primieramente dovea l'illuſtriſſimo Autore riflettere, che l'argumento, che da queſte parole egli ha voluto raccogliere, pruova più del dovere. Poichè o pruova, che Eugenio IV. co i Greci non ha riconoſciuto il ſecondo Sinodo di Lione per un Concilio ecumenico, o pruova, aver egli creduto, che anche i dogmi chiaramente definiti da i Concilj ecumenici ſieno ad un nuovo eſame ſoggetti. Concioſſiachè avendo il Concilio di Lione con uno ſpezial Canone eſpreſſamente definito, procedere lo Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo come da un ſolo principio, non poteaſi, ſecondo le maſſime degli Avverſarj, diſputare coll'approvazione d' Eugenio ſopra un tal punto, ſenza

che egli o non riconoſceſſe quel Sinodo per Ecumenico, o giudicaſſe ad un nuovo eſame ſoggetti i dogmi definiti in un Sinodo generale. Che ſe nè l' una nè l' altra coſa debbeſi ammettere, quindi debbono i noſtri Avverſarj neceſſariamente conchiudere, che le diſpute talora permeſſe ne i Concilj ecumenici ſu i dogmi definiti dal Papa, non ſono argumento dell' eſſere l' autorità di lui ſoggetta ad errare; eſſendoſi tali diſpute talora permeſſe anche sù i dogmi dagli ſteſſi Concilj ecumenici già deciſi.

21. 2. Ma ſiccome nel Concilio Fiorentino ſi vedono i lamenti de' Greci contra i Latini per l' autorità attribuita al Pontefice d' infallibilmente decidere per ſe ſteſſo, e ſenza i Sinodi generali le controverſie: così nelle diſpute de' Padri Latini contro i Greci manifeſtamente ſi ſcorge, tale in realtà eſſere ſtato il loro ſentimento intorno all' autorità Pontifi-

cia.

cia. Avendo eglino sostenuto contra i Greci, che meritamente i Latini confessavano nel Simbolo, tra gli altri articoli della Fede, la processione dello Spirito Santo dal Figliuolo, anche in virtù della sola Apostolica definizione, perchè nella sola Cattedra di s. Pietro è la facultà di dichiarare infallibilmente la Fede: *Sedem Petri solam esse, in qua potestas sit explicandi Fidem*; come dicea l'Arcivescovo di Rodi, la di cui asserzione fu anche sostenuta dal celebre Cardinal Cesarino. Dissi, *infallibilmente*, poichè trattavasi della definizione d'un dogma ricevuto da i Latini tra gli articoli della Fede, e che, secondo il già lodato Arcivescovo, doveasi credere e confessare da tutti; e in oltre d'una tale definizione, la quale, come aggiunse, e confermò col testimonio di s. Agatone quel dottissimo Cardinale, e tutti i Sinodi, e tutta la Chiesa erano tenuti a seguire.

Nè questi erano già sentimenti particolari di quei due illustri Prelati, ma erano loro comuni con tutti i Padri, e Teologi, come allora dicevansi, Eugeniani, cioè nel Sinodo di Firenze attaccati ad Eugenio; come dimostrano ad evidenza le seguenti Tesi esibite da i loro Oratori nella Dieta di Magonza. Cioè che le Chiavi della Chiesa sono state consegnate solo a s. Pietro, e a i Successori di lui: Che il Papa presiede in tal modo al Sinodo generale, che a lui conferisce l'autorità: Che il sommo Tribunal della Chiesa, e la somma potestà giudiciaria sopra la terra è appresso il solo Pontefice &c. Entrarono eziandio in questi sentimenti de i Latini, i Greci Cattolici; cioè quei, che segnalarono il loro zelo nella difesa del Sinodo di Firenze. Così Giuseppe Vescovo di Modone, che scrisse, aver ricevuta la Chiesa Romana da Cristo la potestà di governare, di confermare, e di cor-

reg-

reggere tutte le altre Chiese; e non d'esser ella corretta o confermata da esse, non avendo detto il Salvatore a s. Pietro: *Confirmare a Fratribus tuis*, ma solo: *Confirma Fratres tuos*. Così Gregorio Protosincello, e poi Patriarca, allorchè colle parole stesse di s. Teodoro Studita insegnò, aver Cristo collocate nella Sede di Pietro le Chiavi della Fede; e che contro di essa non mai prevalsero, nè prevarranno le porte dell'inferno, cioè le bocche degli Eretici, come ha promesso colui, che non mentisce. Così finalmente il Patriarca Gennadio, allorchè non dubitò di sostenere, il solo Romano Pontefice avere ottenuta la potestà per dirigere e confermare la Chiesa, per legare e disciogliere, per giudicar della Fede &c. come quello, il quale, secondo il già lodato s. Teodoro Studita, può ben essere combattuto, ma non vinto dall'ereticali procelle, in virtù del-

della promessa di Cristo, che contra di lui non mai prevarranno le porte dell' inferno: donde conchiude, che se quella divina Sede cadesse in alcun errore, mentirebbe lo stesso Cristo: *Si ergo illa divina sedes non recte sentit, mentitur Christus*. L' autorità, che gli addotti Padri Latini e Greci attribuivano al solo Romano Pontefice di giudicar della Fede; e ciò in virtù delle promesse di Cristo, che le porte dell' inferno non prevarranno giammai contra la Sede di Pietro; necessariamente debb' essere un' autorità infallibile. Onde a suo luogo vedremo, che gli Avversarj, a fine di poter ravvisare nella sola Chiesa universale una sì fatta autorità, alla sola Chiesa, e non a san Pietro, o alla sua Sede, pretendono, che debbano riferirsi quelle parole: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam*.

c. 38. art. un. Giova mirabilmente a confermar le predette cose il testimonio e l' auto-

torità di Clemente V. in una sua solenne e dogmatica Costituzione pubblicata nel Concilio di Vienna, in cui leggesi, alla sola Sede Apostolica appartenere di dichiarare le cose riguardanti la Religione; *Ad quam dumtaxat haec declarare pertinet*: delle quali parole contro un' aliena interpretazione del Bossuet noi diamo per lo più autorevole interprete, che possa desiderarsi, Clemente VI. Pontefice dottissimo, e alimentato col latte della dottrina di molte Accademie di Francia; il quale in una sua lettera, o Professione di fede da lui prescritta a Consolatore Patriarca degli Armeni l' obbligò a confessare, il solo Romano Pontefice, *solum Romanam Pontificem*, poter dar fine alle controversie eccitate contra la Fede, con una determinazione autentica, a cui tutti i Fedeli debbano inviolabilmente aderire: E doversi giudicare o vero e cattolico, o falso ed eretico, quanto egli coll' autorità delle

delle Chiavi donategli da Cristo approva come vero e cattolico, o riprova come falso ed eretico. Nè con ciò i due lodati Clementi hanno preteso, che i Concilj ecumenici, ai quali il Papa presieda, non possano infallibilmente decidere le controversie: ma solo hanno voluto dire, che il Papa lo può anche solo, e per se stesso, e senza l'approvazione de' Sinodi generali; ove che i Sinodi ciò non possono senza il consenso del Papa, e senza un' autorità derivata da lui come comun fonte dell' Ecclesiastica giurisdizione. Fanno ad un tal proposito le parole del già lodato Clemente V. nelle sue lettere convocatorie del Concilio di Vienna, ove scrive fra le altre cose, che dalla Chiesa Romana come Madre, e Maestra di tutte le altre Chiese, e come da fonte originale, *veluti a fonte primitivo*, scaturiscono, e si derivano in tutte le altre i ruscelli della Fede, *ad singulas alias ejusdem Fidei rivuli de-*

derivantur. E più espressamente l'Arcivescovo di Taranto nella sua orazione al Sinodo di Basilea, ove disse, al solo Romano Pontefice essere stata concessa un'assoluta e pienissima potestà di giudicar della Fede. E al solo Pietro essere stata promessa la potestà delle Chiavi, per dinotare, che una tal potestà, *per eum esset ad alios effundenda usque ad saeculi finem*, dovea per mezzo suo essere ad altri comunicata. La qual dottrina sebbene è in oggi l'oggetto delle censure de i Parlamenti di Francia; nondimeno Pietro Bertrando già Professore di Diritto in molte Accademie del Regno, Cancelliere della Regina di Francia, Vescovo prima di Nevers, e poi d'Autun, e poi Cardinale, celebre pel suo zelo in difendere contra i Ministri del Re, ed in presenza di lui la libertà Ecclesiastica, non dubitò punto di scrivere, che l'origine della potestà Ecclesiastica è da Dio, da cui fu consegnata ad

ad una determinata Perſona, cioè a s. Pietro, per ſe ed i ſuoi ſucceſſori, *a quibus derivatur in alios*, da cui diffondeſi negli altri. Ciò, che egli rappreſenta come un principio certo, di cui allora non diſputavaſi in Francia.

c. 39. art. un. Accennò non oſcuramente queſta ſteſſa dottrina Criſtoforo Marcello in una ſua Orazione recitata nella quarta Seſſione del quinto Concilio di Laterano, ove egli s'ingegnò di conciliare l'utilità o neceſſità de'Concilj ecumenici colla ſomma e independente autorità de'Romani Pontefici. Poichè, come egli ſaggiamente avvertiva, in quel modo, che all'autorità d'un Principe in niuna parte ſi deroga, per ſervirſi egli del conſiglio di molti in iſtabilire le leggi, ed in altre coſe appartenenti al governo, ma quindi ſolo procede, che elleno ſieno e più ferme, e più gradite ed accette: Così alla ſovrana poteſtà, o divino imperio del Papa unico e ſommo Prin-

Principe della Cristiana Repubblica, non pregiudica per una parte la celebrazione de' Concilj, e da essi per l'altra quei gran beni procedono, che egli quivi largamente descrisse. Ma con termini più precisi avea già prima riconosciuta nel Papa questa sovrana prerogativa d'esser fonte ed origine di tutto il diritto, e delle leggi Ecclesiastiche, e in conseguenza dell' Ecclesiastica giurisdizione, Ludovico XI. Re di Francia nelle lettere da lui scritte a Pio II. per la rivocazione della Prammatica Sanzione. Furono queste lettere recitate in questa stessa quarta Sessione del presente Concilio di Laterano, e in esse a chiare note scritto avea quel Principe, che dal Romano Pontefice, come da un fonte *sacrae leges oriuntur & manant*; e che in conseguenza chiunque deroga in alcun modo all' autorità di lui, toglie la forza a tutto il diritto Ecclesiastico, e a tutte le sacre leggi: *Omne Jus & omnem Legem dis-*

dissolvit . E però egli voleva, che tutti i Vescovi del suo Regno dipendessero dalla volontà del Pontefice, come tutti i membri del corpo umano *capite uno atque una mente ducuntur* . In che appunto, come a suo luogo dimostreremo, consiste l' idea della vera e perfetta Monarchia. Finalmente Leone X. in una sua Bolla pubblicata in questo stesso Concilio fa nascere le diverse dignità della Chiesa dalla Romana, come tanti ruscelli, i quali scaturiscano dal loro fonte: *tanquam rivuli a perenni fonte deriventur* . Onde non è da maravigliarsi, se in un'altra Bolla pubblicata parimente nel Sinodo, egli attribuisce al Romano Pontefice l'autorità sopra tutti i Concilj, e un pieno diritto e potestà di convocarli, di trasferirli, e di scioglierli; essendo questa una legittima conseguenza di quel principio, per cui si riconosce nel Papa il fonte e l' origine dell' Ecclesiastica giurisdizione.

Re-

Resta, che anche nell' ultimo fra i Concilj ecumenici, qual è il Tridentino, noi dimostriamo quei tre punti, la verità de i quali è omai palese per gli atti de' precedenti Concilj. I. Che la necessità de' Sinodi generali può facilmente conciliarsi coll' infallibile autorità de' Romani Pontefici. II. Che se la celebrazione de' Concilj Ecumenici, e qualunque discussione de' Dogmi già definiti da i Papi provasse nulla contro la nostra sentenza; proverebbe altresì, (contra la sentenza comune tra i Vescovi e Teologi della Francia) esser anche soggette all'esame de' Sinodi le decisioni de' Papi ricevute dalla morale unanimità de' Pastori. III. Che lo stesso argomento potrebbe anche farsi contra le verità definite ne i precedenti Concilj. Quanto al primo, basta leggere, a fine di restarne persuaso, un trattato di Reginaldo Polo dottissimo Cardinale, e uno de i Legati della Sede Apostolica, composto c.40.

ſto da lui nello ſteſſo Concilio, e dedicato a i due ſuoi Colleghi nella medeſima Legazione; ove egli per una parte commenda ed eſalta l'utilità e neceſſità de'Concilj, e per l'altra chiaramente inſegna, appartenere al Papa di por fine alle controverſie, di conchiudere, e di licenziare il Concilio, e di preſedere a i Sinodi ecumenici come Giudice in niun modo ſoggetto a i loro giudizj. Quanto al ſecondo, baſterà conſultare il dottiſſimo Tomaſſino (a), il quale ad evidenza dimoſtra, che al giudizio portato da Leone X. contra Lutero già aderiva tutta la Chieſa, e alcuno de i Cattolici non dubitava, che gli errori di lui non foſſero ſtati dalla Sede Apoſtolica giuſtamente dannati, allorchè i Padri s'adunarono a Trento per celebrarvi un Concilio. Finalmente quanto al terzo, baſta vedere ciò che hanno ſcritto nelle loro Storie il Cardinale Pallavicino, e Na-

(a) Diſſer. 12. in Conc. Chalced. n. 27. & ſeqq.

e Natale Aleſſandro, della differenza inſorta tra i Padri, e doveaſi premettere un nuovo eſame alla determinazione del Canone concernente i Libri della Divina Scrittura; altri riprovando l' eſame pel riſpetto dovuto alle deciſioni de i precedenti Concilj; e altri eſſendo in favore del nuovo eſame, a fine di togliere agli Eretici qualunque preteſto, che i loro errori foſſero ſtati dannati ſenza prima eſſere ſtati diſcuſſi. Ciò che in pratica fu ſeguito; e così perde tutta la forza l' argomento degli Avverſarj contra l'infallibile autorità de' Romani Pontefici, per eſſere ſtate talora ne' Concilj per una mera condeſcendenza confrontate colle formole più antiche della Fede le loro più ſolenni Coſtituzioni.

DELL' AUTORITA'

DEL

ROMANO PONTEFICE.

LIBRO SECONDO

Nel quale si dimostra il privilegio di non errare, che hanno i Romani Pontefici, per l' autorità da essi esercitata nel confermare i decreti de' Concilj Ecumenici; e per esser eglino come il fonte e l' origine della Ecclesiastica giurisdizione.

CA. I. TRATTASI in questo Libro di due eccellenti prerogative de' Romani Pontefici loro attribuite, o piuttosto in essi riconosciute dal consenso di tutta la tradizione, e donde noi crediamo raccogliersi, esser la loro autorità superiore a quella de' Concilj Ecumenici, e in conseguenza infallibile nel decidere e definire le controversie appartenenti alla Fe-

de.

de. Consiste la prima prerogativa nel diritto di confermare gli atti e i decreti de' Sinodi generali. Consiste l'altra nell'essere il Sommo Pontefice il fonte e l'origine, il centro e la radice dell'Ecclesiastica comunione e autorità. Siccome gli Avversarj procurano d'avvilire e oscurare, per quanto loro è possibile, questi due augusti titoli e caratteri della Monarchica e somma potestà de' Romani Pontefici: così noi secondo le nostre forze c'ingegneremo di mantenerli nel loro antico lustro e vigore.

E per cominciare dal primo; osservano gli Avversarj, il termine di *confermare* nello stile Ecclesiastico essere un termine equivoco, e che non denota autorità; incontrandosi sovente nelle Memorie ecclesiastiche, non solo gli atti o i decreti de' Concilj ecumenici, ma eziandio le stesse Pontificie Costituzioni essere state confermate da i Sinodi, e anche da i Vescovi particolari. Noi ciò senza ca. 1. art. un.

za veruna difficoltà riconoſciamo per vero; onde ſe mai vi ſono ſtati Teologi, i quali dalla ſola parola di *confermare*, abbiano tirato argomento per la ſomma e indefettibile autorità de' Romani Pontefici, noi in queſta parte gli abbandoniamo. Ma ſiccome noi non vogliamo, che quel termine generalmente debbaſi riferire a una poteſtà più eminente: così pretendiamo, eſſervi un tal modo di confermare, o un tal genere di conferme, che neceſſariamente debbon procedere da un' autorità ſuperiore: e tale crediamo, e dimoſtriamo eſſer quella, con cui da i Romani Pontefici ſono ſtati confermati gli atti e i decreti de' Concilj non ſolo particolari, ma eziandio generali. Poichè alcun uomo di buon ſenno certamente non negherà, eſſere il diritto di confermare congiunto con un' autorità ſuperiore, allorchè in arbitrio o poteſtà di colui, di cui richiedeſi la conferma, è l' abbracciare o rigettare, ap-

approvare o riprovare, convalidare o annullare, lasciare intatti o correggere, riformare, ed emendare gli atti o i decreti di colui, che ne desidera la conferma, e loro o aggiugner forza, o togliere ogni vigore. Or tale appunto noi sostenghiamo esser quel genere di conferma, ed approvazione, con cui la Sede Apostolica conferma gli atti e i giudizj anche de i Sinodi generali. I giudizj de' Santi Vescovi anche ne' Sinodi universali, dice Ferrando Diacono nella sua lettera a Pelagio e ad Anatolio, dalla Sede di Pietro con una maggiore accuratezza esaminati, e da lei confermati, conseguiscono quel sommo grado d'autorità, per cui non possono più richiamarsi ad esame. Siccome il Sinodo della provincia, dice Incmaro nel suo Trattato del Divorzio del Re Lotario, approva o corregge i giudizj de' Vescovi Comprovinciali, e il Concilio generale quei del Sinodo Provinciale: così i giudizj de' Sinodi

e Provinciali e Generali sono sogget-ti all'approvazione e alla correzione della Sede Apostolica. Tutti i Concilj, dice Ratramno nel libro 6. contra le Opposizioni de' Greci, che per la sentenza del Romano Pontefice furono corroborati, *rata manserunt*; ma tutti quei, che pel giudizio di lui furono condannati, *pro nihilo reputata fuerunt*, nè poterono conseguire anche un minimo grado d' autorità. In Roma, dice Raterio Vescovo di Verona nel suo Itinerario, o si approvano o si rigettano quei, che meritano d' essere o ricevuti o disprezzati: E il giudizio di lei è di tal forza, che *nusquam ratum quod illic irritum, nusquam irritum quod illic ratum*. Aggiugneremo al sentimento de' lodati Scrittori i testimonj di due Romani Pontefici. Tutto, dice Gelasio nel suo Tomo o lettera *de Anathemate*, è in potere della Sede Apostolica. Onde ciò, che ella confermò del gran Concilio Cal-

Calcedonense, *hoc robur obtinuit*, ciò, che ella riprovò, *obtinere non potuit firmitatem*. E s. Niccolò I. nella settima Epistola a Michele Imperatore: Qual cosa, dice, è ne' Sinodi universali ferma ed accetta, che dalla Sede di Pietro non abbia avuta l'approvazione? Siccome per lo contrario quanto essa sola ha una volta riprovato, non mai ha potuto convalidarsi. Dicano adesso i nostri Avversarj, se in un tal modo sono state dai Sinodi o particolari o generali esaminate, o confermate le Pontificie Costituzioni; onde per loro decreto o abbiano acquistato forza, o sieno restate senza vigore? I decreti Apostolici, come aggiugne lo stesso s. Niccolò nella lettera nona al medesimo Imperatore, servivano agli antichi Sinodi, come di lampana, di regola, e di specchio, in cui ravvisare potessero le macchie, con cui l' umana temerità volesse contaminar la bellezza e la purità della Fede; onde la dottrina e la

Fede della Sede Apostolica, come a suo luogo vedremo, non mai fu riputata soggetta al giudizio de' Sinodi. Per l'opposto la Sede Apostolica, come dicono espressamente i citati Scrittori, ha veramente giudicato de' giudizj e decreti de' Sinodi universali, ad effetto o di confermarli, o di correggerli, o di riprovarli. Ciò che secondo i Canoni lodati dallo stesso s. Niccolò nella Epistola ottava allo stesso Imperatore, è argumento d'una superiore autorità: *Quoniam secundum Canones ubi est major auctoritas, judicium inferiorum deferendum est, ad dissolvendum scilicet vel ad roborandum.*

ca. 1. Ma ciò meglio risplenderà nella
ar. 1. conferma di ciascun Sinodo generale. Quanto al Niceno, è vero, che noi non abbiamo di esso e de'suoi decreti veruna spezial conferma del Papa. Ma è anche vero, che nella decisione delle tre gran controversie, per cui fu egli principalmente adunato.

nato, e due delle quali tuttavia s' agitavano nella Chiesa, quel gran Concilio prese per regola e norma la dottrina e la disciplina della Chiesa Romana; avendo adottata la parola, *Consustanziale*, già usata da s. Dionisio Vescovo di Roma nella sua lettera ad un altro s. Dionisio Vescovo d'Alessandria; determinato il giorno della Pasqua, secondo che avea già definito s. Vittore Papa nelle sue lettere a Policrate, e agli altri Vescovi dell'Asia Proconsolare; e finalmente avendo riconosciuta la validità del Battesimo dagli Eretici conferito, che già s. Stefano Papa avea giudicato doversi tenere per valido. Or anche noi diciamo, non far d'uopo d'una nuova ed espressa approvazione e conferma de'Papi, allorchè il Sinodo há fedelmente adottato ciò, che dalla Sede Apostolica apertamente s' insegna; essendo allora i Sinodi sicuri di non errare. Altrimenti, per quanto sieno numerosi i Concilj,

l' esperienza dimostra, esser eglino sottoposti all' errore.

Così, dice s. Damaso in un' Epistola sinodica di un Concilio Romano, il numero di coloro, i quali s'adunarono a Rimini, non debb'essere di pregiudizio alla causa della Fede. Poichè nè il Romano Pontefice, del quale in primo luogo doveasi attendere la sentenza: *cujus ante omnia fuit expetenda sententia*; nè Vincenzio di Capua Legato della Sede Apostolica acconsentirono a i loro iniqui statuti. Nè giova il rispondere col Bossuet; I. Non essere stato quello un Sinodo Ecumenico come composto de'soli Vescovi Occidentali. II. Il fatto stesso di sottoscrivere una formola distinta da quella del Concilio Niceno, essere stato per se medesimo invalido e nullo. Finalmente, essere sopragiunta nelle ultime Azioni la frode e la violenza. Onde non essere stato difficile a Liberio, e poi a Damaso dichiarare, ad istanza di s. Ba-

s.Basilio,e col consenso de'Vescovi ortodossi d'Oriente, e di tutti gli Occidentali,invalida,e di niun peso quell' ultima parte del Concilio di Rimini. Non giovano , dico , a indebolire la forza dell' argumento , tutte queste osservazioni dell' Illustrissimo Autore ; non consistendo ella in essere stato in effetto legittimo ed ecumenico il Concilio di Rimini ; nè facendo al nostro proposito , che Liberio e Damaso abbiano avute giuste ragioni d' annullare i suoi decreti ; o per non essere interamente conformi a quei del Concilio Niceno, o per essere stati estorti con violenza.Già sappiamo, che senza il Romano Pontefice non può darsi Concilio in realtà legittimo , ed ecumenico ; e che se il Papa annulla i decreti di qualche Sinodo, ciò non è , nè può essere , senza veruna ragione . Ci basta dunque , che il Concilio di Rimini , atteso il numero de'Vescovi,i quali così nell'Occidente , come nell' Oriente sotto-

scrissero alla sua formola, avrebbe potuto passare per Ecumenico, se il Romano Pontefice ne avesse approvati i decreti. Ci basta, che gli Ariani in fatti lo spacciassero per Ecumenico. Ci basta, che eglino non convenissero co i Teologi Cattolici, nè della violenza inferita a i Padri, nè d' una sostanzial differenza della formola Ariminese dalla Nicena. Ci basta finalmente, che s. Basilio con gli Orientali ortodossi, e s. Damaso con tutti gli Occidentali, abbiano giudicato, che per togliere agli Ariani ogni pretesto di vantare l' autorità del Concilio di Rimini, e premunire contra le loro frodi i Cattolici, bastasse, che il Romano Pontefice con un' autentica definizione lo dichiarasse nullo, come fatto senza il consenso della Sede Apostolica, e senza consultarne l' oracolo.

Che tali cose debbano intendersi, come noi le abbiam divisate, provasi ad evidenza per la miglior sorte del

Con-

Concilio di Costantinopoli secondo Ecumenico. Poichè se noi riguardiamo il numero de' Vescovi, maggiore senza comparazione, e più atto a formare un Sinodo generale, fu il numero de' Vescovi del Concilio di Rimini, di quei che intervennero al Concilio di Costantinopoli, non essendo a questo intervenuti che cento cinquanta Vescovi Orientali; ove i primi si fanno ascendere da Sulpizio Severo fino al numero di quattrocento, congregati dall' Affrica, dall' Illirico, e da tutte le altre gran provincie dell'Occidente, a cui s'unirono cinquanta Vescovi Orientali adunati a Costantinopoli dopo il Sinodo di Seleucia. Per qual cagione adunque un Concilio di 150. Vescovi Orientali è venerato da tutto il Mondo come Ecumenico, e in un tal conto non è tenuto un Concilio di 400. Vescovi Occidentali, e di 50. Orientali, se non perchè il primo fu approvato, e confer-

ma-

mato da Damaſo, e il ſecondo fu da lui riprovato? Neppur quì giova il riferire col Boſſuet la buona ſorte del Concilio di Coſtantinopoli al conſenſo di tutti gli Occidentali. Poichè per la loro ſtretta unione col Papa, e intima dipendenza da eſſo, riſpetto agli affari dell' Occidente non tenevaſi conto che dell' autorità, e del giudizio del Romano Pontefice. Onde s. Gregorio Magno parlando de' Canoni del preſente Concilio, dichiaraſi di non ricevere ſe non i già ricevuti ed approvati dalla Chieſa Romana (*a*). E il ſeſto Sinodo nell' Allocuzione all' Imperatore parlando dello ſteſſo Concilio, fra gli Occidentali non nomina ſe non Damaſo, e a lui, come a diamante della Fede impenetrabile a i dardi dell' eretiche Sette, riporta tutta la gloria dell'abbattuta empietà. Finalmente Fozio, avendo fatta menzione de' principali Veſcovi dell' Oriente, i quali egli chia-

(*a*) Lib. 6. epiſt. 31.

chiama Principi del Concilio, fra gli Occidentali fa menzione del solo Damaso, ed a lui solo attribuisce l'approvazione e conferma de' Decreti del Sinodo contra le bestemmie di Macedonio. Onde apertamente raccogliesi, che siccome per la solenne dichiarazione di s. Damaso fu tolto al Concilio di Rimini il titolo e la prerogativa d' Ecumenico: così per la sola approvazione di lui fu innalzato il Concilio di Costantinopoli a quel sommo grado d' autorità.

Avendo i Padri del Concilio Efesino seguite fedelmente nel loro giudizio contra Nestorio le lettere e i decreti di Celestino; e avendo i suoi Legati confermato con autorità Apostolica quel giudizio; non pensarono i Padri di doverne fare una spezial relazione al Pontefice; onde negli atti non leggesi, che la relazione trasmessa all' Imperator Teodosio. Ma sopravvenute le turbolenze eccitate

tate da Giovanni Antiocheno,e dagli altri Vescovi Orientali del suo partito; e presi da i Padri quelli espedienti, che suggerivano i Canoni, fu di ciò fatta la relazione al Pontefice, e ad esso come a supremo Giudice fu riservata la finale, e perentoria sentenza: *Pietatis tuae judicio hoc reservavimus, interim illos excommunicationi subjicientes &c.* Con ciò dando a conoscere, che pe' decreti de' Sinodi benchè non richiedasi un' espressa conferma della Sede Apostolica, allorchè a i Padri sia nota la sentenza e volontà del Pontefice, e allorchè ei l' abbiano perfettamente eseguita; ella però richiedesi, allorchè il Papa non ha prescritta una certa regola e forma, che il Sinodo debba seguire ne' suoi giudizj.

ca. 4. Confessano gli Avversarj, con maggiore verisimilitudine opporsi loro da i difensori della superiorità Pontificia gli Atti del secondo Concilio d' Efeso condannati e rescissi da s. Leo-

s. Leone: Poichè non possono non confessare, essere quello stato un Concilio ecumenico, almeno nella sua convocazione. Rispondono nondimeno due cose. I. Essere stati di lor natura fin da principio invalidi e nulli gli atti e i decreti di quel Concilio, sì per difetto di libertà tolta a i Vescovi per la tirannia di Dioscoro; sì per difetto d'autorità, per non essere stati ammessi a presedere al Concilio i Legati di s. Leone, nè pubblicata la sua lettera a s. Flaviano. II. Che san Leone rescisse gli atti di quel Concilio con un decreto provvisionale, riservando il perentorio a un futuro Sinodo veramente legittimo, ed Ecumenico. Ma noi replichiamo, ed aver s. Leone rescissi con un giudizio perentorio gli atti e i decreti del Latrocinio d'Efeso, ed esser falso, ch'ei ne abbia riservato un tal giudizio al futuro Sinodo generale: e che un sì fatto giudizio è stato esercitato da lui in virtù art. un.

tù di quella ſomma autorità, per la quale noi pretendiamo, eſſere i Romani Pontefici ſupremi Giudici de' Concilj eziandio ecumenici. Quanto al primo punto, potrebbe egli diſteſamente provarſi; baſterà tuttavolta, a fine di reſtarne pienamente convinti, il teſtimonio di ſan Leone in una ſua lettera a Marciano Imperatore, ovè con gravi parole determina, non doverſi nel futuro generale Concilio porre in queſtione, *utrum Eutyches impie ſenſerit, & utrum impie Dioſcorus judicarit*, ſe empia ſia ſtata la dottrina d' Eutiche, e ſe empiamente abbia Dioſcoro giudicato. Ora in queſti due punti conſiſtendo principalmente il reato del Latrocinio d' Efeſo, neceſſariamente dovea di eſſi nel futuro Sinodo trattarſi, ſe ad eſſo foſſe ſtato riſervato da s. Leone il perentorio giudizio di queſta cauſa. Caſsò adunque il ſanto Pontefice, come chiaramente dimoſtrano le riferite pa-

parole, con un giudizio irretrattabile il secondo Concilio d' Efeso e i suoi decreti: e ciò egli fece, come abbiamo già detto, in vigore d' un' autorità, la quale costituisce i Romani Pontefici supremi Giudici di qualunque Concilio. Conciossiachè disputandosi in Oriente sulla qualità del secondo Concilio d' Efeso, e Teodosio Imperatore, e Dioscoro Alessandrino co i suoi seguaci tenendolo per legittimo ed Ecumenico; niun altro avrebbe potuto dichiarare con una dichiarazione autentica, a cui tutto il Mondo fosse obbligato di acconsentire, essere stato quel Sinodo spurio, adultero, ed illegittimo, se non colui, all' uffizio del quale appartiene, citare, per così dire, al suo Tribunale tutti i Concilj, *ad dissolvendum scilicet vel ad roborandum*, come dicea il di sopra lodato Niccolò I. il quale anche soggiugne risplendere in un tal diritto la somma autorità de' Pontefici sopra qualunque

que Concilio. Come un Principe o Sommo Giudice, a cui appartiene il condannare un reo, appartiene altresì l'affolvere, o dichiarare affoluto un innocente, e nell' una, e nell'altra di queste azioni egli esercita un' autorità superiore agl' innocenti, ed a i rei. Adunque che il secondo Concilio d' Efeso sia stato per se stesso illegittimo, adulterino, e in conseguenza nullo, ciò prova la giustizia della sentenza di s. Leone, ma non ne diminuisce l' autorità; spiegandosi questa ugualmente, o il Principe dichiari, quali sieno i parti legittimi, o determini, quali debbano tenersi per illegittimi; purchè egli ciò faccia con irrevocabile e perentorio giudizio.

ca. 5. L'una e l'altra delle accennate due parti della Suprema autorità esercitò s. Leone verso il Concilio Calcedonense, approvandone, e confermandone la formola della Fede come legittima, e genuina, e conforme alla

alla ſua celebre lettera a s. Flaviano, e riprovandone uno de' Canoni ſpettanti alla diſciplina come illegittimo e ſpurio, e diſcordante da i decreti del gran Concilio Niceno. E' vero, che i Padri nella Relazione a s. Leone non chieſero da lui alcuna conferma per ciò, che riguardava la condannazione di Dioſcoro, e la formola della Fede. Ma di qual nuova conferma della Sede Apoſtolica facea lor di meſtiere in ciò che riguardava Dioſcoro, ſe la ſentenza contro di eſſo era ſtata pronunziata da i Legati Apoſtolici in nome di s. Leone, nè il Sinodo vi aveva avuta altra parte, che di preſtarvi il ſuo conſentimento? E ſe quanto alla formola della Fede, gli ſteſſi Legati aveano coſtretto ed obbligato il Concilio a renderla perfettamente conforme alla mentovata lettera di ſan Leone, con adottare amendue l' eſpreſſioni dal ſanto Pontefice canonizzate, e colle quali avea dichiarato, non ſolo

eſſer

esser Cristo *ex duabus naturis*, ma sussistere eziandio dopo l' unione *in duabus naturis*? nulla importa, perchè il Romano Pontefice eserciti la sua potestà sù i Concilj, o che egli loro prescriva le leggi, e le regole da non potersi trasgredire ne i loro giudizj; o che i giudizj già da essi fatti non possano senza il consenso di lui acquistare un' irrevocabile autorità.

art. un. Ma benchè i Padri non abbiano dimandato a s. Leone la conferma della sentenza contra Discoro, e del decreto circa la Fede; la dimandò tuttavia Marciano Augusto coll' occasione, che avendo il Santo Pontefice riprovato il Canone 28. quindi presero alcuni ansa, e motivo di spargere per l' Oriente, aver egli riprovato assolutamente tutto il Concilio. Onde manifestamente apparisce la comune persuasion di quei tempi, che dall' approvazione o riprovazione del Papa dipenda la

sor-

forte de i Concilj, e l'esser eglino o di niun vigore, o d' una irrefragabile autorità. Ma ciò anche meglio, e con maggior evidenza dimostrasi, se riflettasi a quel, che accadde nella causa famosa de' tre Capitoli; allorchè finalmente si ridusse tutta la controversia fra i Difensori e gli Oppugnatori di essi, spezialmente circa la lettera d'Iba, a vedere, se il giudizio reso in favore di essa nel Concilio Calcedonense fosse stato o no approvato da s. Leone. Ferrando Diacono, e Facondo Ermianense celebri tra i Difensori de' tre Capitoli pretendevano, non potersi rivocare in questione la sana dottrina di quella lettera, per averne favorevolmente giudicato il Concilio Calcedonense, e per esser un tal giudizio stato confermato dal Papa. Per l'opposto gl' Impugnatori de' tre Capitoli, e spezialmente Pelagio II. e negavano essere stata quella lettera giudicata innocente, e di sana dottrina per giu-

giudizio del Sinodo; e aggiugnevano, che quand' anche ciò potesse provarsi; nondimeno avendo limitata san Leone, come apparisce da una sua lettera a Massimo d' Antiochia, l' autorità de' suoi Legati alla causa della Fede violata da Eutiche, e da Dioscoro, il giudizio del Sinodo circa l'Epistola d'Iba avea potuto richiamarsi ad un nuovo esame.

ca. 8. arr. un. Vediamo adesso in qual modo san Leone abbia esercitata l' altra parte della somma potestà su i Concilj Ecumenici, in riprovando il Canone 28. dello stesso Concilio Calcedonense. Ciò provano in generale le parole di san Gelasio nel suo Tomo o lettera *de Anathemate*: ove dopo aver riportate le parole d' Anatolio, con cui quel Vescovo della Regia Città confessava, tutto essere in potere della Sede Apostolica: *Totum in Sedis Apostolicae positum est potestate*; soggiugne, che per questa cagione ciò, che del Sinodo Calcedonen-

nense era stato da essa confermato, avea conseguita una inviolabil fermezza: ma che per l' opposto ciò, che dalla stessa Sede n' era stato riprovato, non era giudicato d'alcuna forza ed autorità. E perchè gli Avversarj non ricorrano al dissenso de' Vescovi Occidentali, quasi non il Papa solo, ma egli unito col rimanente de' Vescovi dell'Occidente abbia avuto il vigore di riprovare e annullare quel 28. Canone di Calcedone; il santo Pontefice aggiugne, che essa sola, la Sede Apostolica, quel decreto rescisse, *sola rescidit*, come al solo Pontefice s. Leone ne aveano i Padri dimandata la conferma; ed egli solo senza altro Sinodo, e per la sola autorità di s. Pietro, dice d' averlo con una generale e assoluta definizione cassato (*a*).

Nè giova il dire, che con quel Canone violavasi un gran punto di disciplina stabilito nel Concilio Nice-

 no,

(*a*) Epist. ad Pulch. Aug. 3. P. Conc. Chal. c. 7.

no, turbavasi la pace delle Chiese &c. Poichè noi subito ne inferiremo; adunque può un Sinodo generale mancare a i suoi doveri, violare i diritti delle Chiese, e turbare con iniqui e illegittimi decreti la pace, e quando egli ciò abbia la temerità d' atténtare, dee il Sommo Pontefice giudicar del suo fallo, correggerlo, ed emendarlo. E ciò facendo non esercita egli l' autorità sopra il Sinodo, non giudica egli de' suoi decreti? La verità però è, che i Padri del Concilio Calcedonense non giudicavano d' aver violati col loro Canone quei del Sinodo di Nicea, o turbata la pace, e tranquillità delle Chiese. Anzi ei citavano per fondamento del loro Canone il terzo del secondo Sinodo generale già ricevuto, ed ammesso in tutto l' Oriente; nè credevano d' aver potuto meglio provvedere al buon ordine, e alla quiete delle Diocesi, che col subordinarle tutte alla giurisdizione del

Pa-

Patriarca della Regia Città, cui già era ſtato conferito il ſecondo grado d'onore dopo il Romano Pontefice. Alla qual diſpoſizione avendo dato il loro conſenſo i Patriarchi, ed i Veſcovi delle prime Sedi d'Oriente, non faceaſi con eſſa torto ad alcuno, nè pare, come anche oſſerva Natale Aleſſandro (*a*), ſi violaſſe il Canone del Concilio Niceno, il quale non dee ſupporſi abbia voluto proibire a un altro Concilio Ecumenico, e d'uguale autorità, d'aggiugnere nuovi privilegj ad alcuna Chieſa, ove la convenienza, e la pubblica utilità pareſſero deſiderarlo. Così ne giudicò il Concilio Calcedonenſe, ma non così ne giudicò ſan Leone, e il giudizio di ſan Leone annullò il giudizio del Concilio Calcedonenſe. E alcuno vorrà negare, che in tali giudizj de'Romani Pontefici non riſplenda la loro autorità

(*a*) Diſſert. 37. in Hiſt. Sacc. 4. art. 4.

superiore a quella di qualunque Concilio?

c.11. Quanto all' altro principio, con cui da i nostri Teologi si dimostra la dipendenza de' Concilj Ecumenici da i Romani Pontefici, perchè cioè da questi immediatamente deriva la potestà e giurisdizione de' Vescovi; noi avvertiamo in primo luogo, non dovere ciò, che è molto più certo, necessariamente dipendere dal meno certo; ed esser molto più certa l' infallibilità Pontificia, e la sua potestà su i Concilj Ecumenici, che l' essere il Papa il fonte, onde immediatamente scaturisce l' Episcopale giurisdizione. Prenderemo adunque un altro principio molto più certo, e sarà, che qualunque sia il principio immediato dell' Ecclesiastica giurisdizione ne i Vescovi, ella non solo in ciascun Vescovo particolare, ma in tutti insieme, e in quanto costituiscono il corpo dell' Episcopato, o della Chiesa, dipende dal Romano Pon-

Pontefice, in quel modo, che non ſolo ciaſcun membro, ma tutta la mole del corpo dipende neceſſariamente dal capo. Adunque ſiccome gli Autori Franzeſi, benchè vogliano, che la poteſtà di ciaſcun Veſcovo provenga immediatamente da Criſto, non negano però, che ella dipenda dal Papa; ed a lui ſia ſubordinata: così noi ſoſtenghiamo, che qualunque ſia l'immediata ſorgente dell' autorità in tutto il corpo de' Veſcovi, ella dipende dal Romano Pontefice come da Capo di queſto corpo: onde neceſſariamente ne ſiegue, eſſer egli ſuperiore a tutti i Concilj, e in conſeguenza non eſſere i ſuoi giudizj a i giudizj de' Sinodi ſottopoſti. Gli ſteſſi luoghi della Scrittura e de' Padri, con cui dimoſtraſi da i Teologi il Primato del Papa, provano altresì, preſi nel loro ſenſo ovvio e naturale, quanto noi quì divi- c. 12.
ſiamo, Onde gli Avverſarj non poſ- ar. 1.
ſono da eſſi sbrigarſi, che collo ſtor-

cerli miseramente ad alcuni sensi stranieri, fuori di quello, ch' ei rappresentano naturalmente allo spirito.

La Chiesa nelle divine Scritture è detta il Regno de' Cieli; onde i Teologi ne inferiscono, essere il suo governo Monarchico, e il Romano Pontefice, Capo di questo Regno, esercitare in esso una Monarchica potestà. Ella ci viene nelle stesse Scritture rappresentata come un Ovile composto di Pecore, e d' Agnelli, di cui il Romano Pontefice sia il supremo Pastore. Ella finalmente ci vien descritta come una Famiglia o una Casa, come una Nave, come un Esercito, come un Corpo, di cui il Romano Pontefice sia il Padre o l' Economo, sia il Piloto, sia il Condottiero, sia finalmente il Capo: e da tutti sì fatti simboli i Teologi ne conchiudono la Monarchica autorità di s. Pietro, e de' suoi Successori. Ma e chi non vede, colla stessa natura-

ralezza e facilità anche inferirsene, che siccome nel Regno, nell' Ovile, nella Famiglia, nella Nave, nell' Esercito, e nel Corpo, non solo ciascun de' sudditi o Magistrati, ciascuna Pecora, ciascun Domestico, ciascuno de' Marinari, ciascun Soldato, e ciascun membro; ma tutto il Regno, tutto l' Ovile, tutta la Famiglia, tutta la Nave, tutto l' Esercito, e tutto il Corpo, anche presi unitamente, e come dicono, *collective*, dipendono dal Monarca, da un primo Pastore, da un sommo Economo, da un Piloto, da un Generalissimo, da un Capo: così debba dal Romano Pontefice non solo ciascun Vescovo, ma tutto l'Episcopato, e tutto insieme e unitamente il corpo della Chiesa dipendere? Non può negarsi, che tali simboli non rappresentino naturalmente tali nozioni allo spirito. Tocca a i nostri Avversarj a correggere con altri luoghi più chiari delle divine Scritture sì fatte idee,

e a provare, che allorchè leggiamo nelle Sacre lettere, esser la Chiesa un Regno, un Ovile, una Famiglia, una Nave, un Esercito, un Corpo, noi dobbiamo immaginarci una sorta di Regno, d' Ovile &c. diversa da quelle, di cui noi abbiamo naturalmente le idee. Comandano con una somma autorità il Monarca nel Regno, il Pastor nell' Ovile, il Capo di Casa nella Famiglia &c. nè in questi corpi noi concepiamo alcun grado di autorità indipendente da i loro Capi. Perchè dunque dovrò io pensare diversamente del corpo della Chiesa in ordine al suo Capo?

ar. 2. Diranno forse, che a ciò mi debbe obbligare la tradizione de' Padri, quasi che ne abbiano giudicato, e parlato diversamente. Ma tutto l' opposto; i Padri ne hanno parlato in tal modo, che prendendo le parole di essi nell' ovvio loro e naturale significato, fa di mestiere riconoscere il Papa per fonte, principio, e sorgente dell' Episco-

ſcopale autorità. Allorchè s. Innocenzio I. nelle ſue lettere al Concilio Milevitano, e a quel di Cartagine ha chiamato s. Pietro autore del nome ed onore Epiſcopale: *Epiſcopalis nominis & honoris auctorem*; e che da eſſo ſcaturì e il Veſcovado ſteſſo, e tutta l' autorità d'un tal nome: *Unde ipſe Epiſcopatus, & omnis auctoritas nominis hujus emerſit*; chi mai s' immaginerebbe, non aver egli voluto dire ſe non ſe eſſere ſtato s. Pietro prima d' ogni altro ordinato, o piuttoſto deſignato Veſcovo da Gesù Criſto? Quanto più naturalmente portano tali eſpreſſioni a penſare, aver Criſto collocata in ſan Pietro come in un fonte la pienezza e tutta la forza dell' autorità Epiſcopale, per indi diffonderſi ne i Prelati delle altre Chieſe? Spezialmente ſe facciaſi rifleſſione a ciò, che il ſanto Pontefice quindi pretende inferirne; cioè che i Veſcovi delle Provincie di tutto il mondo Criſtia-

no nelle cause della Fede debbono alla santa Sede ricorrere, come se le acque de' ruscelli ritornassero alla lor nativa sorgente, per quivi restituirsi alla loro prima ed original purità. Ciò che certamente non denota una semplice successione o precedenza di tempo, ma una dipendenza ed origine d' autorità.

Ma più forti sono in questo proposito l' espressioni di san Leone in varj luoghi de' suoi Sermoni, e delle sue lettere, ove in sostanza insegna, che san Pietro tutte le sue prerogative ha ricevute immediatamente da Cristo; ma che tutti gli altri quanto hanno di doni celesti l' hanno ricevuto da Cristo mediante s. Pietro: *Ut nihil in quemquam sine illius participatione transierit* (a). *Atque ab ipso quasi quodam capite dona sua vellet in corpus omne manare* (b). *Nunquam nisi per ipsum dedit quid-*

(a) Serm. 3. in Anniv. Assumt. cap. 2.
(b) Epist. 10. al. 89. ad Episc. Prov. Viennens.

quidquid aliis non negavit (a); alle quali parole acciocchè alcuno non ardisca di togliere il lor nativo significato, avverte il santo Pontefice, che la divina beneficenza facendo s. Pietro Capo, fonte, e sorgente, per cui ella in tutta la Chiesa diffondesse i suoi doni, conferì ad esso un grande ed ammirabil consorzio della sua divina potenza: *Magnum & mirabile huic Viro consortium, potentiae suae tribuit divina dignatio*; e subito soggiugne, che Dio per esso diede quanto agli altri non negò. Ove manifestamente si vede, trattarsi quivi d' un privilegio consistente in una participazione del divino potere, e in conseguenza in una participazione d' autorità, e in una somiglianza di principio e di cagione, per la quale i doni celesti procedenti da Cristo nella Ecclesiastica Gerarchia come da prima sorgente, dipendessero anche da Pietro, e da'

(a) Sermon. cit.

suoi Successori come da una seconda cagione, o come da un canale, per cui Dio gli ha voluti a tutti gli altri Pastori comunicare. Gli accennati testi di due così gran santi e dotti Pontefici ci dimostrano, in qual senso debbano intendersi altre simili espressioni de' ss. Ottato Milevitano, Gregorio Nisseno, e Cesario Arelatense.

13. Per disfarsi di così fatti luoghi de' Padri, che fortemente gl' incomodano, ricorrono gli Avversarj a s. Agostino, il quale essi vogliono aver data la vera e legittima intelligenza di quelle parole Evangeliche: *Tibi dabo claves regni caelorum &c.* allorchè egli s' avvisò essere ciò stato promesso a s. Pietro, in quanto in esso rappresentavasi la Chiesa; e però alla Chiesa essere state più immediatamente e principalmente promesse, e poi conferite le Chiavi; onde non esser s. Pietro, nè i di lui Successori il comun fonte o canale dell' autorità, e della giurisdizione nel

nel corpo e università de' Pastori. E così aver inteso quello stesso Testo Evangelico, avanti sant' Agostino, san Cipriano, e sant' Ottato Milevitano, e dopo di lui, Cristiano Drutmaro Scrittore del nono Secolo, i Padri del Sinodo di Challon, e Carlo Magno ne' suoi Capitolari. E questi pochi Scrittori formano, secondo i nostri Avversarj avvezzi ad ingrandire le cose loro, la catena della tradizione fino da i primi Secoli della Chiesa. Ma noi per l'opposto lor dimostriamo ad evidenza tre cose. I. Che la vera tradizione de' Padri ha riportate quelle promesse di Cristo immediatamente e personalmente a s. Pietro senza punto mescolarvi la Chiesa. II. Che senza ragione citano gli Avversarj per la loro sentenza i ss. Cipriano e Ottato Milevitano. III. Esser questa, che da noi si sostiene, la sola vera, genuina, e letterale interpretazione delle accennate parole di Cristo, senza la quale inutile

tile sarebbe quel testo a provare contra i Novatori il primato di s.Pietro.

ar. 1. Prima di s. Agostino possono da noi citarsi per la nostra sentenza tra i Greci, Origene, s. Basilio, s. Gregorio Nazianzeno, s. Gian Grisostomo, s. Epifanio; e tra i Latini, Tertulliano, s. Cipriano, s. Ambrogio, san Girolamo, s. Ilario, in quanto essi hanno inteso letteralmente della sola persona di Pietro queste parole: *Tu sei Pietro, e sopra questa Pietra*, cioè sopra di te, come quei Padri l' intendono, *io edificherò la mia Chiesa*. Imperocchè niuno potrà mai soffrire, che queste parole debbano intendersi letteralmente, della sola persona di Pietro, ed a lei sola non debbano altresì riportarsi quelle, che immediatamente seguono: *Io ti darò le Chiavi del Regno de' Cieli*. S. Agostino stesso nel suo libro contra una lettera di Donato, per quella Pietra, sulla quale Dio era per edificar la sua Chiesa, avea intesa

sa la persona di Pietro: e se nel libro 1. delle Ritrattazioni ei v'intende la Persona di Cristo, lascia però al Lettore la libertà di scegliere fra queste due sposizioni la più probabile. Or noi scelghiamo la prima, non solo come la più probabile, ma come certissima, e per la sua coerenza col testo, e pe' testimonj de' Padri già riferiti: a i quali dopo s. Agostino aggiungiamo s. Cirillo d' Alessandria, Filippo Prete, e Legato della Sede Apostolica nell' Azione 3. del Concilio Efesino, i Legati di s. Leone nell' Azione 3. del Concilio Calcedonense, s. Leone stesso, s. Prospero, o altro Autore de' libri della Vocazion de' Gentili; e per lasciarne altri molti, Sergio Metropolitano di Cipro in una sua lettera a Teodoro Papa pubblicata nel Secretario secondo del Concilio Lateranense sotto il Pontefice s. Martino.

Tra gli addotti Padri, Tertulliano, s. Cipriano, Firmiliano, s. Gian Gri-

Grisostomo, s. Ilario, Filippo Prete e Legato, e Sergio Metropolitano di Cipro, anche le parole, che sieguono, espressamente riferiscono alla sola persona del Principe degli Apostoli. E lo stesso hanno fatto e s. Ottato Milevitano nel libro settimo dello Scisma de' Donatisti, e san Gregorio Magno in una lettera a Maurizio Imperatore, e Stefano Vescovo Dorense nel Secretario secondo del mentovato Concilio di Laterano, e s. Martino Papa nello stesso luogo, in una sua Allocuzione al Concilio, e s. Massimo Martire, ed altri molti, che di presente per brevità si tralasciano: a i quali non è punto venuto in mente d'avvertirci, che le Chiavi furono date a s. Pietro, in quanto egli rappresentava la Chiesa; e che però la Chiesa immediatamente, principalmente, e più propriamente, che Pietro, abbiale ricevute. Che anzi alcuni di loro dissero espressamente, che s. Pietro, ed

egli

egli ſolamente, *ſolus .... atque ipſe tantummodo*, ha le Chiavi ottenute da Criſto. Così il Pontefice s. Martino, e Stefano Dorenſe in quel gran Concilio di Laterano, e molto prima di eſſi Firmiliano, e s. Ottato Milevitano: *Hinc intelligi poteſt, quod ſoli Petro Chriſtus dixerit: Quaecumque ligaveris &c.* così Firmiliano: *Claves regni caelorum communicandas ceteris ſolus accepit*; così s. Ottato Milevitano.

Ma poichè gli Avverſarj, a fine di ar. 2.
confermare la loro opinione, ſpezialmente ſi prevalgono dell'autorità de' ss. Cipriano ed Ottato, non ſarà fuor di propoſito dimoſtrare, che lungi quei Santi dal favorir la loro ſentenza, anzi la noſtra manifeſtamente confermano. Per cominciare dal s. Martire Cipriano, non ha egli mai ſcritto nelle ſue lettere, che in s. Pietro, allorchè Criſto gli diſſe quelle parole, foſſe prefigurata la Chieſa; che in eſſo abbia preceduto

la

la forma dell' unità della Chiesa; e che in lui Cristo semplicemente abbia voluto mostrare, che una dovea essere la sua Chiesa. Ciò, dico, in alcun luogo non ha mai scritto s. Cipriano; ma bensì, che volendo Cristo mostrare, e insieme rendere stabile e ferma, immobile ed inconcussa l' unità della Chiesa, ne diede il primato a s. Pietro, sulla sua persona la fondò, e ne innalzò l' edifizio, e in esso come in un saldo fondamento, e ferma radice collocò il principio, l'origine, ed il sostegno della sua indivisibile unità. Ciò che in sostanza non vuol dir altro, se non se aver Cristo in s. Pietro collocato il fonte e l'origine dell'Ecclesiastica autorità: siccome in qualunque Monarchia il Sovrano, dal quale come da una comune sorgente diffondesi ne' Magistrati del Regno tutta l' autorità, è anche il principio, il fondamento, ed il vincolo della pace ed unità dello Stato. Nè altro certamente ha voluto

to dire s. Ottato Milevitano, allorchè nel libro 2. dello ſciſma de' Donatiſti ha laſciato ſcritto, eſſere una la Cattedra Epiſcopale, nella quale ha ſeduto il Principe degli Apoſtoli Pietro, e la quale a tutti debbe eſſere come il centro dell'unità: acciocchè alcuno non ardiſca formarſi una Cattedra a parte; cioè, come ſpiega nelle ſue Note il dotto Veſcovo d' Orleans, una Cattedra, che da quell' unica, e ſingolare non ſia propagata, non abbia l' origine, e non riceva la miſſione, la forza, l' autorità. Altro parimente non hanno voluto dire i Veſcovi della Francia ne' loro Sinodi di Challon e di Rems, e Anſegiſo ne' Capitolari di Carlo Magno; ed altri, allorchè hanno detto, che i Veſcovi in s.Pietro hanno ricevuto l'autorità, o allorchè in altri Monumenti ſi legge, che in nome di s. Pietro, e nell'autorità di lui hanno talora i Veſcovi fulminati gli anatemi. Cioè, altro eglino non hanno voluto dire,

ſe non che i Veſcovi in s. Pietro come in lor capo, fonte, ed origine riceverono l'autorità, e che queſta altro non è in eſſi, che una derivazione e participazione dell'autorità di s. Pietro; ſecondo quelle parole di s. Leone: *Nihil in quemquam ſine illius participatione tranſivit*.

ar. 3. Quanto poi gli addotti Padri abbiano meritamente riportate queſte parole di Criſto: *Tu ſei Pietro, e ſopra queſta Pietra io edificherò la mia Chieſa: E io ti darò le Chiavi del Regno de' Cieli*; alla ſingolar perſona di Pietro, indi può argomentarſi, che anche fra gl' Interpreti Proteſtanti, i più dotti, forzati dall'evidenza, hanno creduto queſta eſſere la loro naturale e genuina interpretazione. Così Camerone in una ſua lunga Diſſertazione, così Hammondo, così Giovanni Le Clerc, così Ugone Grozio, e così altri: i quali oſſervano, che ſiccome Criſto con quelle prime parole: *Simone, Figliuo-*

lo di Giona, o di Giovanni, tu ſei beato &c. E io ti dico, che tu ſei Pietro &c. non altri certamente ha voluto deſignare, che la ſingolar perſona di Simone, o di Pietro; così nelle ſeguenti parole: *Io ti darò le Chiavi*; non altri ha potuto avere in veduta, che quella ſteſſa perſona; a cui, tutti s' accordano, avere allora promeſſa qualche ſingolare prerogativa, benchè non convengano co i Cattolici, che queſta ſia ſtata una prerogativa d' autorità, per non eſſer forzati a riconoſcere il Principato di s. Pietro, e de' ſuoi Succeſſori: il quale, per vero dire, non può coll'addotto teſto Evangelico dimoſtrarſi, quando una volta ammettaſi, che s. Pietro abbia ricevute le Chiavi, in quanto era in eſſo prefigurata la Chieſa. Onde una tale ſpoſizione di s. Agoſtino dee riguardarſi come un'objezione da ſcioglierſi, e non come una regola, per cui debbaſi giudicare dell' interpretazione degli altri Padri, la quale co-

come sempliciſſima e conformiſſima al teſto debb' eſſere unicamente abbracciata, con tutte le conſeguenze, che indi con tutta la naturalezza gli steſſi Padri, come abbiamo veduto, ne inferiſcono.

c. 10. Poichè dall' eſſere ſopra s. Pietro e i Succeſſori di lui edificata la Chieſa, naturalmente ne ſiegue, eſſere eglino nella Chieſa il centro e il ſoſtegno dell' unità; dall' eſſere il centro dell' unità, colla steſſa naturalezza ne ſiegue, eſſere eglino altresì il fonte e l' origine dell' Eccleſiaſtica autorità; onde anche neceſſariamente ſe ne inferiſce la dipendenza da eſſi de' Concilj Ecumenici: i quali per conſeguenza o debbono da i Romani Pontefici ricevere le regole da ſeguire inviolabilmente ne i lor giudizj; o debbono ad eſſi ricorrere per riceverne l' approvazione; onde per legittima illazione ſe ne conchiude l'infallibilità Pontificia; non potendo dipendere da una regola men ſicura, e da

e da un'approvazione men certa ciò, che da tutti i Fedeli debb' essere riguardato come regola inviolabile della Fede. Tutto ciò noi abbiamo già confermato colla pratica costante de' Secoli precedenti: ne' quali abbiamo veduto i ss. Pontefici Celestino, Leone, Agatone, Adriano I. e II. e Gregorio X. proporre a i Concilj Ecumenici le decisioni della Sede Apostolica come principj inconcussi non punto soggetti alla censura de' Padri, e come regole fisse, da cui dipender dovessero ne i lor solenni giudizj. Come altresì abbiamo veduto e s. Damaso condannar la formola del Concilio di Rimini perchè distesa senza la previa sentenza del Romano Pontefice; e san Leone cassare il secondo Concilio d' Efeso degenerato in un Conventicolo di ladroni per non esservi stata letta la di lui lettera a s. Flaviano; e il quinto Sinodo, e Vigilio, ed altri Romani Pontefici richiamare ad un nuovo esa-

esame la causa de' tre Capitoli, e spezialmente la famosa lettera d' Iba, perchè o non approvata dal Concilio Calcedonense, o approvata senza il consenso di s. Leone; e il secondo, e il quinto Concilio non divenire Ecumenici, che per l' approvazione di s. Damaso, e di Vigilio, e de' loro Successori; e finalmente il Canone 28. del Concilio Calcedonense restar privo d' autorità, e di forza per la resistenza e contradizione di s. Leone.

Che se gli Avversarj ci oppongono la necessità de' Concilj Ecumenici; noi loro abbiamo fatto vedere, che i primi otto Concilj celebrati in Oriente, e il secondo di Lione, non furono da i Romani Pontefici giudicati necessarj per richiamarvi ad esame i decreti della Sede Apostolica; avendo eglino un tal esame da intraprendersi da i Concilj espressamente vietato; e che se Eugenio IV. permise, che nel Sinodo di Firenze si dis-

disputasse della Processione dello Spirito santo dal Padre e dal Figliuolo come da un solo principio, ciò era già stato solennemente deciso anche dal Concilio Ecumenico di Lione; onde proverebbe un tale argumento, che anche le definizioni de' Sinodi generali non dovrebbero riguardarsi come regole inviolabili della Fede: come altresì collo stesso argumento generalmente dimostrerebbesi, che neppure i decreti della Sede Apostolica ricevuti dal consenso unanime, o morale unanimità de' Pastori, sarebbero d'un' infallibile autorità; tali appunto essendo stati tutti i decreti de' Romani Pontefici, che letti furono ne i Sinodi generali. Che se inoltre dimandasi: per qual cagione adunque furono celebrate queste generali Adunanze de' Vescovi di tutto il Mondo Cattolico? noi rispondiamo, che per eseguire con maggior forza e miglior successo ciò, ch'era stato già giudicato da i Papi; per espugnare

con una maggior ſoavità, e con un mezzo all' umana condizione proporzionato l' oſtinazione de i ribelli; per riſtabilire, o piuttoſto confermare la pace con togliere eziandio le reliquie della diſcordia. Così i tre primi Concilj di Laterano non furono celebrati, che dopo la riduzione de' Capi dello Sciſma alla dovuta ubbidienza, e il Concilio Calcedonenſe dopo la ſottoſcrizione di quaſi tutti i Veſcovi dell' Oriente alla Lettera di S. Leone, e il ſettimo Sinodo dopo riſtabilite in Coſtantinopoli le ſacre Immagini, e condannato il Conciliabolo del Copronimo, e l'ottavo dopo l' eſpulſione di Fozio, e il riſtabilimento d' Ignazio nella ſua Sede. Finalmente noi non neghiamo, che ſe il Romano Pontefice, conoſciuta la gravità e difficultà della cauſa, giudichi neceſſaria l' adunanza d' un Concilio ecumenico, eſſo in tal caſo non poſſa eſſere neceſſario; non ponendo noi, come bene oſſerva il Cardinal du

Pe-

Peron, l'infallibilità del Pontefice in ciò, che egli decida, o decider possa senza Concilj Ecumenici tutte le controversie; ma che egli non possa errare in tutte quelle, ch'ei decide senza sì fatti Concilj; e che ad esso appartenga di giudicare, quando sia d'uopo di simili Adunanze. Onde chiaramente apparisce, quanto non sia difficile il conciliare la necessità, l'utilità, e l'uso de' Sinodi generali coll'infallibilità de' Decreti concernenti la Religione, pubblicati *ex Cathedra*, o solennemente da i Papi.



DELL' AUTORITA' DEL ROMANO PONTEFICE.

LIBRO TERZO

In cui si tratta dell' autorità de' Romani Pontefici in por fine alle controversie, eccitate nella Chiesa, e da essi decise senza la convocazione di verun Concilio Ecumenico.

ca. I. ABBIAM veduto ne' due libri precedenti, quale e quanta sia stata l' autorità della Sede Apostolica in decidere e definire le controversie, le quali diedero occasione, e furono di motivo alla celebrazione di alcuna sacra e generale Adunanza. Dobbiamo nel presente Libro vedere, quali sieno state le parti de' Romani Pontefici, e quale autorità eglino abbiano esercitata in abbattere quelle eresie, le quali senza l' interven-

vento di verun Sinodo generale furono compiutamente debellate ed oppresse. La controversia fra noi e gli Avversarj in questa parte consiste in vedere, se l'autorità della Sede Apostolica, o de' Romani Pontefici in condannarle, è stata riputata infallibile pel consenso con essi delle altre Chiese del Mondo; o se piuttosto le altre Chiese del Mondo abbiano cospirato colla Chiesa Romana, e colla Sede Apostolica in condannarle, per essere stata l' autorità e tradizione di lei tenuta per infallibile, pura, ed esente da qualunque macchia, e in virtù delle divine promesse non sottoposta ad errare. Tengono gli Avversarj la prima parte, noi la seconda. I Padri, e la Storia della Chiesa decideranno la controversia.

Celebre è in questo proposito, e a art:
mio parer decisivo un passo di S. Ire- un.
neo nel capo terzo del libro terzo contra l' Eresie de' suoi tempi, ove egli pretende in un sol colpo abbat-

terle tutte, con oppor loro la tradizione conservata in tutte le Chiese, o fondate dagli Apostoli, o propagate da esse per tutte le parti dell' Universo. Ma poichè la sarebbe stata una impresa troppo lunga e molesta l' esporre la dottrina ricevuta dagli Apostoli, e conservata per una non interrotta succeſſione de' Vescovi in ciascuna Chiesa particolare del Mondo; basta al santo Dottore d'esporre la dottrina e la tradizione della sola Chiesa Romana, conservata in essa per la successione, e la vigilanza de' suoi Pontefici, de' quali da s. Pietro fino a i suoi tempi ei tesse un lungo Catalogo. Ma fa di mestiere vedere, per qual ragione s, Ireneo ha creduto, che fosse sufficiente il rappresentare la sola tradizione della Chiesa Romana per la successione de'suoi Vescovi, a fine di giudicare sicuramente della tradizione di tutte le altre Chiese. Secondo i nostri Avversarj, egli non può avere avuta altra ragione,

gione, che la fondata nel fatto; cioè perchè le altre Chiese erano in fatti d'accordo colla Romana in condannar le stesse eresie; e un tal consenso era contra di esse d' un' insuperabile autorità. Ma non così il santo Dottore: Se egli si fosse fondato sul mero fatto, egli avrebbe dovuto rappresentare i sentimenti, e la tradizione di tutte, o almeno della maggior parte delle Chiese del Mondo; la qual pena tuttavolta come superflua egli ha voluto e a se stesso risparmiare, e a i suoi Lettori. Ei si è fondato adunque sul diritto, e sull' indispensabile necessità, in cui si trovano tutte le Chiese di convenire colla Romana in tutto ciò, che riguarda la divina rivelazione, o che appartiene alla Fede; e ciò per cagione del suo Primato, o Principato in materia di Religione sopra tutto il Mondo Cristiano: *Propter potentiorem ejus principalitatem*. Onde certamente ne siegue, esser la dottrina e la tradizione

della Chiesa Romana una regola infallibile della Fede: altrimenti non sarebbero le altre Chiese in una precisa necessità di convenire con essa; nè dalla sua dottrina e tradizione potrebbesi con sicurezza giudicare della dottrina e tradizione delle altre Chiese del Mondo.

Dello stesso argumento s' è anche prevaluto Tertulliano nel suo libro delle Prescrizioni contro gli Eretici, ove in primo luogo suppone, la dottrina della Fede essere stata consegnata da Cristo agli Apostoli, e dagli Apostoli depositata in seno di quelle Chiese, che da essi furono immediatamente fondate ed istituite, e da queste trasmessa nelle altre Chiese, che da esse nacquero, e furono propagate: la di cui dottrina pertanto non può dirsi Apostolica, se non in quanto concorda colla dottrina, che dagli Apostoli fu alle Chiese Apostoliche comunicata, e che in esse inviolabile per una legittima, e non interrotta succes-

cessione de' Vescovi si conserva. Ora benchè a i tempi di Tertulliano molte fossero le Chiese immediatamente dagli Apostoli istituite, e nelle quali incorrotta conservavasi la dottrina e tradizione Apostolica; a lui nondimeno ad imitazione di s. Ireneo bastò d' esporre in particolare i dogmi della sola Chiesa Romana; e giustamente: poichè intendeva ancor esso opporre, come un invitto argumento agli Eretici l' unione, e cospirazione di tutte le Chiese del Mondo in una medesima Fede. Ora siccome questa unità dipende nelle altre Chiese dalla loro unione colle Apostoliche, dette però dallo stesso Tertulliano *matrices & originales fidei*: così nelle Apostoliche dipende dalla loro unione ne' sentimenti e nella dottrina colla Romana. E però il testimonio di essa dovea solo bastare per giudicare sicuramente della Fede di tutte le Chiese disperse per l' Universo. Delle Chiese Apostoli-

 che,

che, cioè, dagli Apostoli immediatamente fondate, sola in oggi quella di Roma sussiste, in cui siasi conservata fino al presente per una legittima e non interrotta successione de' suoi Vescovi pura ed illibata quella dottrina, che nel seno di lei, come disse lo stesso Autore, *totam Apostoli cum sanguine profuderunt*; e però sola ella è in oggi a tutte le Chiese matrice, fonte, ed origine della vera Fede. Onde col medesimo Tertulliano (*a*) e sicuramente approviamo qualunque dogma, il quale abbia l'approvazione di Roma; e condanniam francamente quei, che da Roma son riprovati; e finalmente la nostra comunione con essa, di cui certo non godono coloro, i quali per qualche aliena dottrina sono da lei ri-

(*a*) Constat proinde, omnem doctrinam, quae cum illis Ecclesiis Apostolicis, matricibus & originalibus fidei conspiret, veritati deputandam....... Omnem vero doctrinam de mendacio praejudicandam, quae sapiat contra veritatem Ecclesiarum &c. *lib. de Praescript. cap.* 21.

rigettati, è a noi una certa, e sicura testimonianza di verità: *Communicamus cum Ecclesiis Apostolicis, quod nulla doctrina diversa. Hoc est testimonium veritatis*.

Finalmente dello stesso argumento, per lasciare s. Ottato Milevitano, ed altri non pochi, s'è anche servito s. Agostino contra i Donatisti, e i Manichei, e generalmente contra tutti gli Eretici. Numerate, diceva egli contra i Donatisti (a), i primi Sacerdoti anche nella sola Sede di Pietro, ed osservatene con diligenza la successione, e sappiate questa essere la pietra, che dalle superbe porte dell'inferno non può esser vinta. Ove il santo Dottore quella promessa di Cristo: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam*; riferisce non alla sola Chiesa universale, edificata sopra la pietra, come vogliono gli Avversarj, che debbano riferirsi; ma alla pietra, sulla quale

(a) Psalm. contra Part. Donati.

è edificata la Chiesa, e per questa pietra egli intende la Sede stessa di Pietro. Onde non è maraviglia, se egli altrove (*a*), fra gli altri carissimi legami, che lo tenevano unito alla Cattolica comunione, fa menzione eziandio della successione de' Vescovi nella Sede di s. Pietro, contra la quale egli era sicuro, che non mai avrebbero prevalute le porte dell' Inferno.

Da un tal principio ciascuno vede, con quanta evidenza se ne inferisca, non dipendere dal consenso delle altre Chiese, che l'autorità della Chiesa Romana abbia una forza invincibile in condannare gli errori: ma piuttosto dall' autorità e forza invincibile della Chiesa Romana naturalmente seguirne, che tutte le altre Chiese debbano unirsi con essa in condannarli; e siccome quella rispetto a queste è il fonte, la matrice, l' origine, e il sostegno della Fede: così i lo-

(*a*) Lib. cont. Epist. fundam. cap. 4.

i loro giudizj, senza un qualche consenso e approvazione di essa, non poter essere giudicati d' una somma ed insuperabile autorità.

Dalle cose finora dette può agevolmente raccogliersi, qual sia il legittimo senso di quelle celebri parole, più volte da s. Agostino inculcate contro Giuliano, e gli altri Eretici Pelagiani: Sono venuti i Rescritti dalla Sede Apostolica: la causa è già finita: *Inde Rescripta venerunt: caussa finita est*. Non è chi non sappia, quanto sia stato scritto dagli Avversarj, a fine d'oscurare, ed involgere fra mille difficultà una Sentenza sì chiara, sì netta, e sì precisa. Pretendono però essi in sustanza, che questa massima debba intendersi, allorchè trattasi della condanna d'un qualche errore, o che unitamente colla Sede Apostolica tutta la Chiesa condanni, o di cui sia per se stessa manifesta l'assurdità, o che non abbia se non pochi ed ignobili difensori.

ca. 2.

ar. 1.

ri. In tali casi, dicono, bastano i Rescritti della Sede Apostolica, nè fa d'uopo d'un Sinodo generale. Ciò che in sustanza non vuol dir altro, che a chi vorrà cavillare non mai basteranno i Rescritti della Sede Apostolica, ma sempre sarà d'uopo d'un Sinodo generale. Imperocchè non è chi non sappia, quanto pe' contumaci e refrattarj vi sia da cavillare, e quanto in realtà ed abbiano sempre cavillato, e cavillino tuttavia sul consenso della Chiesa universale, e sulle condizioni d'un tal consenso. Quanto sarà sempre difficile il definire, se sia per se stessa manifesta, oppure ambigua e oscura l'empietà d'un errore. Se finalmente piccolo o grande, di grave o di lieve autorità debba riputarsi il numero de'suoi Difensori. Avanti s. Agostino non erano stati celebrati se non due Sinodi Ecumenici, il Niceno contro l'Ariana eresia, e il Costantinopolitano contro quella di Macedonio. Po-

Poco dopo la di lui morte ne furono celebrati altri due, l' Efesino contro l' eresia Nestoriana, e il Calcedonense contro l' Eutichiana. Ora chi vorrà definire, perchè evidente abbiasi dovuto riputare a i tempi di s. Agostino il consenso della Chiesa Cattolica in condannare l' eresia di Pelagio, e non così certo e palese avanti il Concilio di Costantinopoli il consenso della medesima in condannar le bestemmie di Macedonio? Perchè doveasi da tutti aborrire come chiara per se stessa e manifesta, l' empietà dell' eresia Pelagiaaa; e non quella dell' Ariana, della Macedoniana, della Nestoriana, dell' Eutichiana? Resterebbe la differenza del grande o del piccol numero, dell' oscurità o celebrità de' difensori. Ma neppur questo serve all' intento degli Avversarj. Poichè se piccolo parve a s. Agostino il numero di diciotto Vescovi Pelagiani, piccolo altresì gli parve il numero di cinquanta Vescovi

Orien-

Orientali, e di settanta e più Vescovi Africani (*a*), i quali con Firmiliano, e s. Cipriano, contra tante migliaja di Vescovi sparsi per tutto il Mondo Cattolico, rigettavano il battesimo degli eretici: e pochi altresì parvero e di niun conto al Concilio Efesino quaranta Vescovi congiurati con Giovanni Antiocheno in favor di Nestorio. E per vero dire, che cosa sono, o in qual conto debbono tenersi quaranta, o cento Vescovi, anche uniti ad un Patriarca, allorchè si comparano col rimanente de' Vescovi di tutto il mondo uniti colla Sede Apostolica? Onde diceva lo stesso s. Agostino a Giuliano, che per fargli abbandonare il partito de' Pelagiani, doveagli bastare l'autorità della Chiesa Occidentale, che Dio avea voluto illustrare col glorioso martirio del Principe de' suoi Apo-
sto-

(*a*) Contra tot millia Episcoporum, quibus hic error in toto Orbe displicuit, *lib.* 3. *contr. Crescon. cap.* 3.

ſtoli, e in eſſa per conſeguenza ſtabilir la ſua Cattedra; ſenza metterſi in pena di qual foſſe per eſſere intorno a i dogmi, de' quali fra eſſi e i Cattolici diſputavaſi, il ſentimento de' Veſcovi Orientali (a): *Puto tibi eam partem Orbis ſufficere debere, in qua primum Apoſtolorum ſuorum voluit Dominus glorioſiſſimo martyrio coronari*. Così s. Agoſtino a Giuliano, quando dal giudizio del Papa e de' Veſcovi dell' Occidente foſſe ſtato tentato di ricorrere a i Veſcovi dell' Oriente, o d' appellare a un Concilio Ecumenico de' Veſcovi Occidentali ed Orientali. E così noi a chiunque dentro lo ſteſſo Occidente appella dal giudizio della Chieſa Romana ad un Sinodo univerſale: Ti baſti il giudizio di quella Chieſa, nella quale Dio ha voluto, che il primo de' ſuoi Apoſtoli foſſe coronato con un glorioſo martirio. A chi tal coſa non baſta, ei rende inutile,

(a) Lib. 1. contr. Julian. c. 4.

tile, ed espone alle cavillazioni de' Pelagiani, e di tutti i Settarj quel così netto e così spedito principio: *Inde rescripta venerunt: caussa finita est*.

ca. 3: Ma se l' autorità di quella Chiesa, che il Principe degli Apostoli ha illustrata col suo martirio, basta, o dee bastare a por fine a tutte le controversie, le quali concernono la Religione; come non bastò ella nè a Firmiliano, nè a s. Cipriano nella controversia sulla validità del Battesimo degli Eretici? E come lo stesso sant' Agostino addusse egli per iscusa dell' errore del santo Martire già condannato da Stefano, il non essere allora stata per anche decisa la controversia in un Concilio plenario? Ecco la grande objezione degli Avversarj, la quale, come vedremo, pruova più di quello, che da essi non si vorrebbe; e però e da essi, e da noi debbesi sciogliere, allorchè da i Protestanti e da i Novatori nella sua maggior forza e vi-

vigore ci vien proposta. Non è cosa nuova, che negli scritti de i Padri, eziandio circa i più augusti misterj, si trovino de'passi difficili. Il punto consiste in saper discernere ciò, che contiene il fondo della loro dottrina, e dee servire di regola, da ciò, che dee tener luogo d'objezione, o d'un'espressione men giusta scappata nel calor della disputa, e che faccia d'uopo rettificare. Ciò supposto, vediamo, se l'espressioni, di cui s'è prevaluto s. Cipriano, allorchè egli era irritato contro s. Stefano per la controversia sul Battesimo degli Eretici, s'accordino coll'espressioni da lui usate in tempo di pace; e quando non sieno concordi, quali debbano preferirsi, e tener luogo di regola, sù cui debbano le altre, se sia possibile, rettificarsi.

Non può vedersi più bell'encomio della Chiesa Romana di quello, che leggesi in una lettera del santo Martire al Pontefice s. Cornelio, ove con- ar. 1.

contro (*a*) alcuni Scismatici, i quali dall' Affrica navigavano a Roma con una nave carica delle loro bugie, a fin d' imporre al santo Pontefice, dice di maravigliarsi della loro temerità, in portarsi alla Cattedra di s. Pietro, e a quella Chiesa, dalla quale come da suo principio ed origine è scaturita l' unità Sacerdotale; senza riflettere, che la Fede de' Romani è stata dall' Apostolo commendata, e che ad essi non può avere accesso la perfidia; così egli scrivendo a s. Cornelio. Ma nella sua famosa lettera a Pompejo contro s. Stefano (*b*), egli inveisce contra i Romani, e loro non solo rinfaccia, che appresso di essi la perfidia trovi l' accesso, ma che in oltre come nemici de' Cristiani, e amici degli Eretici difendano la causa di questi contra di quelli, e contro la Chiesa; e non solo non loda la loro Fede come non diver-

(*a*) Epist. 55. ad Cornel.
(*b*) Epist. 74. ad Pomp.

versa da quella, che già l' Apostolo celebrata avea, ma dice espressamente, che eglino aveano abbandonata l' Evangelica ed Apostolica tradizione.

Per provare la potestà e giurisdizione del Romano Pontefice su gli altri Vescovi in quei primi Secoli della Chiesa, non può addursi luogo più bello di quel che incontrasi nella lettera del santo Martire a Stefano contro Marciano Vescovo Arelatense (*a*), ove lo prega, che deposto Marciano, voglia scrivere a i Vescovi delle Gallie, e al Popolo d'Arles, acciocchè in luogo di lui eleggano un altro Vescovo; non dovendosi lasciare invendicato l' onore de' santi Pontefici e Martiri Cornelio e Lucio, i decreti de' quali intorno al ricevimento de' caduti nelle passate persecuzioni quel crudele e superbo Vescovo agitato dallo spirito de' Novaziani, avea la temerità e la presun-

(*a*) Epist. 68. al. 67. ad Stephan.

ſunzione di violare . Ma nella ſua allocuzione al Sinodo di Cartagine contra il Batteſimo degli Eretici pare, che eſpreſſamente da lui ſi neghi, eſſervi nella Chieſa alcuno, che come Veſcovo de' Veſcovi abbia l'autorità di coſtringerli all' oſſervanza de' lor doveri; eſſendo ciaſcuno libero padron di ſe ſteſſo, e delle ſue opere, di cui non v'è ſe non Criſto, al quale i Veſcovi ſieno tenuti di render conto, al giudizio del quale tutti ſono ugualmente ſoggetti, privi del pari dell' autorità di giudicarſi ſcambievolmente. Ma come? non è adunque nella Chieſa alcun Veſcovo de' Veſcovi, Padre de' Padri, e Paſtor de' Paſtori? Non è nella Chieſa chi poſſa giudicar de' Veſcovi, allorchè eglino recedano dalle Apoſtoliche tradizioni, e ridurli alla neceſſità di correggerſi? Non eravi in quella cauſa chi vendicar poteſſe l'onore de' ss. Martiri Cornelio e Lucio, e degli altri Romani Pontefici, ne' quali finally-

nalmente ridondavan tutte le ingiurie, che da Cipriano e da Firmiliano lanciavansi contro s. Stefano?

Ora essendo tanto fra loro contrarie così fatte espressioni, resta a vedere, quali debbano da noi riceversi come giuste, proprie, e conformi alla regola della Fede, o rigettarsi come improprie, e discordanti dal linguaggio della tradizione, e dallo spirito della Chiesa. Ma e chi non vede, che le formole usate in tempo di pace debbano preferirsi a quelle, che scappano nel calor della disputa? nella quale s. Cipriano in sì fatta maniera si riscaldò, che anche parve essersi dimenticato di quell' aurea regola d'onestà, ed equità naturale impressa da lui stesso nella citata lettera a s. Cornelio; ove avvertito avea, doversi da' Sacerdoti di Dio ben riflettere a ciò che dicono, e a ciò che scrivono, affinchè in essi sembri piuttosto parlare la verecondia, che il dolore; e affinchè, soggiugne egli, non

non paja, che io irritato voglia piuttosto caricar di maledizioni e d'ingiurie gli Avversarj, che fedelmente esporre le loro iniquità. La qual regola, che egli s'era proposto d'osservare contra gli stessi Scismatici, non fu da lui osservata scrivendo contro s. Stefano, ch' ei non vergognossi di caricare d' ingiurie, tacciandolo di superbia, e d' ignoranza, e d' esser nemico de' Cristiani e della Chiesa, e amico degli Eretici, e fautore dell' eresie. Pretendere adunque, che dell' autorità del Papa debbasi piuttosto giudicare per ciò, che ne scrisse s. Cipriano animato contro s. Stefano, che per quel, ch' ei ne scrisse coll' animo quieto, e tranquillo; sarebbe lo stesso, che volere che in giudicare dell' autorità delle Chiese Apostoliche, e spezialmente della Romana, debbasi meno attendere a quanto ne scrisse Tertulliano ne' suoi libri contra i Marcioniti ed altri Eretici in favor de i Cattolici, che

a quan-

a quanto ei ne fcriffe ne'libri contra i Cattolici in favore de'Montanifti. Offervandofi in amendue le fteffe contradizioni fra quel che eglino fcriffero o per impegno di partito, o per difefa della comune caufa della Chiefa.

Per ciò, che fpetta a s. Agoftino, deefi principalmente riflettere allo fcopo, che egli s'era propofto nella fua difputa contra i Donatifti, che era di difarmarli dell'autorità di s. Cipriano, e dimoftrare quanto eglino fe ne abufavano; effendo allora molto variato lo ftato della queftione intorno al Battefimo degli Eretici, nè più militando quelle ragioni, per le quali era ftato degno di qualche fcufa l'errore del s. Martire; cioè per effer già ftata dilucidata la queftione, che in quei primi dibattimenti era involta fra denfiffime tenebre; per effer già ftata decifa per l'autorità d'un Concilio plenario, che prima non erafi congregato; e finalmente per aver perfiftito s. Cipriano nella Cattolica

comunione, da cui s' erano divisi i Donatisti per la loro sacrilega separazione.

E' in verità da lodarsi lo zelo di s. Agostino, in diminuire la colpa di Cipriano, ed aggravare quella de' Donatisti. Ma nella sposizione delle accennate ragioni, egli servesi di certe espressioni, delle quali assolutamente considerate non solo possono prevalersi i Franzesi contra la nostra sentenza, ma altresì i Protestanti e i Novatori contra il comun dogma della Chiesa Cattolica, anzi contra gli espressi sentimenti dello stesso s. Agostino. Così in esponendo la prima ragione egli scusa s. Cipriano con dire, non essersi allora trovato chi sciogliesse gli argumenti del Santo contra il rito di non ribattezzare gli Eretici, e chi d' un tal rito gli adducesse sode e sufficienti ragioni; venendogli solo opposta l' antica consuetudine. Ciò è vero; ma fa d' uopo riflettere, che egli stesso la defini-

nisce per una consuetudine di tutto il Mondo Cattolico proveniente da un' Apostolica tradizione (a) : *Consuetudinis robore tenebatur Orbis terrarum , & haec sola opponebatur inducere volentibus novitatem , quia non poterant apprehendere veritatem* . Ma come ? Sarà dunque lecito sotto il pretesto , che non vi abbia chi soddisfaccia pienamente alle nostre difficultà intorno ad un qualche rito antichissimo e universale della Chiesa Cattolica , o chi ce ne renda una sufficiente ragione ; sarà , dico , lecito di violarlo , e di volerlo abolito ? Ma tale certamente non era il sentimento dello stesso s. Agostino , allorchè scriveva contro Giuliano (b) , che quand' anche non potesse vedersi alcuna ragione , *etsi nulla ratione indagetur* , del rito della Chiesa in esorcizare i Fanciulli offerti al Battesimo ; è nondimeno vero un

(a) Lib. 2. de Bapt. cap. 9.
(b) Lib. 6. cont. Julian. cap. 5.

un tal rito, e conforme a i ſentimenti della vera pietà e religione. E certamente, ſe una volta poteſſe ammetterſi l' accennato preteſto, quale anſa non darebbeſi a i Novatori di far man baſſa ſu i riti, e le cerimonie anche più auguſte e venerabili della Chieſa?

Nè meno ſtrano, e pernicioſo abuſo potrebbeſi fare da i Novatori di quei luoghi di s. Agoſtino, ove egli adduce in iſcuſa di s. Cipriano, che a i ſuoi tempi non era ſtata quella celebre controverſia dibattuta e deciſa in un Concilio plenario: nel qual propoſito ei dice fralle altre coſe (*a*), che anch' egli ſarebbeſi accoſtato alla ſentenza di Cipriano, ſe ad una più diligente ricerca non l' aveſſe obbligato l' autorità di tanti grand' uomini, non meno dotti di lui, e forſe anche più dotti, che la Chieſa Cattolica ſparſa per tutto il Mondo fra tante Nazioni, Latine, Greche,

(*a*) Lib. 3. de Bapt. cap. 4.

che, Barbare, racchiudea nel ſuo ſeno, e che non ſenza ragione doveano aver perſiſtito nella contraria ſentenza. Ed aggiugne: non già perchè non poſſa accadere, che in una sì fatta oſcuriſſima controverſia pochi, ed eziandio uno, dieno piuttoſto nel ſegno; ma perchè contra molti ed innumerabili non deeſi da uno o da pochi, ſe non diſcuſſe diligentemente tutte le coſe, precipitare il giudizio. Certamente coloro, che sì fatti luoghi ci oppongono, non debbono aver fatta rifleſſione, quanto di eſſi poſſano abuſarſi i Novatori, e pretendere, che ſecondo s. Agoſtino poſſa talora accadere, che da un ſolo, o da pochi ſoſtengaſi la verità contra molti ed innumerabili diſperſi per tutte le Nazioni del Mondo, ed uniti col Papa. Ciò, che è ugualmente contrario a i ſentimenti della Chieſa, ed a quei dello ſteſſo s. Agoſtino.

Finalmente il ſanto Dottore diminuiſce la colpa del ſanto Martire

Cipriano con avvertire, che quantunque egli ripugnasse alla sentenza di Stefano, e alla moltitudine de' Vescovi per tutto il Mondo Cattolico, non mai però si divise dalla lor comunione. Donde ne inferiscono i Novatori, che alcuno possa restare unito di comunione colla Chiesa Cattolica, benchè ei sia, per cagion di dottrina, e dal Papa e dal gran numero de' Vescovi scomunicato, purchè ei porti in pace quella scomunica, e per sua parte egli non faccia scissura. Ciò che parimente è contrario alla dottrina della Chiesa, e dello stesso s. Agostino, il quale dopo un sufficiente e competente giudizio fatto de' Pelagiani appresso la Sede Apostolica, gli trattò come lupi, da cui tutti dovessero guardarsi, e degni d' esser oppressi dalle cristiane Potenze (*a*).

Dalle quali cose chiaramente apparisce, che i principali luoghi de' ss. Ci-

(*a*) Lib. 1. Op. imperf. cont. Jul. n. 103.

ss. Cipriano ed Agoſtino, che da i Teologi della Francia più frequentemente ci ſono gettati in faccia, ſono difficultà ed objezioni da ſcioglierſi da noi, e da eſſi. Onde non poſſono ſervir di norma, ſu cui regolare i noſtri ſentimenti intorno all'autorità Pontificia.

Vediamo adeſſo, ſe mai vi foſſe ar. 1.
alcun modo di conciliare s. Agoſtino e ſeco ſteſſo, e co i cattolici inſegnamenti, e colle noſtre ſentenze. Ma un tal modo ci vien ſuggerito dallo ſteſſo illuſtriſſimo Boſſuet, allorchè è forzato a riſpondere a un paſſo del ſanto Dottore, ove dice (a), che i Concilj univerſali anteriormente celebrati ſono talora corretti ed emendati da i Sinodi poſteriori: *Saepe priora poſterioribus emendari*. Poichè concede l' illuſtriſſimo Autore, che quì parliſi d' un Concilio veramente Ecumenico, ed in materia di Religione. Ma ſoggiu-

(a) Lib. 2. de Bapt. cap. 3.

gne, che scrivendo s. Agostino de' Concilj Ecumenici contra i Donatisti disprezzatori della Chiesa universale, i quali però non attendevano in essi quell' autorità, che loro proviene dalle divine promesse, ma sol di essi giudicavano *humano more*; anche il santo Dottore in quel luogo si è accomodato alla lor maniera di giudicarne. Ma e chi non vede, potersi ancora da noi intendere e interpretare nello stesso modo quel luogo del nostro santo Maestro, in cui dice, poter talora avvenire, che contra molti ed innumerabili da pochi, e forse anche da un solo sia la verità conosciuta e difesa; cioè potere assolutamente una tal cosa accadere, se noi la consideriamo umanamente, e prescindendo dalle divine promesse? Similmente in tutti quei luoghi, ne i quali s. Agostino ci assicura, che san Cipriano avrebbe rinunziato alla sua privata opinione, se la verità già discussa e dilucidata per le dispute, ed

at-

attenzione de'Vescovi nelle loro provincie, finalmente fosse stata approvata e confermata con una piena e perfetta concordia in un Concilio plenario, egli non parla de' Concilj, che *humano more*: conciossiachè in niuno di questi luoghi ei non parla della stima, che debbe farsi dell' autorità de' Concilj per la presenza ed assistenza dello Spirito santo; ma solo di quella, che lor debbesi per quella umana ragione, per cui dobbiamo credere, che moralmente parlando, tanti Vescovi congregati da tutte le parti del Mondo non sarebbero mai convenuti in una stessa sentenza, se non forzati dall' evidenza della verità già messa nel suo più chiaro lume.

Dello stesso metodo, come osserva il Cardinal du Peron (*a*), si è altresì servito s. Agostino in disputando dell' autorita della Chiesa contro i Manichei. Allorchè egli ne parlava in

(*a*) Perroniana, verbo *Eglise*.

in riguardo a se stesso, francamente si protestava, che non avrebbe creduto al Vangelo, se l' autorità della Chiesa non ve l' avesse obbligato. Ma allorchè egli ne parlava rispetto ad essi, dicea: E di qual libro conoscerebbesi con certezza l' Autore, se fosse lecito di rivocare in dubbio l' autenticità delle Lettere, di cui la Chiesa ci dà per autori gli Apostoli? come se, dice l'accennato Cardinale, egli avesse più chiaramente voluto dire: Quanto a me, che tengo la Chiesa Cattolica composta di tutte le Nazioni del Mondo per la vera Chiesa di Dio, e per la colonna della verità, l' autorità di lei m' è d'una forza soprannaturale e divina; Ma quanto a voi, che non la ravvisate per tale, prendetela almeno per un mezzo di Fede umana, per un argomento probabile, per un' autorità profana e secolare. Se la prima mi rende colpevole d'infedeltà, s' io non vi presto una intera Fede; la seconda

vi

vi rende almeno colpevoli d' ostinazione. Le quali cose, come ognun vede, ugualmente hanno luogo in una disputa contra i Donatisti. Ora per la stessa ragione, per cui s. Agostino scrivendo contra i Manichei è i Donatisti, non tanto fece valere l'autorità della Chiesa, e de' Concilj Ecumenici, che loro conviene in virtù delle promesse di Cristo, e dell' assistenza dello Spirito santo, quanto quella, che loro non può negarsi parlandone umanamente; per la stessa ragione, dico, non ha egli dovuto far valere, nella controversia del Battesimo degli Eretici fra Stefano e Cipriano, l' autorità del primo, la quale è solo fondata nelle divine promesse, che i Donatisti neppure ammettevano nella Chiesa. Anzi volendo questi convincere d' esser meno scusabili di Cipriano, dovea esagerare la loro ostinazione in resistere all'autorità della Chiesa, e d'un Concilio plenario, dopo essere stata

per molto tempo discussa, e con somma attenzione disaminata la controversia. Lo che, eziandio umanamente parlando, era una somma impudenza, e un' intollerabile temerità, di cui, secondo s. Agostino, non sarebbe stato capace s. Cipriano.

ca. 5. art. un. Con tutto ciò, replicheranno gli Avversarj, resta sempre nel suo vigore la gran difficultà; che s. Cipriano, nè da s. Agostino, nè da alcun altro è stato giudicato eretico, benchè abbia resistito a una solenne e dogmatica Costituzione del Papa. Ma a chi propone una tale objezione appartiene il provare, che in realtà il decreto di Stefano sia stato una solenne, e dogmatica Costituzione, con cui egli abbia voluto decidere, e definire, che la validità del Battesimo degli Eretici debba da tutti tenersi per un dogma di Fede. Lo che i nostri Avversarj non saprebbono certamente provare, mancando a quel decreto tutti i caratteri e contras-

traſſegni, pe' quali i Teologi diſtinguono i decreti definitivi d' un qualche dogma da i precetti concernenti l' uſo e la diſciplina. Queſte note, o caratteri ſono. I. Se contra i Refrattarj portino i decreti l' anatema. II. Se gli dichiarino Eretici. III. Se portino eſpreſſamente, che il punto deciſo deeſi da tutti tenere per un dogma di Fede. IV. Che, atteſa l'antica diſciplina, ſiaſi diſcuſſa la materia in un Sinodo. Ora alcuna di queſte condizioni non trovaſi nel decreto di Stéfano riferito da Cipriano. Mancagli la prima; poichè atteſta con termini troppo chiari s. Agoſtino, che fra Stefano, e Cipriano non fu interrotta la comunione, nè ruppeſi l' unità. Manca la ſeconda; poichè Firmiliano benchè eſageri i termini ingiurioſi, co i quali ei pretende, avere Stefano maltrattato s. Cipriano, non mai però dice, ch' ei lo abbia trattato da Eretico. Manca la terza; poichè Stefano non altro coman-

manda nel suo decreto, che di non alterarsi l' antica consuetudine, e di non far novità: ma se l'antico costume formasse un dogma di Fede, il lodato Pontefice non lo dice. Manca finalmente, per testimonio espresso di s. Agostino, la quarta, da lui negandosi a chiare note, che in quei tempi siasi tenuto per questa causa verun Concilio oltremare: lo che rispetto all' Affrica significava l' Italia. Adunque come proveranno i nostri Avversarj, che il decreto di Stefano sia stato una solenne definizione di Fede?

ca. 6. & 7. Ma acciocchè cessino i nostri Avversarj d'abusarsi dell'autorità di san Cipriano, e di Firmiliano, e d' altri Vescovi Affricani ed Asiatici, anzi e dello stesso s. Agostino, quasi secondō la loro opinione sia stato lecito, resistere al Papa in una materia sì grave, che dall'una, e dall'altra parte supponevasi appartenere alla Fede, e all'interpretazione del diritto e della

Leg-

Legge divina; dimostriamo, che se- ar. 1. & 2.
condo gli stessi loro principj, l'autorità de'Vescovi Affricani ed Asiatici non può essere in questa causa di verun peso e valore. I nostri Avversarj a fine di provare, che fra Stefano e Cipriano trattavasi d'una questione concernente la Fede, e non già d'un mero punto di disciplina, producono in primo luogo varj Capitoli del Sinodo di Cartagine, ne' quali i Padri dichiarano, che approvare il Battesimo degli Eretici, è un toglier di mezzo il vero battesimo, è un contaminare gli Uomini colla comunion degli Eretici, è un rendere i Fedeli alieni dalla Fede e dal regno de' Cieli, è finalmente un tradire la causa della Sposa di Gesù Cristo. A ciò aggiungono, che secondo s. Agostino, s. Girolamo, Eusebio, Vincenzio Lirinense, e l'Autore dell'Opera in favore del battesimo degli Eretici pubblicata dal Rigaut, la consuetudine di non ribattezzare gli Eretici era una consue-

ſuetudine univerſale, una conſuetudine di tutto il Mondo Criſtiano, una tradizione e conſuetudine della Chieſa Cattolica, robuſtiſſima, antichiſſima, e proveniente fin da i medeſimi Apoſtoli. Ora, ſoggiugne l'illuſtriſſimo Boſſuet, coloro che tali eſpreſſioni credono non appartenere per neceſſità a un dogma di Fede, ma poter riguardare un mero punto di diſciplina variabile e indifferente; eglino certamente tolgono ſenza penſarvi alla Chieſa Cattolica il mezzo di ſtabilire colla forza della tradizione alcun articolo della Fede. Ma io dimando, ſe foſſe lecito ad alcuni Veſcovi dell'Affrica e dell'Aſia di rinunziare alla conſuetudine antichiſſima, Apoſtolica, univerſale di tutta la Chieſa Cattolica, e di tutto il Mondo Criſtiano, e di lacerarla come una conſuetudine pernicioſa, che privaſſe gli uomini del vero batteſimo, gli contaminaſſe colla comunion degli Eretici, gli rendeſſe alieni dalla Fede

de e dal regno de' Cieli &c.; o se un tale loro attentato deesi come illecito detestare. Se fu lecito, ov'è la forza della tradizione? ov'è il rispetto dovuto all'autorità della Chiesa? Se poi errarono in rispettando sì poco la tradizione, e in lacerando la Chiesa; noi pretendiamo, che la loro condotta, e i loro testimonj non debbano in questa causa essere d'alcuna forza ed autorità; potendo essi avere ugualmente errato in prendersela contra il Romano Pontefice, come certamente hanno errato in prendersela contro la Chiesa Cattolica, e tutto il Mondo Cristiano.

V'è un altro passo a prima fronte alquanto difficile dello stesso s. Agostino, il quale, sebbene anche secondo il Bossuet, che ce l'objetta, non riguardi la causa della Fede; riguarda però, com'ei pretende, una causa di tutta la Chiesa, qual era lo Scisma de' Donatisti; i quali, dice il santo Dottore, dopo il giudizio di san Mel- c. II.

Melchiade, e del Concilio Romano renduto contro di essi, e in favore di Ceciliano, avrebbono potuto ricorrere a un Concilio plenario della Chiesa universale, in cui fosse di nuovo la loro causa esaminata. Donde raccolgono gli Avversarj, che in causa, la quale interessi tutta la Chiesa, sia lecito appellare dal Papa ad un Concilio plenario, il quale giudichi di nuovo la causa già dal Romano Pontefice giudicata.

art. un. Noi rispondiamo primieramente, che il giudizio di Melchiade nella causa di Ceciliano fu per se stesso e di sua natura perentorio ed irretrattabile, e che da esso non fu lecito d'appellare. II. Che, o da quel giudizio non fu veramente appellato, o non fu tenuto niun conto della loro appellazione. III. Che la causa di Ceciliano, di cui parla in quel luogo s. Agostino, non era propriamente la causa della Chiesa, o non era in essa principalmente interessata la Chiesa.

Quan-

Quanto al primo,non v'ha che leggere s. Ottato Milevitano nel libro primo dello Scisma de'Donatisti, ove dice, che il giudizio fu chiuso per la sentenza di s. Melchiade: Che dee bastare, essere stato percosso Donato dalle sentenze de' Vescovi del Concilio di Roma, e Ceciliano da un sì gran giudizio assoluto: Che l' appellar da quel Sinodo fu l' effetto d'un rabbioso e temerario furore:Che furono mandati in Affrica due Legati del Papa, i quali vi dichiarassero, che la sentenza di Melchiade e del Concilio Romano non potea in modo alcuno disciogliersi, *dissolvi non posse*. Finalmente, che i due Legati a dispetto ed onta de' Donatisti, che il tutto in Affrica mettevano sossopra, v' eseguirono la sentenza del Sinodo e di Melchiade, comunicando col Clero di Ceciliano: *Sic communicaverunt clero Caeciliani, & reversi sunt*. Fu adunque il giudizio di Melchiade, e del Concilio Roma-

mano per se stesso e di sua natura perentorio ed irretrattabile, nè da esso fu lecito d' appellare.

Che da un tal giudizio abbiano appellato i Donatisti, non v' ha monumento, con cui si provi. Solo dice s. Agostino, che di esso fecero gran lamenti appresso il gran Costantino, il quale vinto dalle loro importunità, ordinò un altro giudizio, cioè l' Arelatense; non già perchè di esso facesse d' uopo; ma cedendo alle loro perverse istanze, e volendo in tutti i modi vincere una sì grande impudenza. Intorno alle quali parole deesi primieramente osservare, che quantunque s. Agostino attribuisca all' Imperator Costantino la convocazione del Sinodo Arelatense; nondimeno ciò non essersi eseguito senza il consenso del Papa, lo concedono Natale Alessandro (*a*), ed Enrico Valesio (*b*), e lo raccolgono da quelle

(*a*) Differt. 4. in Hist. Saec. 4. Quaest. 1.
(*b*) De Schism. Donatist. cap. 9.

le parole della lettera Sinodica a s. Silvestro: *Et utinam ad hoc spectaculum intereße tanti fecisses &c.* non essendo giusto, che d' una causa già finita pel solenne giudizio del Romano Pontefice, gli altri Vescovi senza il consenso di lui intraprendessero un nuovo esame. II. Benchè s. Agostino dica, che Costantino diede nel Concilio d' Arles a i Donatisti altri Giudici, si sa nondimeno, che oltre il Romano Pontefice, il quale v' intervenne, e vi presedè per mezzo de' suoi Legati, vi assisterono altresì e Marino Vescovo d' Arles, e Materno Vescovo di Colonia Agrippina, e Reticio Vescovo d'Autun, e Mirocle Arcivescovo di Milano, e Proterio Vescovo di Capua, i quali eziandio aveano assistito al Concilio di Roma nella medesima causa. Onde raccolgono l' Aubespine (*a*), Francesco Balduino (*b*), il Valesio

(*a*) Observ. 10. in Opt. Milevit.
(*b*) Praefat. in Opt. Milevit.

fio (*a*), e il Tomaffino (*b*), che o i Donatifti non appellarono veramente da s. Melchiade e dal Concilio di Roma, o che non fu deferito alla loro appellazione: poichè la forma de' giudizj non avrebbe permeffo, che gli fteffi Giudici interveniffero dopo l'appellazione al giudizio della medefima caufa. Finalmente dalle citate parole di s. Agoftino, e da quelle di Coftantino nelle fue lettere al Vicario dell' Affrica, e a Crefto Vefcovo di Siracufa raccogliefi, che quefto nuovo giudizio fu conceffo alle rabbiofe iftanze de'Donatifti per una mera indulgenza e dello fteffo Imperatore, e del Papa; e non già perchè i Donatifti vi aveffero alcun diritto, come Calvino ha pretefo; confutato in ciò egregiamente dal dottiffimo Giureconfulto Francefco Balduino. Ora dal mentovato Concilio d' Arles noi poffiamo agevolmente

(*a*) De Schifm. Donatift. cap. 8.
(*b*) Differt. 12. in Conc. Chalced. n. 13.

mente concludere, quale sarebbe stato quel Sinodo universale, al quale, secondo santo Agostino, i Donatisti avrebbono potuto ricorrere dopo il giudizio di Roma; cioè un Sinodo, il quale non fosse convocato senza il consenso del Papa, a cui egli assistesse per mezzo de' suoi Legati, e finalmente non già di diritto de' Donatisti, ma loro accordato per una mera indulgenza. La qual sorta di Sinodi non è contraria alla suprema autorità de' Romani Pontefici ne' giudizj delle cause Ecclesiastiche.

Finalmente quanto al terzo punto, nel quale abbiamo stabilito, che la causa, di cui parla s. Agostino nel luogo oppostoci dagli Avversarj, non fosse propriamente la causa della Chiesa, ma una mera causa di fatto, nella quale non mai vollero i Vescovi Cattolici, che la Chiesa s' interessasse, e dalla cui fortuna la causa di lei per necessità dipendesse, ce lo attesta in molti e molti luoghi lo stesso

s. Ago-

s. Agostino, dal quale abbiamo, che sebbene doveasi difendere da i Cattolici l'innocenza di Ceciliano, e l'integrità del giudizio pronunziato in favore di lui da Melchiade, contra le calunnie de' Donatisti, nondimeno tutto ciò *parum erat*; che la causa della Chiesa, *quam magnopere Catholici curaverunt a Caeciliani caussa distinguere* (a), consisteva in difendere e sostenere, che la mescolanza de' cattivi non nuoce a i buoni, e che qualunque fosse stata la persona di Ceciliano, la comunione di lui non avea potuto contaminare la Chiesa.

c. 11. Succede alla causa di Ceciliano quella di s. Gio. Grisostomo, la quale mise in disordine tutta la Chiesa Orientale, come quella avea turbata, e messa in confusione la Occidentale. Non potendo negare i nostri Avversarj, che il grande affare sia stato in realtà terminato senz'altro Sinodo Ecumenico dal solo Romano Pontefice,

(a) Brevic. Collat. diei 3. cap. 11.

fice,a fine d'oſcurar queſto fatto,eglino ſi ſono avviſati di meſcolarvi, e di farvi entrare eziandio il conſenſo prima de' Veſcovi Occidentali uniti a s. Innocenzio e in ritenere la comunione del Griſoſtomo, e in rigettare quella de' Nemici e perſecutori di lui; e poi quello degli Orientali, i quali finalmente dopo la morte del Santo ſi contentarono di rimettere il ſuo nome ne' ſacri Dittici. Quaſi che col conſenſo dell'una e dell'altra Chieſa abbia avuto fine quella gran cauſa.

Ma s' è così, non vi ſarà popolar ſedizione o guerra civile, la quale poſſa dirſi finita per la ſola autorità del più aſſoluto Monarca: Poichè ſempre, ſecondo un tal modo di ragionare, potrà dirſi, che la guerra o l' inteſtina diſcordia è ſtata compoſta o finita e per la fedeltà di coloro, i quali ſempre reſtarono attaccati al lor Principe, e per la ſommiſſion di coloro, i quali tornarono all' ubbidienza. Ma ſe ridicolo ſarebbe un tal art. un.

modo di ragionare, ridicolo egli è parimente nel caso nostro. Si unirono, dicono, i Vescovi Occidentali con s. Innocenzio nella difesa del Grisostomo; lo concediamo: ma una tale unione fu l' effetto del loro inviolabile attaccamento alla Cattedra di s. Pietro. Consentirono, soggiungono, i Vescovi Orientali a riporre il nome del Santo dopo la morte di lui ne' sacri Dittici; parimente lo concediamo; ma un tal consenso fu l' effetto del vigore Apostolico d' Innocenzio, a cui fu d' uopo cedere, ed a cui eglino non poterono più lungamente resistere. Onde Gelasio, Vigilio, e Facondo alla sola Sede Apostolica attribuiscono e l' aver vendicata l' innocenza del Santo, e l' aver cassato l' iniquo giudizio e la rea sentenza fulminata contro di lui da i falsi Sinodi dell' Oriente: *Quem Sedes Apostolica, etiam sola, quia non consensit, absolvit* (a).

Nello

(a) Gelas. Epist. 13. ad Episcop. Dardan.

Nello stesso equivoco sta riposta c. 12.
tutta la forza dell'argumento, che il Bossuet raccoglie dalla condannazione degli errori d' Origene nel principio del quinto secolo della Chiesa. Teofilo Vescovo d' Alessandria, dice l' illustrissimo Autore, ha prevenuto s. Anastasio Vescovo di Roma nella nobile impresa, ed ha colle sue lettere, come s. Girolamo attesta, liberata Roma e l' Italia. Ma ciò in sustanza non vuol dire altro, se non che art. un.
avendo gli Origenisti prima in Egitto e in Oriente renduti pubblici i loro errori, che in Roma e nella Italia, prima altresì d'Anastasio avea Teofilo avuta l'occasione di solennemente condannarli; e in conseguenza avea con sue lettere pregato ed eccitato il santo Pontefice a confermare coll' autorità della Cattedra di s. Pietro ciò, che già fatto avea la Cattedra di s. Marco in Egitto: *Praedicationem Cathedrae Marci Evangelistae Cathe-*

dra Petri Apostoli sua praedicatione confirmet, per servirmi della frase di s. Girolamo (*a*).

Non mancò il santo Papa Anastasio d' adempier subito il suo dovere Apostolico; e confermando la sentenza di Teofilo, obbligò tutti i Vescovi Occidentali, e spezialmente Venerio di Milano, e Cromazio di Aquileja a seguire ed abbracciare il suo giudizio, onde insorse quell' unione dell'Oriente e dell' Occidente, in cui ripone l' illustrissimo Autore la forza invincibile di quel giudizio contro gli errori d' Origene; collo stesso difetto di ragionare, che di sopra abbiamo notato, cioè senza riflettere, se il consenso de' Vescovi Occidentali non sia stato un effetto della loro inviolabile dipendenza dalla Cattedra di s. Pietro. Lo che appunto assai chiaramente da s. Girolamo si raccoglie. Vantavasi Rufino, che

(*a*) Epist. 97. al. 78.

che una certa ſua Confeſſione di Fede foſſe ſtata ricevuta con approvazione da tutti i Veſcovi dell' Italia: ma eſſendo ella come caprioſa ed inſufficiente ſtata rigettata dal s. Pontefice Anaſtaſio, riſpoſe s. Girolamo, eſſo non poco maravigliarſi, come aveſſe approvato l'Italia ciò che Roma avea diſprezzato, e come i Veſcovi aveſſero ricevuto ciò che avea la Sede Apoſtolica condannato (*a*): *Quo modo probaverit Italia quod Roma contemſit, Epiſcopi ſuſceperint quod Sedes Apoſtolica condemnavit*. Non ammetteva dunque come poſſibile il caſo, che l' Italia ed i Veſcovi riceveſſero ciò che Roma e la Sede Apoſtolica condannava. Onde negare, che al ſolo Romano Pontefice debba attribuirſi la gloria d' avere colla ſola ſua forza ed autorità trionfato dell' empia ſetta d' Origene, perchè unitamente con lui l' hanno condannata i Veſcovi Occidentali; ſarebbe lo ſteſ-

(*a*) Lib. 3. adverſ. Ruſin. num. 15.

ſteſſo che un negare, doverſi attribuire alla buona condotta d'un Generale tutto l'onore d'una qualche inſigne vittoria, perchè ei debbeſi eziandio alla buona diſciplina dell'eſercito in eſeguire gli ordini del ſuo Duce. La qual comparazione accennò lo ſteſſo Teofilo parlando del ſanto Papa Anaſtaſio con quelle parole riferite da Giuſtiniano (*a*): *Qui ex veteribus certaminibus clarus, Dux illuſtris populi creatus eſt, quem & omnis beatorum Occidentis Epiſcoporum ſequitur coetus*.

c.16. Di maggior momento, e d'una più attenta rifleſſione degne ſono le coſe, che accaddero dopo il principio del ſeſto Secolo per occaſione di quella famoſa Propoſizione inculcata e difeſa con tanto ardore da i Monaci della Scizia: *Unus ex Trinitate paſſus eſt*. Forſe in verun' altra controverſia, come nella preſente, così chiaramente riſplende, quanto dal giu-

(*a*) Epiſt. ad Mennam.

giudizio e autorità de' Romani Pontefici dipenda la varia ſorte e il fine delle queſtioni ſpettanti alla religione, che ſovente inſorgono nella Chieſa. Eccitata queſta gran conteſa in Oriente, Giuſtino Auguſto, Giuſtiniano allora come ſuo primo Miniſtro, Epifanio Patriarca della Regia Città, Poſſeſſore Veſcovo Affricano eſule allora in Coſtantinopoli, e Dioſcoro Nunzio del Papa appreſſo l'Imperatore, conſultarono intorno ad eſſa con varie lettere, e per mezzo di varie Legazioni, l'oracolo della Cattedra di ſan Pietro. Vi ricorſero eziandio i Monaci della Scizia; e finalmente richieſto del ſuo parere Ferrando Diacono della Chieſa Cartagineſe, anch' egli dopo averlo con una ſomma modeſtia profferito, avvertì doverſi perciò ricorrere alla Sede Apoſtolica. Da cui per tanto tutti i già mentovati attendevano in queſta cauſa l' ultima e irrefragabile deciſione. La qual coſa acciocchè

niuno sospetti che da noi vantisi in aria e senza verun fondamento, fa di mestiere, che ne alleghiamo le pruove.

Giustiniano in una sua lettera a s. Ormisda colla maggior premura lo prega, che voglia dare ad alcuni Monaci della Scizia, i quali per questa causa si portavano a Roma, una certa, e ferma risposta, *firmissimum responsum*: da essa dipendendo la pace di tutte le Chiese dell' Oriente, che solo era lo scopo e la regola di tutte le loro intenzioni: *In hoc enim solo omnis pendet intentio*. In un' altra lettera lo richiede di volerlo cerziorare del suo sentimento; tenendo noi, dice egli, per certamente Cattolico quanto col vostro oracolo vi degnerete intimarci. Onde chiude la lettera con supplicarlo di voler colla sua dottrina richiamar tutto il Mondo all' unità della Fede. Non punto diversi da questi essere stati i sentimenti di Giustino Imperatore,

tore, l' abbiamo in primo luogo da varie lettere di Giustiniano allo stesso Sommo Pontefice, nelle quali anche a nome dell'Imperatore lo prega di decidere quella causa, onde non vi rimanga in avvenire alcun dubbio; *ne quid dubitationis relinquatur in posterum*; e tolte di mezzo le discordie, si rinuovino per tutto il Mondo i legami della desiata pace, e rifiorisca la concordia delle Chiese. E in un'altra lettera promette per parte dello stesso Imperatore a sua Santità, che, risecati dalla risposta sua tutti i dubbj, *omnibus amputatis dubitationibus*, non permetteranno ad alcuno d'eccitar nuove difficultà in materia di religione. Appariscono altresì i medesimi sentimenti nelle lettere stesse dell' Imperatore ad Ormisda; in una delle quali lo stimola a dargli la desiderata risposta, acciocchè una volta si possano risecare, come egli dice, *dubitationes incongruae*. E in un' altra lettera: L' esito di

tutto l' affare dal voſtro ſolo arbitrio dipende, e voi ſolo, che ne avete gettate le prime ſemenze, dovete maturare e perfezionare la pace. Finalmente delle ſteſſe buone diſpoſizioni del religioſiſſimo Auguſto rende una chiara teſtimonianza lo ſteſſo Sommo Pontefice in una lettera da lui ſcrittagli, che è la 79. nel tomo 5. de' Concilj dell' edizione di Venezia.

Un ſomigliante ſpirito d' aſſoluta deferenza, e d' una total ſommiſſione all' autorità della Sede Apoſtolica non oſcuramente può ravviſarſi nella condotta ed eſpreſſioni de i Monaci della Scizia, e de i loro Fautori, ed Avverſarj. Giovanni Maſſenzio lamentaſi amaramente d'Ormiſda, perchè a quei Monaci, che deſideroſi di ſcanſare i pericoli, s'erano a bella poſto portati a Roma, ei non avea voluto additare il vero e retto ſentiero. Aveano adunque cercato in lui una guida certa e ſicura, e non capace d' er-

d'errare; non potendo accadere, come lo stesso Massenzio in chiari termini confessava, che in modo alcuno, *ut ex qualibet parte*, alla Cattolica professione il Romano Pontefice contradica. Le quali parole ponderando l' eminentissimo Noris (*a*), e il chiarissimo Tommassino (*b*), riconoscono in esse una chiarissima testimonianza, e come un' aperta confessione dell' infallibilità Pontificia. Onde se non ottennero i Monaci dal Pontefice una risposta tal quale eglino l'avrebbono desiderata; non però, come osserva lo stesso Noris, ebbero la temerità d'appellarne ad altro Tribunale; ben sapendo, esser la Sede Apostolica il supremo tribunale de' Cattolici. Nè il mentovato Massenzio ebbe l' ardire di scrivere contro la Risposta d' Ormisda al Vescovo Possessore, che in supponendo, ella essere suppositizia; e con tutto il ca-

N 6 lore

(*a*) Apolog. Monach. Scyth. cap. 2. §. 4.
(*b*) Differt. 18. in Syn. Rom. an. 532. num. 7.

lore si adoperò per mostrare, che non mai quella Proposizione de' Monaci era stata da Ormisda come eretica condannata.

Quanto agli Avversarj de' Monaci, anch' eglino collo stesso spirito di sommissione ricorsero e se ne rimisero al Papa. Uno di costoro era Dioscoro Nunzio d' Ormisda appresso l'Imperatore, il quale scrivendo contro i Monaci a sua Santità, e suggerendole il suo consiglio, l'esorta a non dar loro altra risposta, se non che dovean loro bastare il Concilio Calcedonense, e le lettere di s. Leone. Onde obbligato a giustificarsi appresso il Pontefice contro le calunnie de' Monaci per mezzo d'una Professione di Fede, si astenne dal far uso della controversa proposizione; aggiugnendo però in fine in termini generali, se altra cosa io debbo riconoscere e professare, suggerendomela vostra Beatitudine, sarà mio obbligo indispensabile l' abbracciarla: *Exponente vestra Beati-*

tu-

tudine, necesse est me sequi. Condannava parimente in Costantinopoli i Monaci, e la loro Proposizione Possessore Vescovo Affricano: ma per poter ciò fare con miglior successo, e con una maggior sicurezza, ricorse anch'egli ad Ormisda. Imperocchè, diceva egli, ed a chi mai deesi ricorrere per la stabilità della Fede, allorchè vacilla, se non a colui, al quale fu detto nella persona di Pietro: *Sopra questa Pietra io edificherò la mia Chiesa*? Pubblicatasi poi per Costantinopoli la rispostà del Pontefice a questa lettera di Possessore; gli Avversarj de' Monaci se ne prevalsero, come racconta Massenzio, contro di essi, come se non fosse più lecito di confessare, esser Cristo Figliuolo di Dio *unum ex Trinitate*; anzi, come se l'usare una sì fatta espressione fosse già per l'autorità del Romano Pontefice, *quasi ex auctoritate Romani Episcopi*, una manifesta eresia. Onde il

il citato Maſſenzio non ſeppe, come abbiamo già detto, in altro modo difenderli, che col negare, che quella lettera foſſe d' Ormiſda, o che il ſanto Padre aveſſe mai tacciati ed i Monaci e la loro Propoſizione d' ereſia. Onde ſi vede, come oſſerva il dottiſſimo Tommaſſino (a), che dall'una e dall'altra parte ſi proccurava il conſenſo del Romano Pontefice, per opprimere coll' autorità di lui gli Avverſarj, ed acciocchè quella Propoſizione, ſecondo che egli ne aveſſe giudicato, o foſſe ricevuta come Cattolica, o come Eretica rigettata.

c. 17. La ſteſſa diſpoſizione non meno apertamente, che ne'già mentovati, appariſce nella riſpoſta di Ferrando a Severo, da cui richieſto del ſuo parere intorno a quella celebre controverſia, riſpoſe, che piuttoſto ne interrogaſſe in primo luogo il Veſcovo del-

(a) Diſſert. 18. in Syn. Rom. an. 532. n. 7.

della Sede Apoſtolica, la di cui ſana dottrina ed è animata dal giudizio della verità, ed è ſoſtenuta dal peſo della autorità, *conſtat judicio veritatis, & fulcitur munimine auctoritatis*. L'eſorta eziandio ad interrogarne altri Veſcovi; con queſta differenza però, che ove parlando del Papa, egli inſiſte ſul giudizio della verità e ſul peſo dell'autorità; parlando degli altri Veſcovi, non fa menzione, che della ſcienza; onde non parla ſe non di quei, a' quali una ſingolar dottrina avea conciliata ſpezial fama e venerazione: non già perchè al carattere Epiſcopale non ſia attaccato un qualche grado d'autorità; ma perchè i giudizj de' Veſcovi, come egli oſſerva, ſolo in virtù d'una Pontificia conferma poſſono conſeguire il ſommo grado d'una irretrattabile autorità: *Ad beati Petri memoriam perducta ..... in retractatione ſub qualibet pietatis occaſione teneri non debent*.

Ma

c. 12 Ma i fatti, dice l'illuſtriſſimo Boſſuet, fecero poi vedere tutto il contrario. Benchè tutti foſſero perſuaſi, che Ormiſda nella ſua lettera a Poſſeſſore aveſſe condannata la Propoſizione de' Monaci; ciò nondimeno non impedì, che i Cattolici, e in tutte le parti del Mondo, e ſpezialmente nell' Oriente, non ne faceſſero uſo contro i Neſtoriani. E finalmente pel conſenſo della Chieſa univerſale in adoprarla come Cattolica crebbe tanto il ſuo credito, che non ſi potè più negarla, ſenza eſporſi alla macchia di Apoſtata, e di Giudeo. Laonde ſenza altro oracolo Pontificio, e per la ſola autorità della Chieſa, fu poſto fine a queſta celebre controverſia.

Se tali coſe, che dagli Avverſarj ſi vantano, foſſero vere, non può negarſi, che quindi ne proverrebbe un gran pregiudizio all'autorità Pontificia. Ma per noſtra buona fortuna tutte evidentemente ſon falſe. E' falſo,

so, che tutti abbian creduto, che la Proposizione de' Monaci fosse stata solennemente condannata da Ormisda nella sua lettera a Possessore. E' falso, che tutta la Chiesa ne abbia addottato e approvato l'uso senza il consenso ed oracolo della Sede Apostolica. E' falso finalmente, che a i Romani Pontefici, e alla loro irrefragabile autorità non debba attribuirsi l' ultima e perentoria decisione di questa causa.

La lettera d' Ormisda al Vescovo Possessore fu data a i 13. d' Agosto dell' anno 520. Se dunque fu creduto in Oriente, che in essa si conteneva una solenne decisione e determinazione del Papa; dopo quel tempo, o almeno dopo che quella lettera pervenne a Costantinopoli, non avranno dovuto nè Giustino Augusto, nè Giustiniano, nè il Patriarca Epifanio importunare colle loro lettere sua Santità per l' ultima e finale decisione di questa causa; o almeno ar. I.
alle

alle loro importune iſtanze ella avrà dovuto riſpondere, che una tal deciſione era ſtata già data nella lettera a Poſſeſſore. Eppure non ſolo noi abbiamo le lettere di Giuſtino, di Giuſtiniano, e d' Epifanio, de' 31. d' Agoſto, e de' 13. di Settembre dell' anno ſteſſo, le quali però non prima della fin di Novembre furono conſegnate ad Ormiſda; ma altresì una dell' anno ſeguente del Conſole Giuſtiniano: nelle quali tutte è ſtimolato il Pontefice a riſolvere la controverſia, e ſpezialmente in queſt' ultima lamentaſi Giuſtiniano, che dopo l' arrivo de'Legati dell'Imperatore e del Patriarca a Roma, e dopo una lunga dimora nella Città, ei non aveſſe lor dato una deciſiva riſpoſta. Ormiſda poi non ſolo in una lettera ſcritta allo ſteſſo Giuſtiniano prima dell' arrivo de' Legati non fu d' umore di dare la deſiata riſpoſta; ma eziandio in tre lettere all' Imperatore, e al Patriarca Epifanio de'

26. di

26. di Marzo dell' anno 521. dopo varie lunghiſſime conſultazioni riſpoſe; che dovendo baſtare per la condanna dell' ereſie e la profeſſion della Fede, i decreti del Concilio Calcedonenſe e le lettere di s. Leone; a chi ne voleva di più, ed amava le contenzioni, ei non avea che gettare in faccia quel dell' Apoſtolo: *Nos hanc conſuetudinem non habemus, neque Eccleſia Dei*. E così contento d' aver ripreſa l' inquietudine ed imprudenza de' Monaci in promuovere con tanto ardore una queſtione non neceſſaria, ſi aſtenne ſempre dal dare un perentorio giudizio ſul fondo della loro Propoſizione. Onde fu d' uopo, che per ciò ricorreſſe poi Giuſtiniano a i Succeſſori di lui Giovanni II. ed Agapito.

Non meno chiaramente può dimoſtrarſi, che neppure in Occidente credevaſi, che da Ormiſda foſſe ſtata ſolennemente deciſa quella gran cauſa. Poichè altrimenti non avrebbe

be Ferrando Diacono quasi dopo tre anni consigliato Severo a consultare intorno ad essa *Apostolicae Sedis Antistitem*. Nè scrivendo poi di nuovo sulla stessa materia ad Anatolio Diacono della Chiesa Romana, avrebbe lasciato di far menzione di un decreto del Papa, che avesse terminata la disputa: nè in Roma sarebbe stato permesso di più rivocare in questione la reità o l'innocenza di quella Proposizione: nè Anatolio Diacono di quella Chiesa ne avrebbe consultato Ferrando come d'una cosa soggetta tuttavia alle dispute de i Teologi. Per le quali ragioni ha creduto l'eminentissimo Noris (*a*), che quella lettera fosse scritta prima del solenne Decreto di Giovanni II. Ma elle provano ugualmente, non essersi allora creduto in Occidente, che da Ormisda fosse stata quella gran lite solennemente decisa.

ar. 2. Dalle cose finora dette se ne può an-

(*a*) Hist. Controv. *de uno &c. cap.* 8.

ancora facilmente inferire la falsità del secondo punto supposto dagli Avversarj; cioè che tutto il corpo della Chiesa abbia adottato l' uso di quella Proposizione senza il consenso della Sede Apostolica e de' Romani Pontefici, in virtù di un editto di Giustiniano, fatto e pubblicato non senza il consenso ed approvazione de' Vescovi Orientali. Ma che?al Corpo della Cristiana Repubblica non appartiene forse anche il Capo, senza il consenso del quale, come appunto a i Vescovi Orientali avea gia molto prima gettato in faccia s. Giulio, non è lecito per antica legge e Canone degli Apostoli di pubblicar editti e Decreti, i quali riguardino la Fede e l'universale economia della Chiesa? Non dee forse annoverarsi fre le altre Chiese quella di Roma, la Madre e la Maestra di tutte, il loro centro, sostegno, e fondamento, e il fonte e la sorgente illibata della lor comune dot-

dottrina? Finalmente non era forse allora una gran parte della Chiesa universale l' Occidentale? Onde un Editto di Giustiniano pubblicato col consenso de' Vescovi Orientali, si abbia da spacciare per un' Editto, di cui restasse d' accordo tutta la Chiesa, senza mettersi punto in pena, o senza fare alcun conto del Papa, della Chiesa Romana, e di tutti i Vescovi dell' Occidente; fra i quali, come abbiamo provato, tuttavia innocentemente si disputava, se dovesse ammettersi, o rigettarsi quella Proposizione; e ove, come dimostra l' eminentissimo Noris, anche dieci anni dopo la morte d' Ormisda e fino a Giovanni II. ella fu indifferentemente riguardata come capace d' un buono, e di un malvagio senso: *Inter adiaphoras relicta toto decennio ab obitu Hormisdae in utramque partem inter Catholicos disputata fuit* (a).

Fi-

(a) Hist. Controv. *de Uno &c. cap.* 8.

Finalmente non è meno facile il dimostrare, che non senza un' insigne falsità e manifesta ingiustizia può negarsi a i Romani Pontefici la gloria d' aver posto fine colla loro autorità e Decreti a questa lunga contesa. Giovanni II. ricevuta la lettera e l' Editto di Giustiniano in favore della sovente mentovata Proposizione, convocò secondo la disciplina di quei tempi un Concilio, con una somma diligenza la esaminò, nè l' approvò, che dopo averla trovata conforme all' Apostolica dottrina de' suoi Predecessori, e finalmente con termini chiari si espresse, questo essere il motivo, pel quale inducevasi ad approvarla: *Quod quia Apostolicae doctrinae convenit, nostra auctoritate confirmamus*. Nè meno espressamente Agapito Papa nella sua lettera al medesimo Imperatore si dichiarò, che per questo solo motivo ei confermava la dichiarazione della sua fede, perchè ella era conforme alle

alle regole de' suoi Padri, cioè de i Romani Pontefici suoi Predecessori. Se tali cose si leggessero d' un Sinodo di pochi Vescovi rispetto a una qualche Pontificia Costituzione, subito ne inferirebbero gli Avversarj, che le Costituzioni de'Papi sono soggette all' esame ed al giudizio de' Vescovi. Come adunque dalle cose già dette, non si dovrà anche secondo i loro principj legittimamente inferire, che l' editto di Giustiniano prima dell' approvazione de' due Pontefici non dovea essere riguardato come una regola irretrattabile della Fede?

Si erano finora opposti con tutto il calore e zelo possibile a quei della Scizia alcuni altri Monaci di Costantinopoli detti volgarmente *Acemeti*, cioè Vigilanti: i quali avendo inteso, che Giustiniano avea deputato alla Sede Apostolica una solenne Legazione, a fine d' ottenere l' approvazione del suo Decreto, nel quale essi

era-

erano trattati da Neſtoriani, anche eglino, a fine di difendere la lor cauſa, v'inviarono i loro Legati. Ma avendo finalmente Giovanni II. giudicato di dovere approvare la controverſa Propoſizione, fulminò ſentenza di ſcomunica contro chiunque aveſſe l'ardimento di contradire. Eſſendo, dice egli (*a*), coſa giuſta che coloro, da i quali negaſi a i noſtri decreti la dovuta ubbidienza, da tutte le Chieſe ſieno ſeparati. La qual ſentenza confermando, non ſolo inculcò di nuovo l'anatema del ſuo Predeceſſore, ma altresì procedè a dichiararli Eretici; acciocchè, dice egli, non contaminino lo ſtato della Chieſa e la ſua purità coloro, i quali alle noſtre Coſtituzioni diſprezzano d' ubbidire: *Etiam ut haereticos anathemati ſubjicimus; ut qui noſtris Conſtitutionibus parere con-*

 tem-

(*a*) Aequum quippe eſt, ut qui noſtris obedientiam minime accommodant ſtatutis, ab Eccleſiis habeantur extorres,

temſerit, Eccleſiaſticum ſtatum puritatemque non maculet. E con sì fatti Decreti fu dato dalla Sede Apoſtolica fine a queſta celebre controverſia, della quale, come di ſopra abbiam detto, almeno in Occidente, ſi era fino a un tal punto liberamente diſputato.

c. 10. Dall'Oriente paſſiamo in Occidente, ove dopo tre Secoli ſotto l'imperio di Carlo Magno un'eſpreſſione Neſtoriana eccitò non minori turbolenze di quelle, che aveſſe cagionate in Oriente ſotto l'imperio di Giuſtiniano un'eſpreſſione ſoſpetta d'Eutichianiſmo. Autori della conteſa furono due Veſcovi delle Spagne, Felice ed Elipando, i quali ebbero l'ardire di predicare, eſſer Criſto in quanto Uomo Figliuolo di Dio adottivo, non naturale. La quale loro ereſia benchè ſubito foſſe condannata da Adriano Papa; nondimeno Carlo Magno volle eziandio conſultare intorno ad eſſa gli altri Veſcovi dell'

dell' Italia, e quei delle Gallie e della Germania; nè di ciò contento, volle anche intenderli congregati nel Sinodo di Francfort. Ove solamente, pretende il Bossuet, che si ponesse fine alla causa; allorchè secondo l'espressione di Carlo Magno, all'autorità della Sede Apostolica s' aggiunse l'unanimità de'Vescovi in condannare quella eresia. Così appresso l' illustrissimo Autore tutto serve, e dee servire all' ipotesi, che ei si è una volta prefissa.

Ma noi gli opponghiamo due cose. I. Che la dottrina de' mentovati due Vescovi, anche avanti la convocazione del Sinodo di Francfort, era tenuta per una manifesta eresia, per l' autorità della Sede Apostolica totalmente prostrata ed abbattuta. II. Che se la condotta di Carlo Magno in consultare i Vescovi dell' Italia, della Germania, e delle Gallie, così dispersi nelle loro Chiese, come adunati nel mentovato Concilio, art. un.

lio, provasse nulla in contrario, proverebbe altresì, che neppure in virtù di quel Sinodo sarebbe stato quel punto di controversia infallibilmente e irrefragabilmente deciso. Quanto al primo, non v'ha che leggere tre Scrittori celebri di quei tempi, Eginardo, Alcuino, e Dungalo: il primo de' quali ci racconta ne' suoi Annali, che Felice fu costretto da Adriano Papa in un Concilio Romano a riconoscere, e confessare, ed abjurare la sua perversa eresia. Il secondo nel libro 1. contra Elipando dice, che l' empia Setta fu dallo stesso Pontefice in quel Concilio *funditus exterminata*. E il terzo in una sua Opera contro Claudio Vescovo di Torino loda ed esalta Carlo, perchè il capo della sceleratissima Vipera, nel primo Maestro d' un tale errore Felice, *Apostolicae auctoritatis praevalida ferreaque confregerit virga*. Poteano servirsi d' espressioni più forti per accertarci, che

che per la prima condanna d' Adriano Papa fu l' eresia Feliciana, come allora comunemente chiamavasi, totalmente prostrata ed abbattuta?

Ma s'è così, per qual cagione Carlo Magno volle inoltre dopo quel tempo consultare i Vescovi dell' Italia, delle Gallie, e della Germania? Perchè volle dar loro l' incomodo e la pena di portarsi al Sinodo di Francfort? Finalmente perchè alla unanimità de' Vescovi congiunti col Papa attribuì la gloria dell' abbattuta eresia? Una sì fatta objezione ci apre la strada al secondo punto, ed è, che se un tale argumento fosse d' alcuna forza, proverebbe altresì contro la mente di chi lo propone, che neppure in virtù del mentovato Concilio sarebbe stata la controversia irrefragabilmente decisa. In fatti oltre un Concilio di Roma tenuto l' anno 799. sotto Leone III. ne fu anche non molto dopo tenuto un altro ad Aquisgrana in presenza di

Carlo Magno, ove ammesso lo stesso Felice Urgelitano a trattare in persona la sua causa, disputò per alcuni giorni con Alcuino, e gli fu permesso di far parata di tutti i testi de' ss. Padri, che ei credea favorire la sua sentenza; colla condizione, come egli scrive nella sua lettera o confessione di Fede, che la sua opinione ed asserzione *rata judicaretur*, se ella non apparisse contraria alle autorità e testimonj de' Padri: *Si ab illis per auctoritatem ss. Patrum minime repudiaretur*. Staremo a vedere, come un qualche Teologo della Francia, in luogo del Bossuet, concilierà la condotta di questo Sinodo coll' infallibile autorità, che l' illustrissimo Autore meritamente riconosce nel Sinodo di Francfort, e nell' unione de' Vescovi colla Sede Apostolica in condannare l'eresia Feliciana. Imperciocchè qualunque sia il loro sistema, noi senza dubbio generalmente l' applicheremo a conciliar

liar la condotta de' Sinodi generali coll' infallibile autorità de' Romani Pontefici.

Circa questi medesimi tempi, come osserva il Bossuet, fu aggiunta al Simbolo la particola *Filioque*; intorno alla quale è cosa degna d' osservazione, che agli Scrittori Latini, i quali la difesero contro le objezioni de'Greci, fu d'uopo di supporre l'autorità de' Romani Pontefici non inferiore, e anche superiore a quella de' Sinodi generali. Poichè dicevano essi, se al primo Concilio di Costantinopoli, secondo generale, fu lecito d'aggiugnere al Simbolo del Concilio Niceno, e se al Calcedonense fu lecito di far nuove aggiunte a quello di Costantinopoli; come non sarà stato lecito al Romano Pontefice l' aggiugnere alcuna cosa al Simbolo di quei Concilj? Così rispondevano Ratranno (*a*), e Ugone Eteriano (*b*).

(*a*) Lib. 2. cont. Graecor. Oppos. cap. 2.
(*b*) Lib. 3. de Haeresib. &c. cap. 16.

Aggiugneva Manuele Caleca (*a*), essere stata quell'aggiunta fatta in un Sinodo, benchè a farla legittimamente, sarebbe bastata l'autorità del Romano Pontefice: *Romani Pontificis suffecisset auctoritas*, a cui appartiene di confermar tutti i Sinodi: *Quae etiam Synodos reliquas roborat*. Finalmente, per non maggiormente diffondermi, l'Angelico Dottor s. Tommaso argumenta nella sua Somma, che se un Sinodo posteriore ha potuto aggiugnere alcuna cosa, per dichiarare ed espor la Fede di qualche precedente Concilio, con molto maggior ragione avrà potuto ciò fare il Romano Pontefice, dal cui potere dipende e l'adunare i Sinodi, e il confermarli.

c. 21. & 22. Intervennero, è vero, sotto i Successori di Carlo Magno, e spezialmente sotto l'imperio di Carlo Calvo, a sommossa ed istigazione d'Inc-

(*a*) Lib. 4. cont. Graec.
(*b*) 2. 2. Quaest. 1. art. 10. ad 2.

d' Incmaro Vescovo di Rems, varie differenze tra la Sede Apostolica, e i Vescovi della Francia. Ma queste concernevano la disciplina, onde non appartengono al presente trattato. Per ciò che riguarda la Fede, perseverarono eglino costantemente ne' sentimenti de' loro Padri, nè si possono desiderare più belle e più forti espressioni delle usate in un tal proposito dallo stesso Incmaro Remense, da Enea Vescovo di Parigi, da Ratranno Monaco di Corbia, e dall' Autore degli Annali di Metz. Può, dice il primo, e debbe a tutti bastare ciò che insegna la Chiesa Romana Madre di tutte le Chiese, la quale ci ha in Cristo generati, e colle sue poppe ripiene d' un latte celeste, *uberibus de caelo plenis*, ci ha prima allattati bambini; e poi nutriti con un più solido cibo ci ha renduti capaci di generare altri Figliuoli, e loro comunicare lo stesso spirito di religione e di dottrina. Le quali co-

art. un.

se egli scrisse in un'Opera da lui composta della Predestinazione per occasione della disputa avuta su tal soggetto col Monaco Gottescalco, ed altri non pochi celebri Vescovi della Francia. Enea Vescovo di Parigi nella Prefazione d' un'Opera da lui scritta contro le calunnie de' Greci si vantava, che quantunque in Oriente, in Costantinopoli, anzi nel trono stesso Episcopale di quella Imperial Città avesse seduto più d' un Vescovo eresiarca; non mai però un tal disonore era accaduto alla Sede di Roma. Nè ciò debbe, soggiugne egli, apportarci maraviglia, *nec mirum*: poichè al di lei primo Vescovo fu detto da Cristo: *Tu sei Pietro, e sopra questa Pietra io edificherò la mia Chiesa &c.* E non avrà egli potuto confermar la Fede di colui, a cui dando il nome di Pietro, l'ha con ciò dichiarato il fondamento e il sostegno della sua Chiesa? Ratranno Monaco Corbejense nell' Opera già
di

di ſopra lodata contro le objezioni de' Greci: Tutte le Chieſe, dice, tanto Orientali, quanto Occidentali, hanno ſempre venerato il Romano Pontefice come capo de' Veſcovi, ed hanno atteſa la ſua ſentenza, e nelle coſe dubbie ſi ſono ſempre rimeſſi a i ſuoi giudizj e decreti. Tutti i Concilj da lui confermati ſono in vigore; ma i condannati, non ſon contati per nulla, nè ſono d' alcuna autorità. Finalmente l' Autore degli Annali di Metz ſi burla della ſtoltezza di due gran Veſcovi della Germania, i quali ſi erano portati a Roma con animo di circonvenire il Pontefice: Stolti, dice egli, in immaginarſi di potere un qualche falſo e nefando dogma imporre a quella Sede, la quale nè mai ha ingannato veruno, nè da veruna ereſia ha mai potuto eſſer ſedotta: *Quae nec fefellit, nec ab aliqua unquam hæreſi falli potuit*. Non vi ha nulla che aggiugnere, per far ſentire la forza degli accennati

testi. Quella Sede, la di cui autorità, come dice Incmaro, può e dee bastare a tutti i veri Cattolici; quella, che, come dice Enea di Parigi, non è mai stata disonorata per alcun Vescovo eretico, e ciò in vigore di quella divina disposizione, per cui fu Pietro confermato da Cristo nella Fede, e però fatto il sostegno e il fondamento immobile della sua Chiesa; quella, dal di cui giudizio, come dice Ratranno, dipende, che validi o invalidi sieno i Decreti di qualunque Concilio; quella finalmente, di cui dice l' Annalista di Metz, che non mai ha ingannato veruno, nè da alcuna eresia ha mai potuto esser sedotta; chi negherà essere infallibile ne' suoi giudizj in materia di Religione, e che i suoi Decreti dogmatici non debbano esser tenuti per certe e sicure regole della Fede?

c. 13. Dopo avere il Bossuet secondo il suo intendimento provato, che i solenni Decreti de' Romani Pontefici non

non divengono regole fiſſe ed immutabili della Fede, che in vigor del conſenſo ed approvazione delle Chieſe, ſi avanza a dimoſtrare, quindi eſſere proceduto, che anche le perſone ſante e dabbene ſieno talora ſtate ſoſpeſe intorno a sì fatti Decreti de' Romani Pontefici, finchè loro non ſia ſtato ben chiaro e manifeſto un tal comune conſenſo ed approvazione. E in primo luogo apporta l' eſempio di Policrate e degli altri Veſcovi Aſiatici, i quali benchè o minacciati di ſcomunica, o in effetto ſcomunicati da s. Vittore, non però deſiſterono dal celebrare la Paſqua nella quartadecima Luna; nè l'aver eglino diſubbidito al Pontefice in un articolo, che da ambedue le parti era riguardato come appartenente alla Fede, derogò punto all'opinione, che aveaſi della loro ſantità. Doveva aggiugnere l' illuſtriſſimo ar. 1.
Autore, nè l' aver diſubbidito in un punto concernente la Fede, e poſiti-

va-

vamente approvato da tutte le Chiese del Mondo, non ha in niun modo pregiudicato alla vera pietà. Essendo certo, per testimonianza d' Eusebio (a), che tutte le Chiese del Mondo, eccettuate alcune poche dell'Asia Proconsolare, s'unirono con s. Vittore in definire, che la Pasqua non dovea celebrarsi, che in giorno di Domenica dopo la 14. Luna. Laonde Natale Alessandro (b) non ha saputo in altro modo scusare in parte la resistenza di Policrate, e de' suoi Colleghi a Vittore, che col provare, non essere stata in quei tempi considerata una tal questione come appartenente alla Fede, ma come un mero articolo di disciplina. Altrimenti eretici, dice egli, sarebbbono stati gli Asiatici, nè s. Ireneo sarebbesi adoperato per riconciliarli con s. Vittore, e per sottrarli all' anatema o già dal santo Pontefice fulminato, o che egli

(a) Lib. 5. Hist. cap. 23.
(b) Differt. 5. in Hist. Saec. 2. art. 4.

egli era in procinto di fulminare.

La verità però è, che una tal controversia potea riguardarsi in due modi, e sotto un aspetto appartenere alla Fede, e sotto un altro essere considerata come un mero punto di disciplina. Celebrare la Pasqua nella 14. Luna in virtù d'una qualche divina istituzione già promulgata da Dio nel Vecchio Testamento per la nazion Giudaica, e poi confermata da Cristo nella sua legge di Grazia, ed estesa a tutte le nazioni del Mondo, onde chi facesse altrimenti, fosse violatore d' un divino precetto; sarebbe ciò stato un errar gravemente contro la Fede. E in un tal modo errarono Blasto e Florino, ed alcuni fra i Montanisti; nè dallo stesso errore era esente Policrate, allorchè scriveva a Vittore, che i suoi Predecessori nell' Asia aveano secondo il Vangelo, e seguendo la regola della Fede, celebrata la Pasqua nella 14. Luna; e che però facea d' uopo ubbidire ar. 2.

dire a Dio piuttosto che agli Uomini. Ma celebrare la Pasqua nella 14. Luna, a fine di ritenere il costume, introdotto nelle Chiese dell' Asia, come quei Vescovi supponevano, dall' Apostolo s. Giovanni, senza condannar le altre Chiese, le quali seguendo parimente la tradizione Apostolica, e spezialmente quella del Principe degli Apostoli, in altro giorno la celebravano; ciò era un discordare dall' altre in un mero punto di disciplina: e in un tal modo aveano ritenuto un tal rito e s. Melitone Vescovo di Sardi, e s. Policarpo Vescovo di Smirna, ed altri, de' quali fa menzione Policrate nella sua lettera: e in un tal modo altresì l' aveano in essi tollerato i precedenti Sommi Pontefici. Ma allorchè e per lo Scisma di Blasto, e per la condotta dello stesso Policrate e de' suoi Colleghi, si accorse Vittore, che all' antico rito sol tollerato aggiugnevasi il falso dogma, allora giustamente si stimò in

in obbligo di non dover più tollerare. E se per la mediazione di s. Ireneo restituì la comunione a i Vescovi Asiani, ciò fu col richiamarli al loro dovere, ed obbligarli a separare l' antico rito dal nuovo falso dogma; permettendo loro di ritenere il primo, e costringendoli ad abjurare il secondo. E così Uomini dottissimi, e che non debbono esser sospetti a i nostri Avversarj, come fra gli altri, Pietro de Marca (*a*), ed Antonio Pagi (*b*), fondati in un testo di Sozomeno, e hanno difesa la condotta di Vittore contro le calunnie de' Novatori, e hanno dimostrato, quanto in questo negozio ha spiccato la somma autorità della Cattedra di s. Pietro.

Vediamo adesso, se a provare l' intento degli Avversarj, più efficace ed a proposito sia l' esempio di Pelagio I. la di cui Fede essendo sospetta a molte persone Cattoliche e dabbene, c. 245

(*a*) Lib. 3. de Conc. Sac. & Imp. c. 4. n. 4.
(*b*) Ad an. 196. num. 11.

bene, egli si stimò in obbligo di giustificarsi appresso di esse, non già con ricordar loro il privilegio dell' infallibilità Pontificia, ma con una pubblica Professione della sua Fede, la quale non era in lui sospetta considerato solamente come privato Dottore; nascendo tutto il sospetto dall' approvazione del quinto Concilio, che egli certamente approvato avea in qualità di Sommo Pontefice. A tre Capi adunque si riducono le pretensioni degli Avversarj: I. Che la Fede di Pelagio anche come Sommo Pontefice non solo fu sospetta agli Scismatici e contumaci, ma eziandio alle persone Cattoliche e dabbene. II. Che egli giudicò di dover toglier di mezzo tali sospetti non già col mettere in campo l'infallibilità Pontificia, ma col render conto alla Chiesa della sua Fede. III. Che ciò egli fece non per un' umile condescendenza, ma per necessità, e per un preciso dovere.

Ma

Ma noi a questi tre Capi altret- art. un.
tanti ne opponghiamo, che crediamo di poter provare colla maggior evidenza. I. Che il sospetto delle persone Cattoliche e dabbene non riguardava la persona del Pontefice, ma la sua privata condotta. II. Che il purgarsi in riguardo loro colla professione della sua Fede, fu un effetto di bontà, fu sua paterna condescendenza. III. Che in riguardo de i Refrattarj, i quali attaccavano l' autorità della Sede, egli eziandio si prevalse dell' autorità ed infallibilità Pontificia.

La Fede di Pelagio, per cominciare dal primo Capo, venne in sospetto nell' Occidente, non per alcun solenne decreto, che egli innalzato al Sommo Pontificato, pubblicato avesse in favore del quinto Sinodo; (avendo egli anche nella sua stessa professione di Fede tralasciato di farne menzione, e d' annoverarlo fra gli altri Sinodi generali:) ma perchè essen-

essendosi opposto alla condannazione de' tre Capitoli, ed avendo perseverato nella loro difesa fino a soffrire per tal cagione l' esilio; finalmente dopo la morte di Vigilio erasi indotto a condannarli; e in ricompensa di un tal atto era stato per opera di Giustiniano innalzato al Sommo Pontificato. Onde gli Occidentali non bene per anche informati di ciò, che concerneva la condanna di quei Capitoli, e di tutto l'affare del quinto Sinodo, e temendo, che Pelagio non avesse alla sua ambizione sacrificati gl' interessi della Fede, e il Concilio Calcedonense, lo riguardarono da principio come intruso, sfuggirono la sua comunione, e, come riferisce Anastasio, appena si potè in tutta l' Italia trovare il terzo Vescovo per la di lui consacrazione. Ecco, onde nacquero in Occidente i sospetti della sua Fede. Ma chi non vede, che tutto ciò non riguardava che la sua passata, cioè la sua privata condotta?

Quin-

Quindi può ciascuno agevolmente raccogliere, che essendo nato lo scandalo dalla sua privata condotta, non senza sospetto d'avere con ciò voluto aprirsi la strada al Sommo Sacerdozio; dallo spezial dovere, che per una tal cagione potè essere in lui di giustificarsi appresso il Pubblico con una professione di Fede, non dee tirarsi la conseguenza agli altri Sommi Pontefici: i quali essere esenti da una sì fatta necessità, ed obbligazione, lo dice espressamente il gran Pontefice Niccolò I. in una sua lettera ad Incmaro ricevuta con applauso da tutti i Vescovi della Francia; in cui lamentasi altamente de'Greci del partito di Fozio, che avessero avuta la temerità d'esigere da i suoi Legati la profession della Fede. Ciò che egli dice essere e contra ogni diritto, e senza esempio. Onde anche Pelagio già consacrato, e riconosciuto per Papa, prevalendosi della sua autorità, e avrebbe potuto solennemente con-

confermare il quinto Concilio, e obligar tutti ad annoverarlo fra i Sinodi generali. Ma egli volle piuttosto usare verso quei che peccavano senza una certa ed ostinata malizia, di una paterna condescendenza: in che imitarono l'esempio di lui i suoi Successori, Pelagio II, e Gregorio il grande.

Altra però fu la condotta, ch'ei giudicò di dover tenere contra i ribelli e refrattarj, i quali siccome attaccavano direttamente la sua Apostolica autorità: così furono da lui repressi con far valere contro di essi i privilegj attaccati al suo Apostolico Principato. Abbiamo più lettere dal santo Padre scritte a Narsete Prefetto e supremo Comandante delle truppe Imperiali in Italia, in cui lo prega e lo scongiura di volere col braccio e colla forza della potestà secolare reprimere l' insolenza degli Scismatici, i quali, dice egli, se aveano alcuna difficoltà da opporre al Sinodo

nodo universale ultimamente in Costantinopoli celebrato, doveano per ciò ricorrere alla Sede Apostolica, e o riportarsene al suo giudizio, o contumaci soffrir la pena della loro temerità. Ove, come ognun vede, da lui permettesi, che dal giudizio d' un Sinodo universale (a): *Si quid eos de judicio universalis Synodi..... forte movebat*: (b) *Quoties aliqua de universali Synodo dubitatio nascitur*; ricorrasi alla Sede Apostolica: *ad Sedem Apostolicam dirigere debuerunt*; al di cui giudizio però egli vuole, che stare onninamente si debba.

Della lettera attribuita a s. Colombano non accade quì far menzione, acciocchè non incorriamo nel giusto rimprovero, che da Vincenzio Lirinense si fa meritamente a coloro (c), *qui sancti cujusque Viri me-* c. 25.

(a) Epist. 3. ad Narset.
(b) Epist. 5. ad eumdem.
(c) Commonit. 1. cap. 11.

memoriam, tamquam sopitos jam cineres, profana manu ventilant, & quae silentio operire oportebat, rediviva opinione diffamant. Dimostrasi colla maggiore evidenza, che di quella lettera niun Cattolico, ma i soli Scismatici ed Eretici possono prevalersi. Onde in un tal proposito dee dirsi del santo Abate ciò, che del santo Martire Cipriano già scrisse contro i Donatisti s. Agostino (*a*): *Aut non sensit omnino quod eum sensisse recitatis, aut hoc postea correxit in regula veritatis, aut hunc quasi naevum cooperuit ubere caritatis.*

c. 16. Per la stessa ragione abbiamo altresì giudicato di non dover mettere in questo luogo in veduta i varj errori o giustamente o falsamente attribuiti ad alcuni Sommi Pontefici; di non dovere esporre ed esaminare alcuni loro, o in realtà, o solo in apparenza contrarj decreti ed opinioni; e final-

(*a*) Epist. 93. al. 48.

nalmente di non dover far parola di alcune dichiarazioni, colle quali eglino ſteſſi talora ci han fatto intendere, di non eſſere eſenti dal pericolo d' errare, eziandio in ciò, che concerne la Religione. Senza punto entrare in una minuta e particolar diſcuſſione di queſti punti, baſterà rimettere il curioſo Lettore a ciò, che più diffuſamente hanno ſcritto e diſputato, non dico i Cardinali Turrecremata, Baronio, e Bellarmino; ed il Cano, ma il Turnely, e Natale Aleſſandro, e di alcuni di eſſi Pietro de Marca: i quali candidamente confeſſano, che tali fatti ed eſempli non fanno punto al propoſito; non trovandoſi in alcuno di eſſi le condizioni, che ſi ricercano per formare una ſolenne Coſtituzione, che tutti i Cattolici debbano riguardare come una certa e inalterabile regola della Fede. Mancò, per ragione d' eſempio, a Liberio, allorchè ſottoſcriſſe la formola Sirmienſe, fralle altre condi-

zioni, la libertà. Mancò a Stefano Settimo, allorchè dichiarò invalide e nulle le Ordinazioni di Formoso, un legittimo esame, ed un maturo consiglio. Mancò a Zosimo, allorchè scrisse in favor di Celestio, la materia e il soggetto proprio d'una decisione di Fede; non potendosi da alcun principio della divina rivelazione raccogliere, che l' astuto Eretico avesse sinceramente esposti i sentimenti dell' animo suo al santo Pontefice. Mancò a Niccolò III. e ad altri Sommi Pontefici l'intenzione di regolare ed obbligar la Fede di tutto il Mondo Cattolico, allorchè dichiararono alcuni articoli della Regola di s. Francesco. Mancò eziandio, e manca tuttavia d' ordinario la stessa intenzione a i Romani Pontefici nelle loro risposte a i tanti Quesiti, che da tutte le parti del Mondo giornalmente alla Sede Apostolica si propongono, benchè alcune di queste Risposte ne' Volumi del Diritto Canonico sieno state

te inserite. Quei Decreti e Costituzioni della Sede Apostolica noi pretendiamo esser regole infallibili della Fede, nelle quali i Sommi Pontefici dopo un libero, serio, e maturo esame, e dopo invocata la divina assistenza, propongono a tutta la Chiesa una qualche verità come rivelata da Dio, o la condanna di alcuno errore come contrario a i divini e cattolici insegnamenti, coll' espressa dichiarazione, che chiunque ricuserà d' ubbidire, e di soggettare il proprio giudizio, sarà come Eretico percosso d'anatema, ed escluso dalla comunion de' Fedeli. Alcuna sì fatta Pontificia Costituzione mettano in campo, se possono, gli Avversarj, nella quale alcun Papa o abbia canonizato l' errore, o condannata solennemente la verità, o siasi dichiarato d' esser soggetto ad errare, o siasi trovato in contradizione colla dottrina de' suoi Predecessori; e allora confesseremo, eglino aver ragione,
 ed

ed aver vinta la causa. Ma pretendere di far valere contro l'infallibilità de' Pontefici ciò, che da essi è stato talora estorto per violenza; ciò, che non riguarda propriamente la Fede; ciò, che alcuni hanno detto per incidenza, e senza pensiero ed animo di definire; ciò, che alcuno, indegno d'un tanto nome, ha tirannicamente e tumultuariamente ordinato; Ciò non solo non è agire di buona fede in questa causa, ma è un esporre a somiglianti objezioni la stessa infallibilità de' Concilj: contro i quali se dovesse valere e ciò, che fu estorto tirannicamente da i Padri nel Concilio di Rimini, e nel secondo Efesino; e ciò, che fu indebitamente concesso al Vescovo di Costantinopoli nel secondo Concilio Ecumenico, e in quello di Calcedonia; e tutto ciò, che incidentemente fu detto nel secondo Sinodo di Nicea; e ciò, che generalmente dice s. Agostino, che i Sinodi posteriori cor-

reg-

reggono talora gli sbagli de' precedenti Concilj; Chi non vede, quanto ſarebbe facile togliere eziandio alle ſacre Adunanze rappreſentative di tutto il nome Criſtiano l' infallibile autorità? Siccome adunque non tutti gli atti o decreti de' Concilj, eziandio ecumenici, ma quei ſoli, che in materia di Fede, come già ſcriſſe Martino V. e *conciliarmente*, ſon fatti, e dalla Sede Apoſtolica confermati, ſon regole infallibili della Fede: così noi ſoſtenghiamo, che non tutti i decreti de' Romani Pontefici, ma quei ſoli, che in materia di Fede (per ſervirci di un termine corriſpondente a quel di Martino) *pontificalmente* ſon fatti; cioè che dal Papa procedono come Papa riveſtito del carattere e dell' autorità di ſan Pietro, ſono infallibili, e non ſoggetti ad alcuna macchia di errore.

A che giova dunque raccogliere con gran cura ed attenzione tutti o

 i reali,

i reali, o i pretesi errori, ne i quali alcuni Papi possano essere incorsi? Una tal condotta neppure incontra l' approvazione di tutti i nostri Avversarj; anzi fra essi i più savj, come attesta il Turnely (a), giudicano essere ufficio della cristiana pietà il difendere la dignità e la maestà della prima Sede dall' invidia e maldicenza de' Novatori, i quali sotto il pretesto di quei privati e domestici errori, si sforzano di deprimere ed oscurar la sua gloria. Molto più che, come appresso il citato Autore gli stessi Teologi ingenuamente confessano, il catalogo di tali errori non giova punto al loro proposito, anzi egli è piuttosto loro di pregiudizio, mentre in noi cresce, come essi dicono, l' ansa e la confidenza di contradire ed insultare a i nostri Avversarj, quasi lor faccia d' uopo di così deboli e miserabili appoggi, ad effetto di sostenere la loro causa.

E per

(a) Quaest. 5. de Eccles. art. 3.

E per vero dire, non abbiamo noi una giusta ragione di trionfare, allorchè in un catalogo amplificato dagli Avversarj con tanto d' affettazione, noi non troviamo alcuni di quei Decreti, a cui soli pretendiamo doversi ristringere la questione, e che soli da noi si danno per infallibili? Poichè girino e rigirino quanto vogliono, ed esagerino quanto lor piace i Teologi della Francia li pretesi errori e le cadute di alcuni Papi, non mai però troveranno alcun Romano Pontefice, il quale con suo solenne Decreto, e della qualità e condizione di quei, che diedero, per cagione d' esempio, o s. Celestino contro Nestorio, o s. Leone contro Eutiche, o i santi Martino ed Agatone contro i Monoteliti; abbia voluto obbligare tutti i Fedeli, sotto pena di anatema, e di esser tenuti per Eretici, o a condannare un qualche punto di Fede, o a sostenere e difendere un fallo dogma. E'

una

una tal cosa sì vera ed evidente, che i già lodati Teologi del contrario partito sono ridotti a dire, che quantunque i Sommi Pontefici in così fatti Decreti non abbiano mai errato, nè mai si sieno ingannati, possono però errare ed ingannarsi. Ma a mio giudizio la sperienza omai di XVII. e più Secoli è di tal forza, ed aggiunge un sì chiaro e nuovo lume alle divine promesse fatte a san Pietro, e a i Successori di lui; che eglino saranno sempre il fondamento stabile della Chiesa, e che non mai verrà meno la loro Fede; che quand' anche tali promesse contenute sì apertamente ne i testi della Scrittura, e nella tradizione de i Padri, non fossero così chiare, o fossero soggette ad alcuna interpretazione; la sperienza, dico, di XVII. e più Secoli dovrebbe dileguare tutte le nuvole, e dissipare ogni dubbio. Or quanto più dee valere un tale argomento, se una sì lunga e co-

e coſtante ſperienza aggiungaſi alle promeſſe non incerte, oſcure, ed equivoche, ma chiare, e certe, e determinate a ſignificar la noſtra Sentenza e per loro ſteſſe, e per la comune ſpoſizione e tradizione de' Padri? Che ſia così, lo dimoſtriamo nel Libro, che dà al ſeguente Tomo principio.

Il fine del Tomo Primo.



